

VENETO ACQUE S.P.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Ex D. Lgs. 231/2001

“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”

Numero della revisione	Data di approvazione	Atto di approvazione
Rev. 00	26 marzo 2009	Deliberazione del C.d.A.
Rev. 01	7 dicembre 2016	Deliberazione del C.d.A.
Rev. 02	19 dicembre 2019	Deliberazione dell'A.U.
Rev. 03	18 dicembre 2020	Deliberazione dell'A.U.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

INDICE

1.	Introduzione	pag. 6
•	Parte Generale	pag. 8
2.	Veneto Acque: attività e reati, presupposto	pag. 9
3.	Definizioni	pag. 11
4.	Contesto normativo	pag. 12
5.	Fattispecie di reato disciplinate dal D.Lgs. 231/2001 (Alla data del 18.12.2020)	pag. 13
6.	Importanza dei modelli di organizzazione e gestione	pag. 15
7.	Apparato sanzionatorio	pag. 17
8.	Adozione del Modello di organizzazione	pag. 21
9.	Strutture del modello e protocolli organizzativi	pag. 22
10.	Attività sensibili	pag. 23
11.	Destinatari del modello	pag. 24
12.	Organismo di Vigilanza	pag. 25
13.	Sistema disciplinare	pag. 27
14.	Verifiche periodiche	pag. 28
15.	Comunicazione e formazione	pag. 29
•	Parte Speciale	pag. 30
	Introduzione	pag. 31
•	Parte Speciale Sez. A	
	Reati contro la Pubblica Amministrazione (Art. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001)	pag. 33
1.	Introduzione	pag. 34
2.	Reati rilevanti per la Società	pag. 37
3.	Identificazione delle attività sensibili	pag. 40
4.	Principi generali di comportamento	pag. 41
5.	Principi generali di prevenzione	pag. 42
6.	Procedure di gestione e controllo	pag. 43
•	Parte Speciale Sez. B – Reati societari	



(Art. 25ter del D.Lgs. 231/2001)	pag. 48
7. Reati rilevanti per la Società	pag. 49
8. Identificazione delle attività sensibili	pag. 51
9. Principi generali di comportamento	pag. 52
10. Principi generali di prevenzione	pag. 53
11. Procedure di gestione e controllo	pag. 54
• Parte Speciale Sez. C – Reati contro la persona	
(Art. 25septies del D.Lgs. 231/2001)	pag. 58
12. Reati contro la persona	pag. 59
13. Indagine di Rischio – metodologia adottata	pag. 60
14. Reati rilevanti per la società	pag. 61
15. Infortunio e malattia professionale	pag. 63
16. Azione commissiva ed omissiva	pag. 64
17. Profilo soggettivo	pag. 65
18. Requisiti di responsabilità	pag. 66
19. Soggetti attivi	pag. 67
20. Obblighi per la gestione della prevenzione nei luoghi Di lavoro ex art. 15 TUS	pag. 68
21. Delega delle funzioni Art. 16 D.Lgs. 81/2008	pag. 69
22. Attività Veneto Acque/Appalti cantieri (Vedi anche art.30 comma 1 lett. C)	pag. 70
23. Stress da lavoro correlato	pag. 74
24. Principi	pag. 76
25. Obbiettivi e programmi	pag. 77
26. Controllo operativo	pag. 78
27. Identificazione delle attività sensibili	pag. 79
28. Rischio di reato: prevenzione	pag. 80
29. Modalità di gestione delle risorse finanziarie	pag. 81
30. Principi generali di comportamento	pag. 82
31. Principi in materia di valutazione dei rischi	pag. 83
32. Principi in relazione alla nomina	pag. 84
33. Principi in materia di acquisti e manutenzione	pag. 85
34. Principi in materia di emergenza	pag. 86
35. Principi in materia di protezione collettiva e individuale	pag. 87
36. Adozione ed effettività del Modello Ex art. 30 D.Lgs. 81/2008 (TUS)	pag. 88



37.	Art. 30 comma 5 TUS	pag. 89
38.	Art. 30 comma 1 lett. a) – h) TUS- modello organizzativo	pag. 90
39.	Flussi informativi e attività del ODV	pag. 96
40.	Flussi, formazione, informazione Artt. 36, 37 TUS	pag. 98
41.	Sanzioni disciplinari	pag. 101
42.	Procedure operative/Protocolli	pag. 104
	• Parte Speciale Sez. D – Reati Ambientali (Art. 25undecies del D.Lgs. 231/2001)	pag. 106
43.	Veneto Acque – Quadro di riferimento	pag. 107
44.	Responsabilità del Committente	pag. 110
45.	Reati ambientali ex art. 25undecies D.Lgs. 231/2001	pag. 113
46.	Livelli di rischio – Monitoraggio	pag. 125
47.	Valutazione aree di rischio/singoli reati Indicazione di protocollo generale	pag. 126
48.	Principi generali di comportamento	pag. 131
49.	Certificazioni ambientali	pag. 134
50.	Politica Ambientale/Programma Ambientale	pag. 135
51.	Controllo Modello 231	pag. 137
52.	Assetto organizzativo	pag. 138
53.	Deleghe e funzioni	pag. 140
54.	Procedura/Controllo Operativo	pag. 141
55.	Formazione	pag. 142
56.	Flussi informativi	pag. 144
57.	ODV	pag. 145
58.	Monitoraggio dell'organismo di Vigilanza	pag. 146
59.	Fornitori	pag. 148
60.	Sanzioni disciplinari	pag. 149
61.	Procedura operativa/Protocolli	pag. 151
	• Parte speciale Sez. E – Reati informatici Trattamento illecito di dati e violazione del diritto di autore (Art. 24bis e 25novies del D.Lgs. 231/2001)	pag. 152
62.	Introduzione	pag. 153
63.	Reati rilevanti per la Società	pag. 154
64.	Identificazione delle attività sensibili	pag. 156
65.	Principi generali di comportamento e di prevenzione	pag. 157
66.	Procedura di gestione e controllo	pag. 158



• Parte speciale – Sez. F – Reati tributari e Autoriciclaggio (Art. 25octies e 25quingiesdecies del D.Lgs. 231/2001)	pag. 159
67. Introduzione	pag. 160
68. Reati rilevanti per la Società	pag. 161
69. Identificazione delle attività sensibili	pag. 162
70. Principi generali di comportamento	pag. 163
71. Principi generali di prevenzione	pag. 164
72. Procedura di gestione e controllo	pag. 165



1. Introduzione

Veneto Acque S.p.a. è una società di diritto privato soggetta a direzione e coordinamento da parte del socio unico Regione Veneto.

In attuazione all'art. 6, c. 3, del decreto legislativo del 8 giugno 2001, n. 231 Veneto Acque ha elaborato il modello di organizzazione, gestione e controllo (a seguire, anche "Modello" e/o "MOG231"), adottato nella sua prima edizione nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 26 marzo 2009.

Successivamente, a seguito delle verifiche effettuate dal competente Organo di Vigilanza e delle intervenute nuove disposizioni di legge, si è resa necessaria una revisione del MOG231 precedentemente adottato, con l'aggiornamento dei reati presupposto di riferimento, l'inserimento della sezione speciale inerente i reati ambientali, l'aggiornamento della sezione speciale riguardante i reati contro la persona e l'ampliamento delle attività svolte dalla Società nell'ambito delle quali può essere commesso uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001. Inoltre per quanto attiene alle tematiche di cui all'art. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001 (reati contro la Pubblica Amministrazione) è stato integrato il Modello con il Piano di prevenzione della corruzione e il Programma per la trasparenza e l'integrità, redatti su specifici allegati al MOG231.

Un ulteriore aggiornamento è stato quindi disposto per far fronte all'introduzione dei reati tributari all'art. 25quinquiesdecies del d.lgs. n. 231/2001.

Il Modello pertanto si compone come segue:

- parte generale, volta a disciplinare e descrivere la funzione, l'ambito di operatività, i soggetti destinatari, il sistema disciplinare, i poteri e le funzioni dell'Organismo di Vigilanza;
- parte speciale, che contiene i principi e le regole interne di organizzazione, gestione e controllo deputate alla prevenzione dei rischi di commissione di quei reati indicati dal Decreto che possono essere commessi nell'ambito dello svolgimento delle attività della Società.

La parte speciale a sua volta si suddivide nelle seguenti sezioni:

- sez. A) Reati contro la Pubblica Amministrazione;
 - sez. B) Reati Societari;
 - sez. C) Reati contro la persona;
 - sez. D) Reati ambientali;
 - sez. E) Reati informatici, trattamento illecito di dati e violazioni del diritto d'autore;
 - sez. F) Reati tributari e autoriciclaggio.
- procedure, contiene l'insieme delle procedure e delle relative schede applicative adottate dalla Società, finalizzate ad assicurare il puntuale rispetto dei requisiti di legge nello svolgimento della propria attività.
 - allegati, Risk Self Assessment, mappatura dei rischi ex D.Lgs. 231/2001;
Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza approvato con deliberazione dell'Amministratore Unico del 30.01.2020;
Procedura segnalanti (Allegato al P.T.P.C.T.), da ultimo approvato con deliberazione dell'Amministratore Unico del 30.01.2020;

Organigramma aziendale, da ultimo approvato con Determina dell'Amministratore Unico n. 64 del 21.12.2018;

Mansionario aziendale, da ultimo aggiornato con deliberazione dell'Amministratore Unico del 06.07.2017;

Regolamento aziendale per il reclutamento del personale e per l'affidamento e l'esecuzione di appalti di lavori, servizi e forniture per importi inferiori ai 40.000 euro da ultimo aggiornato con Determina dell'Amministratore Unico n. 5 del 12.02.2019;

Codice Etico e di Comportamento, adottato con delibera del C.d.A. del 04.4.2011 e da ultimo aggiornato con deliberazione dell'A.U. del 18.12.2020;

Norme disciplinari previste dal vigente CCNL Gas Acqua;

Regolamento per l'uso delle autovetture aziendali, adottato con delibera del C.d.A. del 02.9.2015;

Regolamento dell'Organismo di Vigilanza, approvato con deliberazione del C.d.A. del 22.12.2014;

Regolamento per l'utilizzo del sistema informatico, approvato con determina dell'A.U. n. 60 del 28.11.2019.

Procedura per la gestione dei flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza ex d.lgs. n. 231/2001, approvata con deliberazione dell'A.U. del 18.12.2020.



PARTE GENERALE



2. Veneto Acque: attività e reati presupposto

Veneto Acque S.p.A. ha modificato la attuale denominazione in data 5 ottobre 2004, con atto pubblico rep. 29069 del Notaio Chiaruttini di Venezia.

Come indicato nell'introduzione Veneto Acque S.p.a. è una società di diritto privato soggetta a direzione e coordinamento da parte del socio unico Regione Veneto.

Veneto Acque S.p.A. è altresì società a controllo pubblico ai sensi del d.lgs. n. 175/2016 (Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica).

La Società ha inoltre la qualità di in house della Regione del Veneto, e risulta iscritta all'elenco delle società in house gestito da ANAC ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 50/2016.

In forza di quanto previsto dall'art. 2 dello Statuto Sociale, da ultimo aggiornato in seguito a deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci del 20.05.2020, la società ha per oggetto:

- a) Progettazione, esecuzione e gestione degli interventi diretti alla realizzazione del Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto, (Mo.S.A.V.) di cui all'art. 6 della L.R. 27 aprile 2012 n. 27 e ss.mm.ii.
- b) Progettazione, realizzazione, gestione di reti/strutture ed ogni altra opera connessa, attinenti al servizio idrico integrato, nonché attività di supporto e coordinamento, di committenza e di approvvigionamento a favore di Enti e di Gestori del Servizio Idrico Integrato;
- c) Progettazione, realizzazione e gestione di interventi e opere volte alla protezione ed al monitoraggio dei corpi idrici superficiali e sotterranei;
- d) Attività in materia di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati di competenza pubblica. Attività di progettazione ed esecuzione di interventi sperimentali di bonifica e/o detossificazione, di studio in materia di bonifica; attività "in campo" quali indagini ambientali, piani di caratterizzazione, analisi di rischio, piani di monitoraggio e quant'altro in materia di bonifica, nonché attività di pronto intervento necessarie per evitare contaminazioni ambientali, il tutto anche all'interno dei siti di interesse nazionale ricadenti nel territorio della Regione Veneto;
- e) Servizi relativi alla gestione dei rifiuti speciali (pericolosi e non pericolosi), ivi incluse le attività di trasporto, trattamento e stoccaggio ed eliminazione dei rifiuti mediante operazioni di recupero o smaltimento rientranti in qualsiasi categoria di rifiuti speciali prevista dalla normativa vigente, nonché la costruzione, gestione, monitoraggio e dismissione dei relativi impianti;
- f) Attività di gestione di fanghi da depurazione, dall'escavo di canali portuali, terre e rocce da scavo, ivi compresa la progettazione, costruzione, gestione, monitoraggio e dismissione dei relativi impianti;
- g) Attività di studio, ricerca e sperimentazione, realizzazione e gestione di processi, tecnologie e impianti innovativi in campo ambientale, rilevanti sotto il profilo del risparmio energetico, dell'economia circolare e della green economy, ivi compresi servizi e
- h) Opere per la produzione di energia da fonti rinnovabili e dismissione dei relativi impianti;
- i) Servizi di manutenzione urbana connessi all'igiene e alla tutela del territorio, nonché attività di riqualificazione paesaggistica e ambientale;
- j) Progettazione, realizzazione e gestione di opere per la salvaguardia idrogeologica del territorio, ivi compresi interventi urgenti di protezione civile e di messa in sicurezza di strade, vie di comunicazioni ed infrastrutture viarie in genere;



- k) Progettazione ed esecuzione delle opere idrauliche di qualsiasi natura e classifica e degli interventi di difesa delle coste e degli ambienti costieri di cui all'art. 84 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11;
- l) Gestione di attività per l'assegnazione di contratti pubblici di qualsiasi natura ai sensi delle vigenti disposizioni normative e per l'esecuzione degli stessi, ivi comprese le attività di progettazione, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza di collaudo e del responsabile del procedimento;
- m) Attività di partecipazione e supporto tecnico-amministrativo a commissioni, comitati e strutture della Regione del Veneto e di altri soggetti pubblici;
- n) Funzioni amministrative, tecniche ed esecutive in materia di demanio idrico di competenza regionale, compresa l'applicazione e l'esazione dei canoni demaniali, e servizi connessi, relativamente ai beni del demanio idrico;
- o) Svolgimento di ogni altra attività connessa o collegata ai punti precedentemente indicati, inclusa l'attività di consulenza, studio e ricerca, purché a carattere non prevalente, il tutto nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ad iscritti a collegi, ordini ed albi professionali.

Sulla scorta delle attività effettivamente svolte dalla Società dalla data della sua costituzione e tenuto conto delle risultanze delle analisi di "Risk Self Assessment", condotte nel novembre 2008, il Modello di organizzazione adottato nel 2009 e successivamente aggiornato, contempla i reati di cui ai seguenti articoli del Dlgs. 231/2001:

- **Art. 24** - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture;
- **Art. 24bis** - Delitti informatici e trattamento illecito di dati
- **Art. 25** - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio. ;
- **Art. 25ter** - reati societari;
- **Art. 25quinqies** - delitti contro la personalità individuale;
- **Art. 25 septies** - Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- **Art. 25octies** - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché' autoriciclaggio;
- **Art. 25novies** - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore;
- **Art. 25undecies** - Reati Ambientali;
- **Art. 25quiquiesdecies** - Reati Tributari



3. Definizioni

Decreto:

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni;

Società:

Veneto Acque S.p.A.;

Modello:

Il presente modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, anche "MOG231";

Reati:

I reati indicati al precedente paragrafo 2 rilevanti per la responsabilità della Società alla luce del Risk Self Assessment intrapreso e come meglio indicati nelle rispettive sezioni della parte speciale del presente documento;

Amministratore Delegato

Direttore Generale.

Soggetti in posizione apicale:

Persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Società, nonché coloro che esercitano anche di fatto, la gestione e il controllo della stessa. Alla data di ultimo aggiornamento del presente documento essi sono il Responsabile dell'Ufficio Tecnico (**RT**) ed il Responsabile Legale e Ufficio Amministrativo (**RLA**);

Soggetti subordinati:

Coloro che sono sottoposti alla direzione e vigilanza dei soggetti in posizione apicale;

Destinatari del Modello:

I soggetti individuati al paragrafo 8 del presente Documento-Parte Generale, che sono tenuti al rispetto delle prescrizioni in esso previste;

Organismo di Vigilanza (OdV):

L'organismo previsto dal paragrafo 9 del presente Documento – Parte Generale.



4. Contesto normativo di riferimento

Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ha introdotto la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" per alcuni reati commessi nell'interesse o a vantaggio delle stesse, da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente e da persone sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

Il D.Lgs. 231/2001 ha così recepito, in materia di responsabilità delle persone giuridiche, alcune convenzioni internazionali precedentemente sottoscritte dall'Italia, in particolare la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea, la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione dei funzionari pubblici sia della Comunità Europea che degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Infatti, fino all'introduzione del D.Lgs. 231/2001, nell'attribuire le responsabilità per i reati commessi veniva applicato in esclusiva il principio di cui all'art. 27 della Costituzione, il quale recita che "La responsabilità penale è personale" e ciò impediva che detta responsabilità potesse investire anche le organizzazioni o le società in quanto persone giuridiche.

Oggi, dopo l'introduzione di tale decreto, anche le persone giuridiche sono soggette a responsabilità per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

Il Decreto, prevede, infatti, a carico dell'impresa, a seguito della commissione di specifici reati, una responsabilità amministrativa, da cui discendono sanzioni di carattere pecuniario e/o interdittivo, in relazione alla gravità degli illeciti commessi.

Secondo la nuova disciplina, le organizzazioni possono essere ritenute responsabili, e conseguentemente sanzionate, qualora i reati siano commessi da soggetti che si trovino in posizione apicale (persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della società), o sottoposti (persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra citati), e qualora tali reati siano stati commessi nell'interesse o a vantaggio della società stessa (art. 6, comma 1 D. Lgs. 231/2001).

La società non risponde, invece, se i predetti soggetti hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi (art. 5, comma 2 D. Lgs. 231/2001). La responsabilità amministrativa della società, infatti, è autonoma rispetto alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato.

Il Decreto si applica sia in relazione ai reati commessi in Italia, sia a quelli commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto (art. 4, comma 1).



5. Fattispecie di reato disciplinate dal D. Lgs. 231/2001 (alla data del 18.12.2020)

La Sezione III del D. Lgs. 231/2001 (artt. 24 ss.) richiama i reati per i quali è configurabile la responsabilità amministrativa in capo alla società per gli illeciti previsti dal codice penale, specificando l'applicabilità delle sanzioni per gli stessi.

Le tipologie di reato che il suddetto Decreto disciplina sono rispettivamente:

- Reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 24): indebita percezione di erogazioni pubbliche, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno allo Stato o di un ente pubblico, corruzione, concussione, malversazione. Da ultimo aggiornato dal d.lgs. n. 14 luglio 2020, n. 75, che ha inserito il reato di frode nelle pubbliche forniture;
- Delitti informatici e trattamento illecito di dati. (art. 24 bis): accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso ai sistemi informatici o telematici, diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informativo o telematico, intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche, installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche, etc.; (L. n. 48 del 18.3.2008);
- Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter);
- Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25) come riformato dalla L. n. 190 del 6.11.2012 e successivamente dalla l. n. 3 del 2019;
- Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis);
- Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis 1);
- Reati societari (25ter) come riformato dalla L. 190/2012 e dalla Legge del 27.5.2015 n. 69;
- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater);
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 - quater.1);
- Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinques);
- Abusi di mercato (art. 25-sexies): Reati di manipolazione del mercato e di abuso di informazioni privilegiate;
- Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies).
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25octies);
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies);
- Reati ambientali (art. 25 undecies) come inserito dal Dlgs. 121/2011 e riformato con Legge del 22.5.2015 n. 68. Sono previste plurime fattispecie di reato lesive, a titolo esemplificativo, del D.Lgs. 152/2006 (art. 137, 256, 257, 258, 259, 260, 260bis, 279) ma anche degli artt. 727bis c.p., 733bis c.p. nonché leggi speciali in relazione ai reati previsti dalla L. 150/92, L.549/93, D.Lgs. 2007/202.
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (25-duodecies) introdotto dalla L. 16.7.2012 n. 109;



- Reati di razzismo e xenofobia (art. 25terdecies) introdotto dalla legge 20 novembre 2017, n. 167;
- Reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (25quaterdecies) introdotto dalla 3 maggio 2019, n. 39;
- Reati tributari (art. 25quinqüesdecies) che contempla varie fattispecie di reato tra cui: False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.), False comunicazioni sociali su fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.), Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.), Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.), Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.), Aggiotaggio (art. 2637 c.c.), Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.), Impedito controllo (art. 2625 c.c.), Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.), Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità di vigilanza (art. 2638 c.c.), Illegale ripartizioni di utili e riserve (art. 2627 c.c.), Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.), Corruzione fra privati – art. 2635 c.c., Istigazione alla corruzione fra privati – art. 2635-bis c.c.
- Contrabbando (art. 25sexiesdecies) introdotto dal d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75.



6. Importanza dei modelli di organizzazione e di gestione

L'introduzione del Decreto Legislativo 231 dell'8 giugno 2001, come già espresso in premessa, prevede di imputare a carico della società e/o, più in generale, delle persone giuridiche una responsabilità amministrativa, a seguito della commissione di specifici reati nell'interesse o a vantaggio della società stessa, da soggetti apicali o sottoposti.

In riferimento a quanto sopra esposto, tuttavia, gli articoli 6 e 7 del succitato Decreto, prevedono forme di esonero dalla responsabilità amministrativa.

- L'art. 6 comma 1 prevede che "se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'art. 5 comma 1 (soggetti apicali o sottoposti), l'Ente non risponde se prova che:
 - a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
 - b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
 - c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
 - d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

Nel caso di reato commesso da soggetti apicali, sussiste in capo all'ente una presunzione di responsabilità dovuta al fatto che tali soggetti esprimono e rappresentano il centro decisionale e strategico della società. Tale presunzione, tuttavia, può essere superata se l'ente riesce a provare la esistenza delle suddette quattro condizioni di cui all'art. 6, comma 1, del D. Lgs. 231/2001. In quest'ultimo caso, pur esistendo la responsabilità personale in capo al soggetto apicale, la società non può essere considerata responsabile del reato compiuto, in quanto il Decreto in esame attribuisce un valore esimente ai modelli di organizzazione e gestione nella misura in cui questi ultimi risultino idonei a prevenire i reati di cui allo stesso e, al contempo, vengano efficacemente attuati da parte del Consiglio di Amministrazione degli organi Direzionali.

- L'art. 6 comma 2 prevede che "in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati i modelli di cui alla lettera a) del comma 1 devono rispondere alle seguenti esigenze:
 - a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
 - b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
 - c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
 - d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli; e introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

- O.D.V. (organismo vigilanza)



Il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, di curare il loro aggiornamento, deve essere affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. b).

Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b), del comma 1, possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente (Art. 6 comma 4). Vista la complessità e l'onerosità del modello organizzativo proposto, il legislatore ha previsto la possibilità per gli enti di piccole dimensioni (la cui definizione va ricercata più che in parametri quantitativi relativi all'entità del fatturato o al numero dei dipendenti, nell'essenzialità della struttura gerarchica e funzionale interna) di affidare all'organo dirigente le funzioni di vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli, nonché di provvedere al loro aggiornamento (cioè i compiti indicati all'art. 6, comma 1, lettera b).

Nelle società di capitali il

- a) collegio sindacale,
- b) il consiglio di sorveglianza
- c) comitato per il controllo della gestione

Possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b) (comma 4bis art. 6 come riformato L. 17.2.2012 n. 10).

- Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente (art. 7 Dlgs. 231/2001).

Allo stesso modo, l'art. 7 del D. Lgs. 231/2001 disciplina la responsabilità amministrativa della società per i reati commessi dai soggetti sottoposti, se la loro commissione è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o di vigilanza (comma 1 art. 7).

In ogni caso, l'inosservanza di detti obblighi è esclusa se l'ente prova di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (comma 2 art. 7) .

Il modello deve prevedere, in relazione alla

- a) natura
- b) alla dimensione dell'organizzazione
- c) al tipo di attività svolta,

Misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio (comma 3 art. 7).

L'efficace attuazione del modello richiede:

- a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
- b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello (comma 4 art. 7).



7. Apparato sanzionatorio (artt. 9 a 18 D. Lgs. 231/2001)

Gli articoli del D.Lgs. 231/2001 (da 9 a 18) descrivono ed elencano le sanzioni applicabili agli enti in forza della commissione del reato. Si riassumono alcuni elementi che indicano la conoscenza delle sanzioni in cui incorre l'Ente/Società al fine di apprestare il comportamento idoneo ad evitare la sanzione.

Si rimanda alla lettura completa degli articoli citati.

➤ **Sanzioni in generale (art. 9)**

Per quanto concerne l'apparato sanzionatorio, l'art. 9 del D.Lgs. 231/2001 prevede che per gli illeciti sopra descritti, per i quali sia attribuita alla società una responsabilità amministrativa, possano essere applicate le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato ovvero (art. 9 comma1):

- a) la sanzione pecuniaria (artt. da 10 a 12)
- b) le sanzioni interdittive (art. 13 ss.)
- c) la confisca (art. 19)
- d) la pubblicazione della sentenza (art. 18)

Le sanzioni interdittive (art. 9, comma 2) - declinate dagli articoli 13, 14, 15, 16, 17) sono, invece, rispettivamente:

- a) l'interdizione dell'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o la revoca della autorizzazioni, licenze, o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

➤ **Sanzioni amministrative pecuniarie (art. 10,11,12)**

Gli articoli 10,11,12 si occupano delle sanzioni amministrative pecuniarie.

In particolare, le sanzioni pecuniarie (art. 10) si applicano ogniqualvolta la società commetta un illecito amministrativo dipendente da reato, previsto dallo stesso decreto; esse vengono applicate per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille (l'importo di una quota va da un minimo di 258 euro ad un massimo di 1.549 euro) e non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

▪ Criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria (art. 11)

Ai fini della quantificazione delle quote il giudice deve considerare:

- a) la gravità del fatto;
- b) il grado della responsabilità della società;
- c) l'attività svolta dalla società per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

▪ Casi di riduzione della sanzione pecuniaria (art. 12)



Bisogna ricordare alcuni importanti casi di riduzione della sanzione che discendono dal comportamento dell'ente e dalla adozione del modello organizzativo dopo la commissione del reato ma prima della dichiarazione di apertura del dibattimento.

1. La sanzione pecuniaria è ridotta della metà e non può comunque essere superiore a euro 103.291 se:
 - a) L'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
 - b) Il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.
2. La sanzione è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:
 - a) L'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
 - b) È stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
3. Nel caso in cui concorrono entrambe le condizioni previste dalle lettere del precedente comma, la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi;
4. In ogni caso, la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a euro 10.329.

➤ **Sanzioni interdittive** (artt. da 13 a 19 D. Lgs. 231/2001)

Le sanzioni interdittive elencate dall'art. 9 comma 2 sopra citato sono disciplinate negli articoli da 13 a 19 del D.lgs. 231/2001.

L'art. 13 si occupa di indicare i criteri per la applicazione di tali sanzioni che denotano particolare gravità dell'azione della società.

Ed invero le sanzioni interdittive devono essere espressamente previste.

Si applicano quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- a) L'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- b) In caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni (art. 13 comma 2).

Le sanzioni interdittive non si applicano nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1.

▪ Criteri di scelta delle sanzioni interdittive (art. 14).

L'art. 14 si dedica ai criteri di scelta delle sanzioni interdittive che possono essere applicate anche congiuntamente (art. 14 comma 3).

La sanzione interdittiva deve colpire la specifica attività svolta dal soggetto ed essere idonea a prevenire illeciti del tipo di quello commesso (comma 1 art. 14).

Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può anche essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni (comma 2 art. 14).



L'interdizione dall'esercizio di un'attività è sanzione di particolare gravità ed il legislatore la subordina alla verifica che le altre sanzioni interdittive risultino inadeguate (art. 14 comma 4). Tale sanzione grave comporta:

- a) La sospensione ovvero
 - b) La revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell'attività.
- Commissario giudiziale (art. 15)

L'art. 15 offre la possibilità in certi casi di evitare la chiusura dell'attività.

Se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- a) L'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
- b) L'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

Nell'ambito dei compiti e dei poteri indicati dal giudice, il commissario cura l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Non può compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del giudice (comma 3).

Il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività viene confiscato (Comma 4).

La prosecuzione dell'attività da parte del commissario non può essere disposta quando l'interruzione dell'attività consegue all'applicazione in via definitiva di una sanzione interdittiva (comma 5).

- Sanzioni interdittive applicate in via definitiva (art. 16)

Può essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente ha tratto dal reato:

- a) Un profitto di rilevante entità;
- b) È già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività.

Il giudice può applicare all'ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni (comma 2).

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività e non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17 (comma 3).

In caso di inosservanza delle sanzioni interdittive, è prevista per il trasgressore la pena della reclusione dai sei mesi a tre anni.

- Riparazione delle conseguenze del reato (art. 17).



Prima della apertura del dipartimento e dunque dopo la commissione del reato il legislatore prevede alcune ipotesi in cui le sanzioni interdittive solamente non si applicano ovvero alla presenza delle seguenti condizioni:

- a) L'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- b) L'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- c) L'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.



8. Adozione del modello di organizzazione

Per quanto sopra esposto, la società a partecipazione regionale Veneto Acque S.p.A. ha ritenuto opportuno e conforme alle proprie politiche aziendali procedere all'adozione di un modello di organizzazione, gestione e controllo che risponda alle finalità e alle prescrizioni richieste dal presente decreto, ritenendo lo stesso essere un valido strumento di sensibilizzazione per tutti i dipendenti e amministratori della Società, affinché siano applicati i principi di trasparenza, correttezza gestionale, efficienza ed economicità.

Il modello elaborato riprende alcuni dei criteri chiave proposti dalle "Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001" approvate da Confindustria il 7 marzo 2002, e successivamente aggiornate al 31 marzo 2008.

Veneto Acque S.p.A. aggiorna il proprio modello e lo integra con i reati ambientali tenendo in conto anche le indicazioni offerte dalla Guardia di Finanza nel documento dedicato al Modello 231 dell'aprile 2012 nonché della circolare Assonime del 28.5.2012 n. 15.

Inoltre, la Regione del Veneto, in qualità di socio, con Delibera di Giunta n. 3966 del 11 dicembre 2007, ha ritenuto opportuno raccomandare alle società partecipate l'adozione dei suddetti modelli di organizzazione e gestione, prevedendo, ove necessario, la richiesta di convocazione dell'assemblea dei soci per la trattazione dell'argomento.

Nell'adempire a quanto sopra delineato e sulla base delle indicazioni poste dal legislatore, la società Veneto Acque S.p.A. ha inizialmente definito le "aree sensibili" o "a rischio", cioè le attività aziendali che concretamente sono esposte al rischio di commissione di uno dei reati chiamati dal D.Lgs. 231/2001. Successivamente, sono stati definiti i protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire, al fine di:

- Rendere consapevoli tutte le risorse umane facenti parte della struttura aziendale, sia di governo, sia esecutiva, che eventuali comportamenti illeciti possono comportare sanzioni penali ed amministrative sia per il singolo che per l'azienda;
- Garantire la correttezza dei comportamenti dell'azienda e delle persone che la rappresentano, nel completo rispetto della normativa esterna ed interna;
- Rafforzare i meccanismi di controllo, di monitoraggio e sanzionatori atti a contrastare la commissione di reati;
- Enfatizzare le scelte in materia di conformità, di etica, di trasparenza, di correttezza da sempre perseguite dalla società Veneto Acque S.p.A. e peraltro sancite dallo Statuto sociale.



9. Struttura del modello e protocolli organizzativi

Il presente modello di organizzazione si intende composto dal Sistema Organizzativo inteso come insieme di responsabilità, processi e prassi che disciplinano lo svolgimento delle attività operative, di controllo e di governo della società. Tale sistema si estrinseca in una serie di disposizioni che possono essere scritte e orali, di applicazione generale o limitate a categorie di soggetti od individui, permanenti o temporanee. I destinatari del presente documento, nello svolgimento delle rispettive attività, si devono pertanto attenere:

- alle disposizioni legislative e regolamentari, applicabili alle diverse fattispecie;
- allo Statuto sociale;
- alle norme generali emanate ai fini del D.Lgs. 231/2001;
- alla normativa interna, con particolare riferimento ai Regolamenti approvati dall'Organo Amministrativo.
- alle deliberazioni e determinazioni dell'Organo Amministrativo;
- alle disposizioni di servizio dei soggetti apicali;
- alle prassi in uso.



10. Attività sensibili

Per l'individuazione delle attività rischiose o sensibili ai sensi del D.Lgs. 231/01 si è provveduto ad effettuare un'analisi della struttura organizzativa della società Veneto Acque S.p.A., allo scopo di far emergere le aree di attività in cui, per contenuto e per interlocutori, vi sia la possibilità di commettere i reati richiamati dal suddetto decreto. In tale fase, ai fini dell'individuazione delle possibili fattispecie di reato, sono stati coinvolti i Responsabili delle diverse strutture operative, che per quanto di competenza, hanno delineato un quadro espressivo delle diverse attività e delle relative potenziali tipologie di illecito. Le risultanze dell'analisi, parte integrante del presente documento, sono state recepite dagli Organi direzionali, sottoposte all'approvazione del Consiglio di Amministrazione e costituiscono punto di riferimento per l'attività di controllo e di miglioramento dell'attuale assetto organizzativo. Per quanto concerne i soggetti apicali, particolarmente esposti ad alcune tipologie di reato per le specifiche responsabilità assegnate, la Società ritiene che con l'adozione del presente modello organizzativo e l'ulteriore conoscenza delle sanzioni eventualmente applicabili in caso di illecito, gli stessi attivino un processo di "autovalutazione" preventivo, di particolare efficienza operativa.



11. Destinatari del modello

Il presente modello si applica a:

- a) coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nella Società;
- b) dipendenti della Società;
- c) tutti coloro che eventualmente collaborano con la Società in forza di un rapporto di lavoro parasubordinato (collaboratori a progetto, prestatori di lavoro temporaneo, interinali, ecc.);
- d) coloro i quali, pur non appartenendo alla Società, operano su mandato o per conto della stessa (quali, ad esempio, promoter, agenti o consulenti);
- e) coloro che agiscono nell'interesse della Società in quanto legati alla Società da rapporti giuridici contrattuali o da altri accordi (quali, ad esempio, partner in joint venture o soci per la realizzazione o l'acquisizione di un progetto di business).

Per i soggetti di cui alle lettere d) ed e) l'organismo di Vigilanza determina le tipologie di rapporti giuridici con soggetti esterni alla Società, ai quali è opportuno applicare, in ragione della natura dell'attività svolta, le previsioni del modello. A tal fine, l'Organismo di Vigilanza determina altresì, le modalità di comunicazione del modello ai soggetti esterni.

Per le misure sanzionatorie, in caso di violazioni al modello da parte di soggetti esterni alla Società, si rinvia a quanto previsto al successivo paragrafo 10. Tutti i destinatari del modello sono tenuti a rispettare con la massima diligenza le disposizioni contenute nel modello e i suoi protocolli di attuazione.



12. Organismo di vigilanza

In attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 6, comma 1, lettera b) del Decreto, il quale prevede di affidare ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli organizzativi, nonché di provvedere al relativo aggiornamento, alla luce delle piccole dimensioni (art. 6, comma 4, del Decreto) e nonostante l'essenzialità della struttura gerarchica e funzionale interna, la Società ha ritenuto di valutare in sede di rinnovo del mandato per un Organismo di Vigilanza a composizione monocratica o plurima formata sino ad un massimo di tre professionisti scelti tra i membri del Collegio Sindacale e soggetti esterni alla Società.

La scelta del Consiglio di Amministrazione deve ricadere su soggetti che possano assolvere e garantire autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione nello svolgimento delle proprie funzioni di Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza, così costituito, è tenuto a:

- promuovere, coordinarsi con le funzioni aziendali competenti, idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione dei principi individuati nel modello 231/2001, definendo specifici programmi di informazione/formazione e comunicazione interna;
- redigere, almeno annualmente, una relazione scritta al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, che deve contenere quanto meno, le seguenti informazioni:
 - la sintesi delle attività e dei controlli svolti nell'anno dall'OdV;
 - eventuali problematiche sorte riguardo ai protocolli di attuazione delle disposizioni del modello;
 - eventuali nuove attività nell'ambito delle quali può essere commesso uno dei reati previsti dal Decreto;
 - il resoconto delle segnalazioni ricevute da soggetti interni ed esterni in ordine a presunte violazioni del modello e l'esito delle verifiche su dette segnalazioni;
 - le procedure disciplinari e le sanzioni eventualmente applicate dalla Società, con riferimento esclusivo alle attività a rischio;
 - una valutazione complessiva sul funzionamento e l'efficacia del modello con eventuali proposte di integrazioni, correzioni o modifiche di forma e di contenuto;
 - eventuali mutamenti del quadro normativo che richiedono un aggiornamento del modello;
 - un rendiconto delle spese sostenute ed una previsione di spesa per l'anno in corso.
- definire e comunicare a tutte le strutture aziendali le modalità con cui effettuare eventuali segnalazioni di comportamenti illeciti o in violazione del modello 231/2001;
- accertare e segnalare all'Organo Amministrativo, per gli opportuni provvedimenti, le violazioni del modello 231/2001 che possano comportare l'insorgere di responsabilità;
- proporre all'Organo Amministrativo l'adozione di eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti a seguito di violazioni del modello 231/2001;
- Per adempiere alle funzioni sopra descritte, l'Organismo di Vigilanza (art. 6, comma 2, lettera d):
 - accede a tutti i documenti e alle informazioni aziendali rilevanti per lo svolgimento delle funzioni ad esso attribuite;



- si avvale, previa richiesta all'Organo Amministrativo, di soggetti terzi di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del modello 231/2001;
- può richiedere ai dipendenti e collaboratori di fornire tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie necessarie per individuare aspetti connessi alle attività aziendali rilevanti ai sensi del modello organizzativo e per la verifica dell'effettiva attuazione dello stesso;
- riceve, periodicamente, i flussi informativi definiti e comunicati dalle strutture aziendali, i rapporti predisposti nell'ambito delle attività di controllo da funzioni interne e/o da soggetti esterni dei quali possano emergere fatti, atti, eventi ed omissioni con profili di criticità rispetto alle norme del decreto legislativo 231/2001.



13. Sistema disciplinare

Un ulteriore aspetto da considerare per l'effettività di applicazione del modello di organizzazione ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 231/2001, è la predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta imposte ai fini della prevenzione dei reati e, in generale, delle procedure interne previste dal Decreto stesso.

L'applicazione delle citate sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal modello di organizzazione sono assunte dalla Società in piena autonomia e indipendenza dalla tipologia di illecito che le violazioni stesse possano determinare.

La violazione dei principi di cui al presente modello di organizzazione, compromette il rapporto fiduciario esistente tra la società Veneto Acque S.p.A. ed i propri amministratori, dipendenti, soci, etc., pertanto tali violazioni saranno perseguite dalla Società incisivamente, con tempestività ed immediatezza, attraverso i provvedimenti disciplinari previsti di seguito, in modo adeguato e proporzionale.

Il mancato rispetto delle misure previste dal Modello viene valutato sotto il profilo disciplinare seguendo modalità differenti a seconda che si tratti di "soggetti sottoposti a direzione o vigilanza" (art. 5, comma 1, lett. b) ovvero di "soggetti apicali" (art. 5, comma 1, lett. a).

Per quanto concerne il personale dipendente dirigenziale e non, in caso di violazione dei protocolli previsti dal modello 231/2001 o di adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del modello stesso, si provvederà ad applicare le sanzioni irrogabili già previste dalla disciplina della contrattazione collettiva, rispettivamente per i dirigenti e per i lavoratori dipendenti.

Più nel dettaglio, l'art. 21 del vigente CCNL Gas Acqua (Accordo di rinnovo del 18.05.2017) prevede la sanzione della **sospensione da 1 a 10 giorni** per chi viola in modo non grave le procedure interne previste nel modello di organizzazione e gestione adottato ai sensi del D. Lgs. n. 231/01 o pone in essere un comportamento non conforme alle prescrizioni del modello.

Il medesimo art. 21 del CCNL prevede invece la sanzione del **licenziamento con preavviso** se il dipendente, nel violare le regole procedurali o di comportamento previste nel modello di organizzazione e gestione adottato ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, reca un danno all'azienda o pone in essere un comportamento diretto in modo univoco al compimento di un reato.

Infine, la stessa fonte legittima la sanzione del **licenziamento senza preavviso** al dipendente che, nel violare le regole procedurali o di comportamento previste nel modello di organizzazione e gestione adottato ai sensi del D. Lgs. n. 231/01, pone in essere un comportamento diretto in modo univoco ad arrecare danno all'azienda o a compiere un reato, tale da determinare a carico della stessa l'applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs. n. 231/2001.

Per quanto riguarda, invece, i componenti degli organi di amministrazione, la Società richiede, al momento dell'assunzione del mandato, l'impegno a rispettare e a dare attuazione alle disposizioni del Modello 231/2001, prevedendo in caso di violazione, l'adozione di opportuni provvedimenti.

Nel caso infine di violazioni dei protocolli previsti dal modello 231/2001 commesse da soggetti esterni, l'OdV informerà mediante relazione scritta l'Organo Amministrativo che valuterà le modalità per procedere all'accertamento della violazione.

In caso di violazioni gravi o reiterate, l'Organo Amministrativo, sentito il Responsabile per la gestione dell'operazione a rischio, applicherà le sanzioni ritenute più idonee in conformità alle disposizioni di legge e si potrà procedere all'immediata risoluzione del contratto od al recesso dello stesso, in tal senso i contratti stipulati con appaltatori, consulenti e collaboratori dovranno prevedere una apposita clausola



14. Verifiche periodiche

Il presente modello di organizzazione, gestione e controllo deve essere periodicamente riesaminato dall'Organismo di Vigilanza, precedentemente identificato, al fine di verificarne l'effettività, l'adeguatezza, il mantenimento nel tempo dei requisiti di efficacia e di funzionalità, curandone il relativo aggiornamento.

L'attività di verifica dovrà essere svolta sia sulle procedure esistenti, valutando l'effettiva applicazione del modello, sia sul comportamento dei destinatari, garantendo una coerenza tra questi e le disposizioni del modello stesso. A seguito delle verifiche summenzionate, viene stipulato un report da sottoporre all'attenzione del Consiglio di Amministrazione della Società, che evidenzia le possibili manchevolezze e suggerisca le eventuali azioni da intraprendere per migliorare il presente documento.

Gli aggiornamenti del presente modello organizzativo sono realizzati con cadenza minima biennale e comunque ogniqualvolta in cui:

- siano introdotti nel D.Lgs. 231/2001 nuovi reati di rilievo per le attività svolte dalla società Veneto Acque S.p.A.;
- la Società svolga nuove attività sensibili o attui significative modifiche organizzative;
- vi siano evidenti carenze nel presente modello che necessitano un tempestivo adeguamento.



15. Comunicazione e formazione

La Società si impegna a garantire la diffusione e la conoscenza effettiva del modello di organizzazione, gestione e controllo a tutti i dipendenti e ai soggetti con funzioni di gestione, amministrazione e controllo, attuali e futuri.

Il modello è comunicato attraverso i mezzi ritenuti più opportuni, purché idonei ad attestare l'avvenuta ricezione del modello da parte del personale della Società.

L'OdV determina le modalità di comunicazione del modello ai soggetti esterni alla Società destinatari del modello.

La Società si impegna ad attuare programmi di formazione, con lo scopo di garantire l'effettiva conoscenza del D. Lgs. 231/2001 e del modello da parte di tutti i dipendenti e dei membri degli organi sociali della Società.

La formazione è strutturata in relazione alla qualifica dei soggetti interessati e al grado di coinvolgimento degli stessi nelle attività sensibili indicate nel modello.



PARTE SPECIALE



Introduzione

La parte speciale del Modello di organizzazione, gestione e controllo definisce i principi e le regole di organizzazione, gestione e controllo che devono guidare la Società e tutti i destinatari dello stesso (soggetti apicali, soggetti sottoposti, coloro che agiscono nell'interesse della società, di seguito i "Destinatari") nello svolgimento delle attività nell'ambito delle quali possono essere commessi i reati.

In particolare, la parte speciale ha lo scopo di:

- indicare i principi di comportamento e le regole di organizzazione, gestione e controllo che la Società e tutti i Destinatari del Modello sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione dello stesso;
- fornire all'OdV gli strumenti per lo svolgimento dell'attività di controllo, verifica e monitoraggio.

Alla luce della natura della Società e della tipologia delle attività svolte, nell'ambito dei reati presupposto attualmente contemplati dal Decreto, ai fini del presente Modello si ritengono rilevanti le seguenti categorie di reato:

- **Art. 24** - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture;
- **Art. 24bis** - Delitti informatici e trattamento illecito di dati
- **Art. 25** - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio;
- **Art. 25ter** - reati societari;
- **Art. 25septies** - Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- **Art. 25octies** - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio;
- **Art. 25novies** - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore;
- **Art. 25undecies** - Reati Ambientali;
- **Art. 25quiquiesdecies** - Reati Tributari

Pertanto la presente parte speciale è costituita dalle seguenti quattro sezioni:

- **Sezione A** - Reati contro la Pubblica Amministrazione (**art. 24 e 25** del Decreto);
- **Sezione B** - Reati societari (**art. 25ter** del Decreto);
- **Sezione C** - Reati contro la persona (**art. 25septies** del Decreto);
- **Sezione D** - Reati ambientali (**art. 25undecies** del Decreto);
- **Sezione E** - Reati informatici, trattamento illecito di dati e violazioni del diritto d'autore, (**art. 24bis e art. 25novies** del Decreto);
- **Sezione F** - Reati tributari e autoriciclaggio (**Art. 25quiquiesdecies e art. 25octies** del Decreto).

Ciascuna sezione individua preliminarmente, alla luce dei risultati del processo di Risk Self Assessment effettuato, le cosiddette attività "sensibili", vale a dire le attività nello svolgimento



delle quali, in rapporto alle fattispecie di reato considerate rilevanti per la responsabilità della Società, è teoricamente possibile la commissione di un reato.

Sulla base di quanto osservato nel processo di mappatura delle attività sensibili ed alla luce dei controlli attualmente esistenti presso la Società, sono poi individuati i principi generali di comportamento e di prevenzione che devono governare l'organizzazione aziendale e disciplinare lo svolgimento dei controlli sulle operazioni eseguite nell'ambito delle attività sensibili.



PARTE SPECIALE
SEZIONE A

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
(Art. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001)



1. Introduzione

Veneto Acque ha introdotto ed implementato adeguate misure organizzative e gestionali di prevenzione della corruzione, estendendo l'ambito di applicazione del modello aziendale di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 ai reati considerati dalla Legge 190/2012, mediante l'adozione del Piano di Prevenzione della Corruzione (P.P.C.), avvenuta nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 12.1.2016. Il documento, ora denominato Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) è stato successivamente aggiornato con cadenza annuale, da ultimo con deliberazione dell'Amministratore Unico del 30.01.2020.

Il P.T.P.C.T. persegue nell'ambito delle strategie di prevenzione i seguenti tre obiettivi principali:

- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- aumentare la capacità di controllo e verifica circa la manifestazione dei reati;
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

La sottoposizione della Società alle disposizioni in materia di prevenzione dei reati aziendali di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, ha comportato che il piano anticorruzione fosse armonizzato ed integrato con i modelli di organizzazione e gestione del rischio alla luce del predetto D.Lgs. n. 231/01, secondo gli accorgimenti indicati dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) e dal relativo allegato 1.

Gli adempimenti previsti dal P.N.A. sono così sintetizzati:

- a. nomina di un Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (avvenuta con Determina dell'Amministratore Unico n. 19 del 10.11.2019);
- b. implementazione del MOG231 ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, attraverso l'adozione dell'aggiornamento annuale al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;
- c. adempimenti in materia di trasparenza ex d.lgs. n. 33/2013 (aggiornamento della Sezione Trasparenza del P.T.P.C.T.);
- d. misure relative all'inconferibilità di incarichi;
- e. misure relative all'incompatibilità;
- f. misure relative a commissioni, uffici e incarichi in caso di delitti contro la P.A.

Il P.T.P.C.T., costituisce apposito allegato al MOG 231 e presenta i seguenti contenuti minimi:

- **Individuazione e gestione dei rischi di corruzione:** analisi del contesto e della realtà organizzativa per individuare in quali aree o settori di attività e secondo quali modalità si potrebbero astrattamente verificare fatti corruttivi. Tra le attività esposte al rischio di corruzione vanno considerate in prima istanza quelle generali, tra cui quelle elencate dall'articolo 1, co 16, L.N. 190/2012 (appalti e contratti, autorizzazioni e concessioni, sovvenzioni e finanziamenti, selezione e gestione del personale), cui si aggiungono le aree specifiche individuate da ciascuna società in base alle proprie caratteristiche organizzative e funzionali (fra cui ad es. l'area dei controlli, l'area economico-finanziaria, l'area delle relazioni esterne e le aree in cui vengono gestiti i rapporti tra amministratori pubblici e soggetti privati). Ne consegue che in ciascun Piano è riportata una "mappa" delle aree a rischio e dei possibili fenomeni di corruzione, nonché l'individuazione delle misure di prevenzione;
- **Sistema di controlli:** valutazione del sistema dei controlli sul "modello 231", ove esistente, e con il suo adeguamento quando ciò si riveli necessario, ovvero l'introduzione di nuovi principi e strutture di controllo quando la società risulti sprovvista di un sistema



atto a prevenire rischi di corruzione. In ogni caso, è opportuno assicurare il coordinamento tra i controlli per la prevenzione dei rischi di cui al d.lgs. n. 231/2001 e quelli per la prevenzione di rischi di corruzione di cui alla l. n. 190/2012, nonché quello tra le funzioni del RPCT e quelle degli altri organismi di controllo, con particolare riguardo al flusso di informazioni a supporto delle attività svolte dal Responsabile;

- integrazioni al “**Codice etico o di comportamento**” già approvato ai sensi del d.lgs. 231/2001 oppure adozione di un apposito codice (laddove sprovvisti), attribuendo particolare importanza ai comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione dei reati di corruzione;
- **Inconferibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali:** previsione di un sistema di verifica della sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo a coloro che rivestono incarichi di amministratore (ex art. 1, co 2, lett. l) del d.lgs. n.39/2013) e a coloro cui sono conferiti incarichi dirigenziali;
- **Incompatibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali** previsione di un sistema di verifica della sussistenza di situazioni di incompatibilità nei confronti dei titolari di incarichi di amministratore (ex art. 1, co 2, lett. l) del d.lgs. n.39/2013) e a coloro cui sono conferiti incarichi dirigenziali;
- **Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici:** adozione delle misure organizzative necessarie a evitare l’assunzione di dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni, nei confronti delle società stesse (ex art. 53, co 16-ter del D.Lgs. 165/2001);
- **Formazione:** definizione dei contenuti, dei destinatari e delle modalità di erogazione della formazione, da integrare con eventuali preesistenti attività di formazione dedicate al “modello 231”;
- **Tutela del dipendente che segnala illeciti: (Whistleblowing):** le amministrazioni controllanti promuovono l’adozione di misure idonee a incoraggiare il dipendente a denunciare gli illeciti di cui viene a conoscenza nell’ambito del rapporto di lavoro;
- **Rotazione o misure alternative:** misura preventiva ritenuta particolarmente efficace per ridurre il rischio che uno stesso soggetto possa sfruttare un potere o una conoscenza nella gestione di processi caratterizzati da discrezionalità e da relazioni intrattenute con gli utenti per ottenere vantaggi illeciti. Essa implica una più elevata frequenza del turnover di quelle figure preposte alla gestione di processi più esposti al rischio di corruzione, ma comunque non deve tradursi nella sottrazione di competenze professionali specialistiche ad uffici cui sono affidate attività ad elevato contenuto tecnico;
- **Monitoraggio:** individuazione delle modalità, delle tecniche e della frequenza del monitoraggio sull’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, anche ai fini del loro aggiornamento periodico, avendo cura di specificare i ruoli e le responsabilità dei soggetti chiamati a svolgere tale attività (in primis il RPC).

In relazione alla possibile commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione, ai fini del presente Modello, per Pubblica Amministrazione si intendono tutti quei soggetti, pubblici o privati, che svolgono una funzione pubblica o un pubblico servizio. Tale categoria di reati comporta necessariamente un contatto o un rapporto con soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione, che possono essere distinti in pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

Il “**pubblico ufficiale**” è colui che “esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”.

Per “**funzione pubblica**” si intendono le attività disciplinate da norme di diritto pubblico che attengono alle funzioni legislative (Stato, Regioni, Province a statuto speciale, ecc.), amministrativa (membri delle amministrazioni statali e territoriali, Forze dell’Ordine, membri delle



amministrazioni sovranazionali - ad esempio, U.E.-, membri delle Authorities, dell'Antitrust, delle Camere di Commercio, membri di Commissioni Edilizie, collaudatori di opere pubbliche, periti del Registro Navale Italiano, ecc.), giudiziaria (Giudici, Ufficiali Giudiziari, organi ausiliari dell'Amministrazione della Giustizia quali curatori o liquidatori fallimentari, ecc.).

La funzione pubblica è caratterizzata dall'esercizio di:

- Potere autoritativo, cioè di quel potere che permette alla Pubblica Amministrazione di realizzare i propri fini mediante veri e propri comandi, rispetto ai quali il privato si trova in una posizione di soggezione. Si tratta dell'attività in cui si esprime il c.d. potere d'imperio, che comprende sia il potere di coercizione (arresto, perquisizione, ecc.) e di contestazione di violazioni di legge (accertamento di contravvenzioni, ecc.), sia i poteri di supremazia gerarchica all'interno di pubblici uffici;
- Potere certificativo è quello che attribuisce al certificatore il potere di attestare un fatto facente prova fino a querela di falso.

In sostanza, il pubblico ufficiale è colui che può formare o manifestare la volontà della pubblica amministrazione ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi. A titolo esemplificativo e non esaustivo si considerano Pubblici Ufficiali i membri delle amministrazioni statali e territoriali, i membri delle amministrazioni sovranazionali (ad esempio, dell'Unione Europea), i NAS, i membri delle Autorità di Vigilanza, i membri delle Forze dell'Ordine e della Guardia di Finanza, i membri delle Camere di Commercio, gli amministratori di enti pubblici economici; i membri delle Commissioni Edilizie, i Giudici, gli Ufficiali Giudiziari, gli organi ausiliari dell'Amministrazione della Giustizia (ad esempio, i curatori fallimentari).

L' "incaricato di un pubblico servizio" è invece colui che a qualunque titolo presta un pubblico servizio.

Il pubblico servizio è un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza di poteri tipici di questa ultima (poteri autoritativi e certificativi) e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

Per "pubblico servizio" si intendono:

- Le attività di produzione di beni e servizi di interesse generale e assoggettate alla vigilanza di un'Autorità Pubblica;
- Le attività volte a garantire i diritti della persona alla vita, alla salute, alla libertà, alla previdenza e assistenza sociale, all'istruzione, alla libertà di comunicazione ecc., in regime di concessione e/o di convenzione.

L'incaricato di pubblico servizio quindi svolge attività attinenti la cura di interessi pubblici o il soddisfacimento di bisogni di interesse generale assoggettate alla vigilanza di un'autorità pubblica. La giurisprudenza penalistica ha chiarito che l'inquadramento burocratico del soggetto nella struttura di un ente pubblico non costituisce criterio per riconoscere la qualifica di incaricato di pubblico servizio, poiché ciò che rileva è l'attività in concreto svolta dal soggetto. Pertanto, anche un privato o il dipendente di una società privata può essere qualificato quale incaricato di pubblico servizio quando svolge attività finalizzate al perseguimento di uno scopo pubblico e alla tutela di un interesse pubblico.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si considerano Incaricati di pubblico servizio i dipendenti del SSN, gli addetti all'ufficio cassa di un Ente pubblico, i dipendenti di Enti Ospedalieri, dell'ASL, dell'INAL, dell'INPS, i dipendenti di Aziende Energetiche Municipalità; i dipendenti di Banche, Uffici Postali, Uffici Doganali; i membri dei Consigli Comunali, i dipendenti delle Ferrovie dello Stato e della società Autostrade.



2. Reati rilevanti per la Società

Alla luce dell'analisi di Risk Self Assessment svolta ai fini della predisposizione del presente Modello, nell'ambito dei reati presupposto di cui agli articoli 24 e 25 del Decreto, così modificati dall'art. 1, comma 77, lettera a), Legge n. 190 del 2012, si considerano rilevanti per la Società i reati di seguito elencati.

- Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.): condotta di chi, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità.
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.): condotta di chi, salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640-bis c.p., mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.): condotta di chi commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali di cui all'art. 355 del c.p., ovvero previsti in un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità.
- Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico (art. 640 c.p., 2° comma, n. 1): condotta di chi, con artifizii o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare.
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (640-bis c.p.): si tratta della medesima condotta di cui al reato precedente, se posta in essere per ottenere contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.
- Concussione (art. 317 c.p.): condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio il quale, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318, 320 c.p.): condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio il quale, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319, 320 c.p.): condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio il quale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa.
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.): condotta costituita dai fatti di corruzione di cui agli art. 318 o 319 c.p., commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater): condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi



poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.): condotta di chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio denaro od altra utilità; a tale autore di reato si applicano le pene previste nelle tipologie di reato di cui sopra.
- Istigazione alla corruzione (art. 322, commi 1 e 2 c.p.): disciplina la condotta di chi offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio o ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata;
- Istigazione alla corruzione (art. 322, commi 3 e 4 c.p.): punisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri o per compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio.
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.): prevede che le disposizioni di cui agli art. 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche: 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee; 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio; 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale; 5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali; 5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali. Prevede inoltre che le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: 1) alle persone di cui sopra; 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.
- Traffico di influenze illecite (art. 346bis): punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione



all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. E' altresì punito chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

Per quanto attiene ai reati rilevanti per la Società in tema di anticorruzione ex L. 190/2012 si rinvia alla lettura nel Piano di prevenzione della corruzione (P.P.C.) allegato al presente Modello.

Si evidenzia che la legge n. 3/2019 ha stabilito la riduzione delle sanzioni interdittive nel caso in cui, prima della sentenza di primo grado, l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi (art. 25, comma 5bis del Decreto).



3. Identificazione delle attività sensibili

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, nell'ambito delle attività che implicano rapporti con pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio sono individuate, attraverso il processo di Risk Self Assessment condotto dalla Società, le seguenti attività sensibili in relazione ai reati di cui agli articoli 24 e 25 del Decreto.

1. Gestione della rendicontazione o della richiesta di erogazione dei contributi/corrispettivi previsti dai contratti in essere con la Regione Veneto o con altri soggetti pubblici;
2. Assegnazione e gestione di contratti pubblici e delle varianti nei lavori pubblici.
3. Rapporti con rappresentanti della Pubblica Amministrazione (anche nell'ambito di riunioni, conferenze di servizi, commissioni tecniche, comitati etc.)
4. Acquisizione per conto della Regione del Veneto di diritti reali nell'ambito di procedimenti espropriativi o di asservimento;
5. Operazioni di gestione delle verifiche ispettive da parte di Pubbliche Autorità.
5. Gestione dei pagamenti e delle note spese.
6. Operazioni di assunzione del personale.

Nel corso dell'attività di mappatura delle attività sensibili per i Reati contro la Pubblica Amministrazione si sono inoltre evidenziate le seguenti attività la cui esecuzione potrebbe, potenzialmente, rappresentare un mezzo per la commissione di un reato contro la Pubblica Amministrazione (c.d. attività strumentali):

- Gestione delle risorse finanziarie (es. poteri di disposizione su c/c bancario, assegni, ecc.);
- Gestione delle consulenze;
- Gestione delle note spese;
- Gestione del personale (es. assunzione, gestione previdenziale e fiscale, cessazione, categorie protette, part-time, stage, ecc.), anche attraverso il consulente esterno.



4. Principi generali di comportamento

Tutti i destinatari del Modello, nello svolgimento o nell'esecuzione delle operazioni afferenti alle attività sensibili indicate nel precedente paragrafo, adottano regole di comportamento conformi ai principi generali di comportamento di seguito elencati al fine di prevenire il verificarsi dei reati contro la Pubblica Amministrazione rilevanti per la Società e previsti dal Decreto.

E' fatto divieto a tutti coloro che, a vario titolo, agiscono per la società Veneto Acque S.p.A.:

- Offrire o promettere, anche per interposta persona, denaro, regali o benefici di qualsiasi natura a rappresentanti della Pubblica Amministrazione (a titolo esemplificativo: enti territoriali, autorità giudiziaria, comunità europea) o a loro parenti o affini, da cui possa conseguire un interesse o un vantaggio per la Società;
- Ricevere o accettare la promessa, anche per interposta persona, di denaro, benefici di qualsiasi natura o regali che non siano meri atti di cortesia commerciale (come omaggi o forme di ospitalità), purché di modico valore e comunque tali da non compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti, nel limite del valore di euro 150;
- Tenere qualsiasi condotta o comportamento volto a ottenere dalla Pubblica Amministrazione qualsiasi tipo di contributo, finanziamento o altra erogazione per mezzo di dichiarazioni e/o documenti non veritieri o per il tramite di informazioni omesse volte ad indurre in errore l'ente erogatore;
- Destinare a finalità diverse da quelle per le quali sono stati concessi contributi, sovvenzioni o finanziamenti o altra erogazione dello stesso tipo, ottenuti dallo Stato o da altro ente pubblico o dall'Unione Europea.

L'assunzione di ex impiegati della Pubblica Amministrazione, o di parenti o affini di rappresentanti della stessa, è soggetta all'attenta valutazione da parte delle funzioni a ciò deputate, anche in applicazione dell'art. 53, comma 16ter, del d.lgs. n. 165/2001.

La Società richiede a tutti coloro che, a vario titolo, agiscono:

- (i) nella gestione delle attività di acquisizione delle aree da destinare alla realizzazione delle infrastrutture,
- (ii) nei rapporti con gli appaltatori per verifiche sulle prestazioni affidate e per la stipula di contratti e convenzioni per l'esecuzione dei lavori,

Di tenere una condotta integra, corretta e trasparente nel pieno rispetto degli impegni, dei regolamenti interni, tra cui il presente Modello, e delle normative vigenti. A tal fine ciascun dipendente deve impegnarsi ad avere la migliore conoscenza possibile delle normative applicabili in relazione alla propria attività e delle responsabilità derivanti dalla violazione delle stesse.

Tali principi hanno guidato la redazione e l'aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza.



5. Principi generali di prevenzione

Nell'ambito di tutte le operazioni afferenti alle attività sensibili individuate nel paragrafo 3 di questa Sezione, devono essere osservati i seguenti principi:

- La formazione e l'attuazione delle decisioni della Società rispondono ai principi e alle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge, nello Statuto della Società e ai principi generali di comportamento sopra menzionati;
- Le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo all'interno della Società sono individuate per iscritto;
- Le mansioni dei dipendenti della Società sono formalizzate per categoria di appartenenza;
- Le fasi di formazione ed i livelli autorizzativi degli atti della Società sono sempre documentati e ricostruibili;
- L'assegnazione e l'esercizio dei poteri, anche di firma, nell'ambito di un processo decisionale è congruente con le posizioni di responsabilità e con la rilevanza e/o la criticità delle sottostanti operazioni economiche;
- La conoscenza da parte dei soggetti esterni del sistema di deleghe di poteri e di procure è garantito da strumenti di comunicazione e di pubblicità adeguati;
- Non vi è identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono dare evidenza contabile e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dal presente Modello;
- L'accesso alle banche dati della Società è conforme al D. Lgs. n. 196 del 2003 ed al Regolamento UE n. 679/2016;
- I documenti riguardanti la formazione delle decisioni e l'attuazione delle stesse sono archiviati e conservati a cura della funzione competente. L'accesso ai documenti già archiviati è consentito solo alle persone autorizzate, al Collegio Sindacale e all'Organismo di Vigilanza;
- Tutte le forme di liberalità finalizzate a promuovere le attività o l'immagine della Società sono autorizzate, giustificate e documentate, nei limiti delle direttive della Regione del Veneto

Inoltre per tutte le operazioni relative alle attività sensibili individuate nel paragrafo 3 di questa Sezione, viene considerato quale **responsabile interno** per l'attuazione dell'operazione, salvo diversa indicazione, **il responsabile per la gestione dell'operazione a rischio considerata**.

Il responsabile interno, secondo le modalità previste dalla Procedura per la gestione dei flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza ex d.lgs. n. 231/2001:

- Informa periodicamente l'Organismo di Vigilanza dei fatti rilevanti relativi alle operazioni a rischio;
- Informa tempestivamente l'Organismo di Vigilanza di qualunque criticità o conflitto di interessi sorto nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- Interpella l'Organismo di Vigilanza in tutti i casi di inefficacia, inadeguatezza o difficoltà di attuazione dei principi di prevenzione al fine di ottenere chiarimenti in merito agli obiettivi e alle modalità di prevenzione previste dal Modello.

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la Trasparenza, effettua anch'esso le verifiche previste dal P.T.P.C.T., al fine del rispetto dei principi sopra elencati.



6. Procedure di gestione e controllo

1. Per le operazioni di **rendicontazione o di richiesta di erogazione dei contributi/corrispettivi previsti dai contratti in essere con la Regione Veneto o con altri soggetti pubblici.**

Soggetti coinvolti:

- Responsabile Uff. Amministrativo (RLA)
- Responsabile Uff. Tecnico (RT);
- Direttore Generale e/o Amministratore Unico (DG/AU);
- Dipendenti della Società

Procedure di gestione e controllo:

- Il RLA, avvalendosi della collaborazione del personale afferente all'ufficio amministrativo e del consulente contabile esterno, predispone la documentazione costituita dalle fatture e/o da altra documentazione contabile riferite alla convenzione nel cui ambito è reso disponibile il contributo o è prevista o è stato erogato il corrispettivo, verificando che si riferisca alla convenzione specifica e allega ad ogni fattura copia del bonifico bancario attestante l'avvenuto pagamento;
- Il RT (se Responsabile del Procedimento) attesta la veridicità e completezza della documentazione e delle dichiarazioni rese;
- Il RLA trasmette la documentazione alla Regione o al committente e ne riferisce al DG/AU;
- Il RLA verifica l'incasso del contributo/corrispettivo e sovrintende alla registrazione contabile delle operazioni suddette;
- Il Revisore Legale, avente compito istituzionale di controllo contabile, a sua volta verifica la regolarità della tenuta della contabilità;
- Attraverso i controlli di cui ai precedenti punti si verifica che le risorse finanziarie ottenute come contributo, sovvenzione o finanziamento pubblico siano destinate esclusivamente alla realizzazione delle opere previste dalla concessione e per le quali specificamente il contributo è stato erogato e che siano maturati i presupposti per la richiesta di erogazione dei corrispettivi previsti nelle convenzioni con la Regione del Veneto o con altri committenti.

2. Operazioni di **assegnazione e gestione di contratti pubblici e delle varianti nei lavori pubblici.**

Soggetti coinvolti:

- Responsabile Uff. Amministrativo (RLA)
- Responsabile Uff. Tecnico (RT);
- Direttore Generale e/o Amministratore Unico (DG/AU);
- Dipendenti della Società.

Procedure di gestione e controllo:



- I soggetti coinvolti applicano le disposizioni del d.lgs. n. 50/2016, del Regolamento aziendale in materia di affidamenti sotto il valore di 40.000 euro, nonché le normative in materia di affidamento e gestione di contratti pubblici.
- Il RT, avvalendosi del personale dell'Ufficio Tecnico, predispone la documentazione di gara o la documentazione necessaria all'affidamento del contratto;
- La predetta documentazione è verificata dal RLA e/o da un consulente legale esterno;
- L'adozione di un Modello MOG231 deve essere richiesta quale requisito di preferenza/ammissione di concorrenti alla gara;
- Deve essere richiesto all'aggiudicatario l'impegno al rispetto delle previsioni del presente Modello di Organizzazione e Gestione che deve essere reso disponibile anche mediante indicazione del link al sito istituzionale di Veneto Acque;
- Nel caso di affidamenti di valore inferiore ai 1.000 euro si procede con semplice redazione di un modulo d'ordine;
- Nel caso di affidamenti di valore superiore ai 1.000 euro è necessaria la predisposizione di una apposita determina del DG/AU, redatta secondo le norme di legge e le procedure interne;
- Gli atti di gara per importi superiori alla somma di euro 40.000 sono approvati dal DG/AU o dal RUP se da questi nominato e delegato;
- I contratti di affidamento, conclusi nelle forme di legge, sono sottoscritti fino all'importo di euro 40.000 dal RLA/RT, per importi superiori dal DG/AU;
- Le varianti sono gestite nel rispetto delle previsioni di legge, il RUP comunica al DG/AU l'esito dei relativi procedimenti;
- Il Collegio Sindacale ha facoltà di verificare, nel modo ritenuto più opportuno, le Determinazioni di assegnazione di contratti pubblici e la documentazione correlata, dando atto degli esiti di tale verifica nei verbali di pertinenza;
- L'Organismo di Vigilanza consulta ogniqualvolta ne sussistono le motivazioni i soggetti apicali della Società coinvolti in questa attività, affinché riferiscano in merito alle iniziative intraprese o in corso.

3. Rapporti con rappresentanti della Pubblica Amministrazione (anche nell'ambito di riunioni, conferenze di servizi, commissioni tecniche, comitati etc.)

Soggetti coinvolti:

- Responsabile Uff. Amministrativo (RLA)
- Responsabile Uff. Tecnico (RT);
- Direttore Generale e/o Amministratore Unico (DG/AU);
- Dipendenti della Società.

Procedure di gestione e controllo:

- I rapporti con i rappresentanti di pubbliche amministrazioni sono esclusivamente di natura istituzionale.



- Sono titolati ad intrattenere rapporti di natura istituzionale con rappresentanti delle p.a. esclusivamente il DG/AU il RLA/RT o i soggetti da questi espressamente delegati per iscritto e per singoli adempimenti.
- I rapporti con i rappresentanti delle p.a. sono funzionali alla partecipazione istruttoria ai processi decisionali che spettano alle amministrazioni di appartenenza.
- Gli incontri con i rappresentanti delle p.a. sono documentati per iscritto da mail, verbali, resoconti.
- Il RLA/RT o i dipendenti delegati riferiscono al DG/AU in merito all'esito delle interlocuzioni o della partecipazione a riunioni, comitati, conferenze etc.
- Il RLA riferisce all'Organismo di Vigilanza in merito all'andamento generale dei procedimenti amministrativi di competenza di p.a. terze che coinvolgono la Società, l'OdV ha facoltà di richiedere documentazione a riguardo.

4. Acquisizione per conto della Regione del Veneto di diritti reali nell'ambito di procedimenti espropriativi o di asservimento.

Soggetti coinvolti:

- Responsabile Uff. Amministrativo (RLA)
- Responsabile Uff. Tecnico (RT);
- Direttore Generale e/o Amministratore Unico (DG/AU);
- Dipendenti della Società.

Procedure di gestione e controllo:

- La Società agisce quale autorità espropriante delegata per conto della Regione del Veneto, applicando quanto previsto dal DPR n. 327/2001 e ss.mm.ii.
- I Piani particellari di esproprio sono redatti dal progettista incaricato ed approvati con il progetto dell'opera dall'autorità competente.
- Il RT (con funzione di RUP) istruisce con la collaborazione del personale degli Uffici Tecnico e Amministrativo e se necessario di collaboratori esterni, le procedure per il riconoscimento delle indennità espropriative, di asservimento, nonché per gli eventuali indennizzi.
- Tutte le somme da riconoscere ai proprietari sono determinate sulla base delle vigenti disposizioni ed accompagnate da apposita relazione/perizia di un tecnico abilitato (anche dipendente della società), laddove sia necessario considerare elementi non definiti nei piani particellari approvati
- Il RLA verifica il procedimento ed autorizza la liquidazione delle somme riconosciute agli aventi diritto a titolo di acconto e di saldo.
- Il DG/AU sottoscrive i decreti di esproprio/asservimento.
- Il RLA cura l'aggiornamento del repertorio dei decreti.
- Il Collegio Sindacale ha facoltà di visionare e verificare i decreti di esproprio ed a campione, le modalità di determinazione di singole indennità.



5. Operazioni di gestione delle verifiche ispettive da parte di Pubbliche Autorità.

Soggetti coinvolti:

- Responsabile Uff. Amministrativo (RLA)
- Responsabile Uff. Tecnico (RT);
- Direttore Generale e/o Amministratore Unico (DG/AU).

Procedure di gestione e controllo:

- o Alle ispezioni giudiziarie, tributarie o amministrative partecipa, laddove possibile il DG/AU o, in caso di indisponibilità, il RLA o il RT;
- o A conclusione dell'ispezione è redatto apposito verbale;
- o Il DG/AU informa il RLA, se non presente alle operazioni, il quale procede a dare notizia all'Organismo di Vigilanza ed al Collegio Sindacale dell'inizio del procedimento di ispezione, trasmettendo altresì copia dei verbali del procedimento ispettivo e di eventuali successive comunicazioni da parte dell'Autorità;
- o Copia dei verbali di ispezione sono conservata a cura del RLA.

6. Gestione dei pagamenti e delle note spese.

Soggetti coinvolti:

- Responsabile Uff. Amministrativo (RLA)
- Responsabile Uff. Tecnico (RT);
- Direttore Generale e/o Amministratore Unico (DG/AU);
- Dipendenti della Società.

Procedure di gestione e controllo:

- o I pagamenti effettuati dalla Società devono riguardare unicamente le imposte, i corrispettivi contrattualmente stabiliti per l'esecuzione di opere, servizi e forniture assegnati a norma di legge, i corrispettivi per prestazioni di lavoro dipendente ed i compensi degli organi societari;
- o I pagamenti di qualsivoglia importo, comunque in esecuzione di contratti stipulati per iscritto, sono autorizzati dal RLA, previa attestazione da parte del Responsabile Unico del Procedimento dell'avvenuta esecuzione della prestazione e/o del maturare dei presupposti per l'erogazione di acconti/anticipazioni, anche mediante apposita autorizzazione al pagamento;
- o I pagamenti, salvo la piccola cassa per importi fino a 150,00 euro, sono effettuati con strumenti tracciabili (bonifico bancario, carte prepagate, carta di debito, carta di credito);
- o Degli acquisti di piccola cassa dovrà essere mantenuta idonea documentazione giustificativa, sottoscritta dal soggetto che gestisce i pagamenti e dal RLA;
- o Prima di effettuare i pagamenti il RLA, avvalendosi dei dipendenti afferenti l'Ufficio Amministrativo, verifica la sussistenza dei requisiti di legge;



- Il RLA monitora la registrazione e la corretta imputazione contabile dei pagamenti ad opera del consulente contabile;
- Il RLA riferisce periodicamente al DG/AU ed al Collegio Sindacale sull'andamento di Cassa; il rimborso delle spese sostenute da parte del personale della Società o dai componenti degli organi societari deve essere richiesto attraverso la compilazione di modulistica specifica e solo previa produzione di idonea documentazione giustificativa delle spese sostenute, nelle forme previste dalla normativa vigente.

7. Operazioni di assunzione del personale.

Soggetti coinvolti:

- Responsabile Uff. Amministrativo (RLA)
- Direttore Generale e/o Amministratore Unico (DG/AU);
- Dipendenti della Società.

Procedure di gestione e controllo:

- Le operazioni di selezione avvengono nel rispetto del Regolamento Aziendale conforme al disposto dell'art. 35, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001, previa autorizzazione della Regione del Veneto;
- Le valutazioni dei candidati devono essere formalizzate in apposita documentazione di cui è garantita l'archiviazione a cura del RLA;
- L'AU/DG informa il Collegio Sindacale in merito alle nuove assunzioni.

In casi di particolare urgenza nella formazione o nell'attuazione di una decisione, sono ammesse eventuali deroghe al rispetto delle prescrizioni contenute nella presente Sezione, purché di tale deroga sia data immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza verifica che i comportamenti aziendali diano piena attuazione ai principi e alle prescrizioni contenute nella presente Sezione. La presente Sezione e i principi che ne danno attuazione sono costantemente aggiornati, anche su proposta o segnalazione dell'Organismo di Vigilanza, al fine di garantire il raggiungimento delle finalità del presente Modello.

L'adozione delle procedure di gestione e controllo sopra indicate ed adottate dal presente MOG231, costituiscono presidi assunti dalla Società al fine di prevenire la commissione dei reati presupposto di cui agli art. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001.



PARTE SPECIALE
SEZIONE B

REATI SOCIETARI
(Art. 25ter del D.Lgs. 231/2001)



7. Reati rilevanti per la Società

Alla luce dell'analisi di Risk Self Assessment svolta ai fini della predisposizione del presente Modello, nell'ambito dei reati presupposto di cui all'art. 25-ter del Decreto, così come modificato dalla Legge del 27.5.2015, n. 69, si considerano rilevanti per la Società i reati di seguito elencati.

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.): Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.): salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.
- Non punibilità per particolare tenuità (art. 2621-ter c.c.): ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis.
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.): condotta degli amministratori i quali, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simultaneamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli.
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.): condotta degli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.): condotta degli amministratori i quali, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge; ovvero condotta degli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.): condotta degli amministratori i quali, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni, cagionando danno ai creditori.
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.): condotta degli amministratori e dei soci conferenti i quali, anche in parte, formano o aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante (i) attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore



all'ammontare del capitale sociale, (ii) sottoscrizione reciproca di azioni o quote, (iii) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.): condotta di chi, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.



8. Identificazione delle attività sensibili

Attraverso un processo di Risk Self Assessment effettuato dalla Società, ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono state individuate le seguenti attività sensibili in relazione ai reati di cui all'art. 25-ter del Decreto:

- Rilevazione, registrazione e rappresentazione delle attività d'impresa nelle scritture contabili, nelle valutazioni e stime di bilancio, nelle relazioni ed in altri documenti contabili, anche attraverso i consulenti contabili esterni
- Aggiornamento del piano dei conti, anche attraverso il consulente esterno
- Gestione degli aspetti fiscali, anche attraverso i consulenti contabili esterni
- Gestione, documentazione, archiviazione e conservazione delle informazioni relative all'attività d'impresa anche attraverso i consulenti contabili esterni
- Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale
- Gestione dei rapporti con il soggetto incaricato della Revisione Legale



9. Principi generali di comportamento

Tutti i Destinatari del Modello, nello svolgimento o nell'esecuzione delle operazioni afferenti alle attività sensibili, indicate nel precedente paragrafo, adottano regole di comportamento conformi ai principi generali di comportamento di seguito elencati al fine di prevenire il verificarsi dei reati societari rilevanti per la Società e previsti dal Decreto.

In particolare:

- è fatto obbligo di tenere comportamenti trasparenti e corretti, nel pieno rispetto delle norme di legge, dello Statuto e dei principi del presente Modello, ponendo la massima attenzione ed accuratezza nell'acquisizione, elaborazione ed illustrazione dei dati e delle informazioni che rappresentano l'attività di impresa. Pertanto è fatto divieto, in via esemplificativa: (i) di alterare i dati e le informazioni destinati alla predisposizione del bilancio (es. aggiornamento del piano dei conti, anche attraverso i consulenti esterni); (ii) di illustrare i dati e le informazioni in modo da fornire una rappresentazione non corrispondente all'effettivo giudizio maturato sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società sull'evoluzione della sua attività;
- è fatto obbligo di assicurare sempre il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge e dallo Statuto, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare. Pertanto è fatto divieto, in via esemplificativa, (i) di determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare; (ii) di porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che, in altro modo, ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo da parte del Collegio Sindacale;
- è fatto obbligo di assicurare la tempestiva formalizzazione delle attività assembleari e degli altri organi societari;
- è fatto obbligo di assicurare la regolare formazione, tenuta e conservazione di tutta la rilevante documentazione societaria, contabile e fiscale;
- è fatto obbligo di osservare scrupolosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, anche nell'ambito dell'effettuazione di operazioni straordinarie, agendo sempre nel pieno rispetto delle procedure aziendali, al fine di non ledere le garanzie per i creditori o i terzi in generale.



10. Principi generali di prevenzione

Nell'ambito di tutte le operazioni che concernono le attività sensibili individuate nel paragrafo 2 di questa Sezione, devono essere osservati i seguenti principi:

- la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società rispondono ai principi e alle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge, nello Statuto della Società e nel presente Modello;
- le fasi di formazione e i livelli autorizzativi degli atti della Società sono sempre documentati e ricostruibili;
- il sistema di deleghe di poteri e di procure è coerente con le responsabilità assegnate e con la rilevanza e/o la criticità delle sottostanti operazioni economiche;
- la conoscenza da parte dei soggetti esterni del sistema di deleghe di poteri e procure è garantito da strumenti di comunicazione e di pubblicità adeguati;
- non vi è identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che ne devono dare evidenza contabile e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dai principi del presente Modello;
- la scelta di consulenti esterni avviene sulla base di requisiti di professionalità, indipendenza e competenza;
- i sistemi di remunerazione premianti ai dipendenti e collaboratori risponde a obiettivi realistici e coerenti con le mansioni e l'attività svolta e con le responsabilità affidate;
- l'accesso alle banche dati della Società è conforme al Regolamento UE 2016/679 e alle disposizioni applicabili del D. Lgs. n. 196 del 2003 e successive modifiche e integrazioni.

Inoltre, per tutte le operazioni a rischio afferenti alle attività sensibili individuate nel paragrafo 2 di questa Sezione, viene considerato quale responsabile interno per l'attuazione dell'operazione ai fini del Modello, salvo diversa indicazione, il responsabile per la gestione dell'operazione a rischio considerata, cui compete il monitoraggio delle attività dei consulenti esterni contrattualmente incaricato.

Il responsabile interno, secondo le modalità previste dalla Procedura per la gestione dei flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza ex d.lgs. n. 231/2001:

- informa periodicamente l'Organismo di Vigilanza dei fatti rilevanti relativi alle operazioni a rischio;
- informa tempestivamente l'Organismo di Vigilanza di qualunque criticità o conflitto di interessi sorto nell'ambito delle operazioni a rischio di cui alla presente Sezione B;
- interpella l'Organismo di Vigilanza in tutti i casi di inefficacia, inadeguatezza o difficoltà di attuazione dei principi di prevenzione al fine di ottenere chiarimenti in merito agli obiettivi e alle modalità di prevenzione previste dal Modello.



11. Procedure di gestione e controllo

A) Operazioni di **rilevazione, registrazione e rappresentazione delle attività d'impresa nelle scritture contabili, nelle valutazioni e stime di bilancio, nelle relazioni ed in altri documenti contabili, nonché per l'aggiornamento del piano dei conti**

Soggetti coinvolti:

- Responsabile Uff. Amministrativo (RLA)
- Responsabile Uff. Tecnico (RT);
- Direttore Generale e/o Amministratore Unico (DG/AU);
- Dipendenti della Società
- Consulenti

Procedure di gestione e controllo:

- o i soggetti incaricati delle operazioni e delle registrazioni contabili provvedono alle operazioni di competenza con tempestività e nel rispetto delle procedure interne, con il supporto dei consulenti esterni, riferendo al RLA;
- o tutte le operazioni di rivelazione e registrazione delle attività di impresa devono essere effettuate con correttezza e nel rispetto dei principi di veridicità chiarezza e completezza;
- o la rilevazione, la trasmissione e l'aggregazione delle informazioni contabili finalizzate alla predisposizione delle comunicazioni sociali deve avvenire in modo che sia sempre garantita la tracciabilità dei singoli passaggi del processo di formazione dei dati e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- o chiunque ne sia a conoscenza deve segnalare eventuali situazioni anomale all'Organismo di Vigilanza;
- o eventuali modifiche alle poste di bilancio o ai criteri di contabilizzazione delle stesse devono essere autorizzate dall'AU/DG e segnalate al Collegio Sindacale;
- o la bozza di bilancio e degli altri documenti contabili devono essere messi a disposizione dell'AU e del Collegio Sindacale con ragionevole anticipo rispetto alla riunione ove ne è prevista l'approvazione

B) Operazioni di **gestione, documentazione, archiviazione e conservazione delle informazioni relative all'attività d'impresa**

Soggetti coinvolti:

- Responsabile Uff. Amministrativo (RLA)
- Responsabile Uff. Tecnico (RT);
- Direttore Generale e/o Amministratore Unico (DG/AU);
- Dipendenti della Società
- Consulenti

Procedure di gestione e controllo:

- o i documenti riguardanti la formazione delle decisioni che governano le operazioni delle attività sensibili sopra indicate, nonché quelli che danno attuazione alle



decisioni devono essere archiviati e conservati a cura della funzione competente per ciascuna operazione;

- o l'accesso ai documenti già archiviati deve essere consentito solo alle persone autorizzate, al Collegio Sindacale, al Revisore Legale e all'Organismo di Vigilanza;
- o chi fornisce o riceve informazioni sulla Società o sulle sue attività è tenuto a garantirne la sicurezza e la completezza;
- o la funzione alla quale sia legittimamente richiesta un'informazione, la fornisce in tempi ragionevoli, attestando, ove possibile, la completezza e la veridicità delle informazioni rese o indicando i soggetti che possono fornire tale attestazione;
- o la trasmissione delle informazioni nell'ambito della Società ed a soggetti terzi, quali consulenti esterni, deve avvenire solo attraverso mezzi che garantiscano la sicurezza della trasmissione e il rispetto del principio di riservatezza delle informazioni;

C) Operazioni relative alla gestione degli aspetti fiscali.

Soggetti coinvolti:

- Responsabile Uff. Amministrativo (RLA)
- Responsabile Uff. Tecnico (RT);
- Direttore Generale e/o Amministratore Unico (DG/AU);
- Dipendenti della Società
- Consulenti

Procedure di gestione e controllo:

- o la trasmissione di dati della Società all'Amministrazione finanziaria deve sempre essere autorizzata dall'AU/DG;
- o le dichiarazioni fiscali sono effettuate con il supporto di consulenti dotati della necessaria professionalità;
- o ogni adempimento fiscale che possa contemplare margini di incertezza deve essere approfondito con il supporto di consulenti dotati della necessaria professionalità e/o ricorrendo ad appositi interpellanti laddove non si dispongano di interpretazioni sufficientemente consolidate.

D) Operazioni di gestione delle consulenze, anche con specifico riguardo alle consulenze nell'ambito delle materie di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3:

Soggetti coinvolti:

- Responsabile Uff. Amministrativo (RLA)
- Direttore Generale e/o Amministratore Unico (DG/AU); - Dipendenti della Società

Procedure di gestione e controllo:

- o i consulenti esterni devono essere scelti in base ai requisiti di professionalità, indipendenza e competenza;
- o l'incarico a consulenti esterni deve essere conferito per iscritto con indicazione del compenso pattuito o dei criteri per determinarlo e del contenuto della prestazione;
- o i contratti che regolano i rapporti con consulenti devono prevedere apposite clausole che richiamino gli adempimenti e le responsabilità derivanti dal Decreto,



richiedano il rispetto del presente Modello ed indichino le conseguenze di eventuali violazioni allo stesso;

- o al momento della stipula di contratti o di accordi con terze parti, la Società comunica ai suoi interlocutori il proprio Modello o un suo estratto;
- o non devono essere corrisposti compensi, provvigioni o commissioni a consulenti in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società o non conformi all'incarico conferito, alle condizioni o alle prassi esistenti sul mercato.

E) Operazioni relative alla gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e con il Revisore Legale.

Soggetti coinvolti:

- Responsabile Uff. Amministrativo (RLA)
- Direttore Generale e/o Amministratore Unico (DG/AU);
- Dipendenti della Società

Procedure di gestione e controllo:

- o il responsabile della funzione a cui è richiesta un'informazione da parte del Collegio Sindacale/Revisore Legale deve provvedere con tempestività e verificare la completezza, inerenza e correttezza della documentazione trasmessa;
- o le richieste e le trasmissioni di dati e informazioni, nonché ogni rilievo, comunicazione o valutazione espressa dal Collegio Sindacale, devono essere documentate e conservate a cura del responsabile di funzione;
- o tutti i documenti relativi ad operazioni all'ordine del giorno delle riunioni dell'assemblea o relativi ad operazioni sulle quali il Collegio Sindacale debba esprimere parere devono essere messi a disposizione di detti organi con ragionevole anticipo rispetto alla data della riunione o alla data entro cui il parere del Collegio Sindacale deve essere rilasciato.

F) Operazioni relative alla Gestione degli adempimenti relativi al funzionamento degli organi sociali.

Soggetti coinvolti:

- Responsabile Uff. Amministrativo (RLA)
- Direttore Generale e/o Amministratore Unico (DG/AU);
- Dipendenti della Società

Procedure di gestione e controllo:

- o Nella predisposizione dei documenti inerenti le comunicazioni agli azionisti relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società (bilancio d'esercizio, corredato dalla relazione sulla gestione, relazioni trimestrali e semestrali, etc.), devono essere osservati i seguenti principi:
 - determinare con chiarezza e completezza sia i dati e le notizie forniti da ciascuna funzione organizzativa che i criteri contabili utilizzati per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro consegna alle funzioni organizzative responsabili;



- prevedere la trasmissione di dati ed informazioni alla funzione organizzativa responsabile attraverso un sistema informativo che consenta la tracciabilità dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema.;
- regolare il funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare.

Nei casi di particolare urgenza nella formazione o nell'attuazione della decisione o in caso di impossibilità temporanea, sono ammesse eventuali deroghe al rispetto delle prescrizioni contenute nella presente Sezione, purché di tale deroga sia data immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza verifica che nello svolgimento delle attività aziendali sia data piena attuazione ai principi e alle prescrizioni contenute nella presente Sezione. La presente Sezione e i principi che ne danno attuazione sono costantemente aggiornati, anche su proposta o segnalazione dell'Organismo di Vigilanza, al fine di garantire il raggiungimento delle finalità del presente Modello.



PARTE SPECIALE
SEZIONE C

REATI CONTRO LA PERSONA
(art. 25 septies del D.Lgs. 231/2001)



12. Reati contro la persona (art. 25 septies D.Lgs. 231/2001)

Veneto Acque ha adottato con delibera del 26.3.2009 modello organizzativo relativo alla parte speciale sulla sicurezza ex art. 25 septies D.Lgs. 231/2001.

Veneto Acque revisiona il proprio modello anche alla luce delle modifiche legislative intervenute; modifiche che segnano le nuove coordinate per la redazione del modello 231 con la finalità di rappresentare la buona organizzazione della Società per evitare la commissione dei reati presupposto di omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime.

Si segnala il quadro di riferimento:

D.Lgs. n. 231/2001 art. 25 septies

Artt. 589 e 590 C.P. e art. 55 comma 2 D.Lgs. 81/2008

D.Lgs. n. 106/2009 (3.8.2009) che ha modificato gli articoli 16 e 30 D.Lgs. 81/2008;

Circolare del Min. Lavoro 11.7.2011

Linee Guida Confindustria (punto 11) del 31.3.2008



13. Indagine di rischio – metodologia adottata

L'attività di indagine di rischio è stata effettuata attraverso

- esame della documentazione aziendale rilevante ed esistente (Visure, contratti, documenti di rischio ecc.);
- organigramma della società,
- analisi documenti di valutazione rischio dal DVR al PSC, POS, DVRI;
- colloqui con RSPP, Presidente e Responsabili di funzione;
- valutazione dei contratti in essere;
- valutazione del numero di infortuni anche mancati occorsi nel tempo.



14. Reati rilevanti per la Società

La presente sezione della Parte Speciale si riferisce ai delitti contro la persona ovvero ai casi di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi e gravissime, riconducibili alla violazione della normativa a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, richiamati dall'art. 25-septies del Decreto.

L'art. 25 septies prevede 3 ipotesi di reato presupposto.

Omicidio colposo in seguito a violazione dell'art. 55 comma 2 D.Lgs. 81/2008 (D.Lgs. Attuativo L. 123/2007) ovvero per violazione del DVR (valutazione rischi) previsto dell'art. 29 D.Lgs. 81/2008.

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

1) **Omicidio colposo** per violazione delle norme di prevenzione sugli infortuni del lavoro ex art. 589 comma 2 c.p.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2) **Lesioni personali colpose gravi e gravissime ex art. 590 comma 3 c.p.**

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

Misure interdittive

La commissione dei reati comporta anche l'applicazione delle misure interdittive di cui all'art. 9 comma 2 D.Lgs. 231/2001 ovvero:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività ;
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.



La persona che ha commesso il fatto sarà soggetta alle pene previste dalla legge e L'ente subirà la pena amministrativa ovvero al pagamento delle quote e la misura interdittiva.

Lesione grave e gravissima

Ai sensi delle norme in esame per "lesione" si intende l'insieme degli effetti patologici costituenti malattia, ossia quelle alterazioni organiche e funzionali conseguenti alla condotta del soggetto agente:

La lesione è grave se:

- 1) a malattia ha messo in pericolo la vita della persona offesa, ovvero
- 2) se dal fatto deriva una malattia o un'incapacità di attendere alle proprie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni o
- 3) se il fatto ha comportato l'indebolimento permanente della potenzialità funzionale di un senso, come l'udito, o di un organo, ad esempio l'apparato dentale.

La lesione è gravissima se:

- 1) la condotta ha determinato una malattia certamente o probabilmente insanabile (con effetti permanenti non curabili) oppure
- 2) ha cagionato la perdita totale di un senso,
- 3) se dal fatto deriva la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero
- 4) la perdita dell'uso di un organo o delle capacità di procreare, ovvero
- 5) una permanente e grave difficoltà nella favella, ovvero
- 6) se dal fatto deriva la deformazione o lo sfregio permanente del volto della persona offesa.

Si configura, invece, un "omicidio" nel momento in cui una condotta del soggetto agente produce la morte della persona offesa.



15. Infortunio e malattia professionale

Ai fini della comprensione dei reati di cui all'art. 25 septies in questione occorre chiarire che:

- **L'infortunio sul lavoro** è quello occorso per causa violenta, in occasione di lavoro. Il requisito della "occasione di lavoro" sussiste ogniqualvolta l'infortunio sia collegato, anche indirettamente, con l'attività lavorativa. La "causa violenta" è configurabile in tutti i casi in cui un'azione determinata e concentrata nel tempo, ancorché imprevedibile, straordinaria o accidentale, arrechi danno all'organismo del lavoratore. Limite alla responsabilità del datore di lavoro è rappresentato dal comportamento abnorme del lavoratore nello svolgimento della sua attività abituale;
- **La malattia professionale** è quella contratta nell'esercizio e a causa della lavorazione alla quale è adibito il lavoratore. In particolare, la giurisprudenza riconosce la natura di malattia professionale a quello stato di aggressione dell'organismo del lavoratore - eziologicamente connesso all'attività lavorativa - a seguito e ad esito del quale residua una definitiva alterazione dell'organismo medesimo, comportante, a sua volta, una riduzione della capacità lavorativa. Gli agenti responsabili delle malattie professionali sono diversi, quali, ad esempio, l'esposizione ad agenti cancerogeni
- **"Quasi incidente"** si intenda un evento dal quale si sarebbe potuto verificare un infortunio, e per "non conformità" una qualsiasi deviazione da standard di lavoro, prassi, procedure che possa, anche indirettamente, portare ad una malattia, a danni ambientali, etc.



16. Azione commissiva ed omissiva

L'evento dannoso, sia esso rappresentato dalla lesione grave o gravissima o dalla morte, può essere commesso tramite comportamento attivo, anche non violento, (l'agente pone in essere una condotta con cui lede l'integrità di altro individuo), ovvero mediante comportamento omissivo (l'agente non ha impedito l'evento dannoso).



17. Profilo soggettivo

Sotto il profilo soggettivo, l'omicidio o le lesioni rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti dovranno essere realizzati in maniera colposa, ovvero senza la volontà dell'evento dannoso che ne consegue. Nel reato colposo la volontarietà è limitata alla condotta e non all'evento. Il soggetto che volontariamente disattende le procedure interne dell'ente nonostante le procedure ed i controlli permette di ritenere libera da responsabilità l'Ente (modello efficace). La colpa ex art. 43 c.p. può essere

- 1) generica: condotta compiuta con negligenza, imprudenza, imperizia o
- 2) specifica: la condotta viola norme, regolamenti, ordini discipline

Costituisce colpa specifica, a titolo di esempio, l'omesso controllo dello stato di efficienza delle macchine e attrezzature; l'inosservanza della norma che impone una regola di condotta (eludere un divieto) nonché la violazione dell'art. 2087 c.c. (Cass. Penale 6363/2012)



18. Requisiti di Responsabilità

Il reato deve essere commesso:

- 1) nell'interesse dell'ente (volontà dell'autore materiale del reato di far beneficiare con il suo comportamento l'ente per il quale opera);
- 2) vantaggio dell'ente ovvero con effettivo beneficio ottenuto dall'Ente.

La Società può essere considerata responsabile solo se il reato è stato compiuto nel suo interesse (anche senza aver conseguito un vantaggio).

La previsione colposa dei reati confligge con gli articoli 5 e 6 D.Lgs. 231/2001 ovvero con la finalità di ottenere vantaggio ed interesse (art. 5) e con la prova della elusione fraudolenta (art. 6).

Perché esista l'interesse della società (o vantaggio) deve rilevarsi l'obiettivo di risparmio di costi aziendali che può essere o meno conseguito (cfr. Trib. Cagliari 4.7.2011 e linee Guida Confindustria 2008 punto 11).

La condotta lesiva dell'agente, rilevante ai sensi del D. Lgs. 231/01 deve essere aggravata, ossia conseguire alla violazione di norme antinfortunistiche e concernenti la tutela dell'igiene e la salute sul lavoro.

Ai fini dell'implementazione del Modello è necessario quindi considerare che:

- il rispetto degli standard minimi di sicurezza previsti dalla normativa specifica di settore non esaurisce l'obbligo di diligenza richiesto (aspetto relativo alla colpa specifica);
- è necessario garantire l'adozione di standard di sicurezza tali da minimizzare (ove possibile, eliminare) ogni rischio di infortunio e malattia, anche in base alla miglior tecnica e scienza conosciuta, secondo le particolarità della mansione specifica considerata (aspetto relativo alla colpa generica);
- non esclude tutte le responsabilità in capo all'ente il concorso del comportamento del lavoratore infortunato nel causare l'evento dannoso, quando quest'ultimo sia da ricondurre alla mancanza o insufficienza delle cautele che, se adottate, avrebbero evitato il rischio sotteso.

La responsabilità dell'Ente (Società) è esclusa solo in presenza di comportamenti del lavoratore che presentino il carattere dell'eccezionalità, dell'abnormità, dell'esorbitanza, rispetto al procedimento lavorativo, alle direttive organizzative ricevute e alla comune prudenza.

Sotto il profilo dei soggetti tutelati, le norme antinfortunistiche non tutelano solo i dipendenti, ma tutte le persone che legittimamente si introducono nei locali adibiti allo svolgimento della prestazione lavorativa.



19. Soggetti attivi

Per quanto concerne i soggetti attivi, possono commettere queste tipologie di reato coloro che, in ragione della loro mansione, svolgono attività sensibili.

Il criterio per individuare i soggetti apicali è riferito non alla qualifica formalmente rivestita ma alla attività concretamente svolta.

Più precisamente e a titolo esemplificativo:

- il lavoratore che, attraverso le proprie azioni e/o omissioni, può pregiudicare la propria ed altrui salute e sicurezza;
- il dirigente ed il preposto, ai quali possono competere, tra gli altri, i compiti di coordinamento e supervisione delle attività di altri lavoratori, nonché di formazione e di informazione;
- il datore di lavoro quale principale attore nell'ambito della prevenzione e protezione (art. 2087 c.c.)
- persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale (Amministratori, direttori generali).
- persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso (soci non amministratori, amministratori di fatto)
- persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza delle prime (dipendenti con facoltà decisionali anche limitate)



20. Obblighi per la gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro ex art. 15 TUS

Si richiamano gli obblighi, ai fini della attuazione del sistema di prevenzione, previsti nel TUS agli articoli 17 e 18 (datore di lavoro e dirigenti) preposti (art. 19) e lavoratori (art. 20) con rinvio ai seguenti articoli per gli obblighi previsti alle altre figure.

In particolare si richiamano gli obblighi dei lavoratori declinati all' art. 20:

- 1) Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
- 2) I lavoratori devono in particolare:
 - a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale;
 - c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
 - d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
 - e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
 - f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
 - g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
 - h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
 - i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.
- 3) I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.



21. Delega di funzioni Art. 16 D.Lgs. 81/2008

Veneto Acque prende atto che dal 20 agosto 2009 l'art. 16 è stato modificato.

Il comma 1 dell'art. 16 prevede che la "delega" di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

- a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
- b) che il delegato possieda tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
- e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.

Veneto Acque prende atto che l'adozione del Modello 231 permette di escludere la responsabilità per l'obbligo di vigilanza che comunque incombe sul datore di lavoro.

Ed invero aggiunge il legislatore che "La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. L'obbligo di cui al primo periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all' articolo 30, comma 4.

Si ricorda inoltre che il comma 3bis prevede: "Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2. La delega di funzioni di cui al primo periodo non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate"



22. Attività Veneto Acque / Appalti cantieri (vedi anche art. 30 comma 1 lett. c)

- Veneto Acque affida quale committente lavori in cantiere come attività prevalente ex art. 88 ss. TUS e segue la normativa di riferimento. Tali appalti costituiscono la parte di rischio di commissione di reati.
- Veneto Acque affida in minor misura e rilevanza appalti interni (pulizie, squadre manutentori ecc....) e dunque trova applicazione l'art. 26 comma 1 lett. b) TUS (lavori servizi e forniture); in questo caso il datore di lavoro fornisce ai soggetti appaltatori informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

La responsabilità dell'adempimento del protocollo appalti è attribuita a soggetto competente ed individuato nell'organigramma a mezzo delle sue mansioni (R.L. ecc....); tale soggetto archivia e tiene a disposizione del ODV la relativa documentazione in originale.

Veneto Acque, società partecipata Pubblica, provvede ad affidare lavori quale committente ai sensi dell'art. 89 TUS per lavori edili o di ingegneria civile di cui all'elenco allegato X TUS (D.Lgs. 81/2008). Veneto Acque agisce quale committente riservandosi compiti e responsabilità in materia di sicurezza ai sensi dell'art. 89 ss. TUS (D.Lgs. 81/2008).

Veneto Acque uniforma il suo comportamento - anche ai fini della responsabilità che sorge ai sensi D.Lgs. 231/2001 - al dettato del TUS e pertanto si richiamano le coordinate legislative proprie dei committenti pubblici salvo le opportune digressioni laddove Veneto Acque proceda all'affidamento dei lavori tramite appalto integrato.

Si consideri inoltre che il progetto preliminare dei lavori è fornito dalla Regione nell'ambito della concessione e il progetto definitivo (appalti integrati) da Veneto Acque. In sede di contratto definitivo/aggiudicazione della gara viene redatto PSC e nelle more della firma del contratto viene nominato RL/commissa.

Veneto Acque (Datore di lavoro) nomina il Responsabile Lavori/ Responsabile di commessa e munito di apposita delega (Art. 89 c.1 lett. c)

Il Responsabile dei Lavori è il soggetto che viene incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

IL COMMITTENTE (Veneto Acque) È ESONERATO DALLE RESPONSABILITÀ CONNESSE ALL'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI LIMITATAMENTE ALL'INCARICO CONFERITO AL RESPONSABILE DEI LAVORI/responsabile commessa (Art. 93 C.1)

Veneto Acque, a mezzo del Direttore Generale, nomina il Responsabile commessa (RL) all'avvio di ogni nuova commessa.

Il committente o il responsabile dei lavori/commissa nelle fasi di progettazione dell'opera si attiene ai seguenti obblighi ai principi e alle misure generali di tutela (art. 15), in particolare:

- a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente;

- b) all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro (art. 90 c.1 lett. a) e b)

Per i lavori pubblici l'attuazione di quanto suddetto avviene nel rispetto dei compiti attribuiti al responsabile del procedimento e al progettista (Art. 90 comma 1 bis)

Il committente o il responsabile dei lavori/commissa, nella fase della progettazione dell'opera, prende in considerazione il Piano di Sicurezza e coordinamento (PSC) e il Fascicolo d'Opera (FO) di cui all'art. 90 comma 2 TUS e i cui contenuti sono definiti nell'Allegato XVI.

Veneto Acque, quale committente, provvede alla nomina del CSE (Coordinatore per l'esecuzione) e il CSP (coordinatore progettazione) ex art. 90 commi 3,4,5, TUS che devono avere i requisiti ex art. 98 TUS.

Nel caso in cui si proceda all'affidamento di lavori tramite appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione, il CSP nominato redige il PSC sulla base del progetto definitivo. Successivamente alla gara, durante l'attività di progettazione esecutiva a carico dell'appaltatore; il CSE nominato aggiorna in concerto con le scelte tecniche del progettista esecutivo il PSC già redatto dal CSP prima della gara.

La nomina del CSE è necessaria quando lavorino più imprese e quando inizi una impresa e ne succedano altre.

La nomina del CSP è necessaria solo nel caso di lavori a più imprese.

Non sono necessarie le nomine di CSP e CSE nel caso di affidamento ad impresa unica.

Veneto Acque, salvo appalti di modesta entità, nomina sempre CSE e CSP.

CSP deve essere nominato contestualmente all'incarico di progettazione.

CSE deve essere nominato prima dell'affidamento dei lavori (Coordinatore per la Esecuzione dei lavori art. 90 c 4).

Il committente in possesso dei requisiti può svolgere direttamente l'incarico di CSP e CSE o sostituirlo in qualsiasi momento (Art. 90 c.6 e c.8).

Il committente deve comunicare alle imprese affidatarie ed ai lavoratori autonomi il nominativo del CSP e CSE (Art. 90 c.7)

OBBLIGHI

La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, non esonera il committente o il responsabile dei lavori/commissa dalle responsabilità connesse alla VERIFICA DELL'ADEMPIMENTO degli obblighi di cui agli articoli:

- 91, comma 1 (Obblighi del CSP);
- 92, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) Obblighi del CSE.



Obbligo di documentazione.

Il committente si obbliga ad acquisire la documentazione con riferimento alle condizioni lavorative di cui all'allegato XI

- Visura Camerale
- DURC
- Documenti previsti dall'allegato XVII (autocertificazione per lavori senza rischi particolari allegato XI entità lavori >200 uomini giorno)
- Dichiarazioni dell'organico medio
- Estremi denunce lavoratori INPS
- F24 INAIL - Cassa Edile
- Dichiarazione del CCNL applicato (Feder gas Acqua)

Il Committente ha obbligo, anche a mezzo RL di trasmissione della notifica preliminare conforme ai sensi dell'allegato XII TUS nel caso di lavori appaltati a unica impresa con entità dei lavori superiori a 200 uomini giorno o a più imprese.

Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 97; la verifica viene effettuata dal CSE.

Di seguito l'elenco dei documenti previsti dall'Allegato XVII

- 1) Ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale le imprese, le imprese esecutrici nonché le imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l'esecuzione dell'opera appaltata, dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno:
 - a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
 - b) documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo e POS;
 - c) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007;
 - d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del presente decreto legislativo.
- 2) I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:
 - a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
 - b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisoriale;
 - c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione



- d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo;
 - e) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007.
- 3) In caso di subappalto il datore di lavoro dell'impresa affidataria verifica l'idoneità tecnico professionale dei sub appaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1 e dei lavoratori autonomi con gli stessi criteri di cui al precedente punto 2.

La notifica preliminare deve essere affissa in maniera visibile in cantiere e custodita a disposizione degli organi di vigilanza (art. 99 comma 1,2,3 ed inviata prima dell'inizio dei lavori).

La mancanza dei seguenti documenti consegue la sospensione del titolo abilitativo:

- PSC
- Fascicolo
- Notifica preliminare
- DURC

Il committente o il responsabile dei lavori, se nominato, assicura l'attuazione degli obblighi a carico del datore di lavoro dell'impresa affidataria previsti:

- all'articolo 97, comma 3 bis (Corresponsione oneri di sicurezza da impresa affidataria a impresa esecutrice)
- all'articolo 97, comma 3 ter (Formazione di dirigenti e preposti impresa affidataria)



23. Stress da lavoro correlato

(Art. 28 D.Lgs. 81/2008; Accordo Europeo del 8.10.2004; Circolare del Ministero del 18.11.2010.)

Veneto Acque presenta rischio di stress da lavoro correlato quasi nullo; e ciò anche a fronte del numero ridotto dei dipendenti.

Lo Stress da lavoro correlato è valutato nel DVR e l'indagine preliminare ha evidenziato l'assenza di criticità (secondo gli indicatori di cui alla circolare del Min.Lav del 18.11.2010).

Tuttavia l'esistenza di stress da lavoro correlato deve essere monitorato laddove sia foriero anche in via indiretta di causare i reati di cui al D.Lgs. 231/2001 art. 25 septies.

La valutazione costituisce un obbligo procedimentale (art. 28 TUS) con riferimento a gruppi omogenei di lavoratori (non i singoli) e ha ad oggetto lo stress da lavoro correlato da intendersi secondo la definizione aperta di cui all'art. 3 Accordo Europeo:

Descrizione dello stress e dello stress da lavoro

Lo stress è una condizione, accompagnata da sofferenze o disfunzioni fisiche, psichiche, psicologiche o sociali, che scaturisce dalla sensazione individuale di non essere in grado di rispondere alle richieste o di non essere all'altezza delle aspettative. L'individuo può ben adattarsi ad affrontare un'esposizione alla pressione a breve termine, cosa che può anche essere considerata positiva, ma ha una maggiore difficoltà a sostenere un'esposizione prolungata a una intensa pressione. Inoltre i singoli individui possono reagire diversamente ad una stessa situazione data oppure possono reagire diversamente a situazioni similari in momenti diversi della propria vita.

Lo stress non è una malattia, ma un'esposizione prolungata ad esso può ridurre l'efficienza nel lavoro e può causare malattie. Lo stress derivante da motivi esterni all'ambiente di lavoro può portare a cambiamenti nel comportamento e ad una riduzione dell'efficienza nel lavoro. Tutte le manifestazioni da stress nel lavoro non possono essere ritenute correlate al lavoro stesso. Lo stress da lavoro può essere causato da fattori diversi, come ad esempio il contenuto del lavoro, la sua organizzazione, l'ambiente, la scarsa comunicazione, eccetera.

Con ciò non si intende lo stress da lavoro o l'ansia e comuni fattori quotidiani.

Veneto Acque provvede a monitorare gli indicatori quali assenteismo, rotazione dipendenti, lamentele, conflitti.

Per tale fine dispone idonea comunicazione e formazione all'interno dell'azienda, nonché elementi moderatori di supporto al fine di evitare l'insorgere dello stress lavoro correlato.

Lo stress da lavoro correlato può portare a malattia professionale.

La malattia professionale può sorgere a causa di vari fattori anche di stress correlato al luogo di lavoro e alla mansione ricoperta e che denuncia la mala organizzazione del datore di lavoro quali, ad esempio, la scarsa manutenzione degli impianti; gli ambienti di lavoro carenti dal punto di vista igienico o sovraffollati; l'uso del computer; una scorretta ergonomia; gli impianti di condizionamento; le infezioni.



Discende pertanto la necessità di adottare misure di prevenzione anche in relazione a tale ipotesi, in modo da garantire l'integrità psicologica dei dipendenti. Tale attività preventiva postula la condivisione di principi etico-comportamentali a garanzia della persona-lavoratore; una particolare attenzione alle segnalazioni provenienti dal mondo dell'Azienda; un costante monitoraggio sull'operato dei soggetti che gestiscono personale.

Veneto Acque dunque provvederà

- 1) Discutere in sede di riunione periodica la presenza di stress da lavoro correlato valutando lamentele, segnalazioni ecc....;
- 2) Il Medico Competente si impegna svolgere accertamenti specifici volti a evidenziare eventuali situazioni connesse allo stress lavoro-correlato;
- 3) Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza comunica, se del caso anche in forma riservata, al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ogni segnalazione ricevuta da parte dei lavoratori, avente ad oggetto episodi di stress lavoro-correlato;
- 4) Sistema di comunicazione diretta e riservata tra lavoratori e ODV per la segnalazione di lamentele, criticità, situazioni lavorative ambientali, conflittualità insorte tra lavoratori.



24. Principi

Politica per la salute e per la sicurezza

Veneto Acque, a mezzo della Alta Direzione, si impegna a assicurare nella propria organizzazione una politica di prevenzione:

- Idonea e appropriata alla natura e alla misura dei rischi inerenti alla tutela della salute e del lavoro finalizzata alla prevenzione dei rischi da reato.
- Impegno alla prevenzione delle lesioni e salute ed infortuni ed il miglioramento della gestione e delle prestazioni in materia di sicurezza anche a mezzo di interventi economici ad hoc.
- Rispetto delle prescrizioni legali applicabili
- Impegno a documentare, attuare e mantenere attiva il sistema di prevenzione contro gli infortuni
- Comunicazione ed informazione a tutti i dipendenti al fine di tenere gli stessi consapevoli dei propri obblighi
- Riesame periodico del sistema al fine di mantenere adeguatezza ed efficacia della prevenzione

Rispetto Requisiti legali

Veneto Acque si impegna ad attuare e mantenere alta attenzione alle prescrizioni legali applicabili e alle altre prescrizioni utili all'azienda. Per prescrizioni legali si intende non solo l'applicazione della normativa primaria (TUS D.Lgs. 81/2008) o regolamentare ma anche convenzioni e disposizioni anche contrattuali sottoscritte dall'azienda finalizzate alla riduzione del rischio reato.

Si impegna a configurare un sistema di aggiornamento delle prescrizioni e a comunicare a tutti i dipendenti e persone legate alla azienda ogni informazione inerenti utile a conseguire l'obiettivo della prevenzione.

Veneto Acque si impegna al rispetto e a far rispettare anche i contenuti presenti nei documenti di Rischio (DVR, PSC, POS, DVRI) nonché nelle disposizioni aziendali e si impegna a dare dovuta informazione e conoscenza a tutti i livelli.



25. Obiettivi e programmi

Veneto Acque deve per ogni funzione e livello stabilire attuare e mantenere obiettivi finalizzati alla prevenzione dei reati e alla riduzione del rischio di commissione. Tali obiettivi devono essere documentati.

Veneto Acque ha l'obiettivo di rispetto della politica sulla sicurezza, il rispetto delle prescrizioni. Veneto Acque per conseguire gli obiettivi deve considerare anche le migliori situazioni tecnologiche, tenere in considerazione le esigenze finanziarie, operative e commerciali; si impegna a stanziare budget di spesa finalizzati all'investimento nelle migliori tecnologie sostenibili.

L'obiettivo deve essere monitorato nel suo raggiungimento e semmai adattato alle nuove esigenze. Il Vantaggio per l'ente ex art. 6 D.Lgs. 231/2001 si concreta perlopiù nel risparmio di costi e/o tempi che l'azienda beneficia nel non dare attuazione al sistema di prevenzione della salute e sicurezza; risparmi e costi che possono derivare dal mancato investimento e pianificazione di somme da stanziare per la formazione, informazione, miglioramento del sistema sicurezza, mantenimento ed uso dei macchinari ecc....; a tal fine Veneto Acque provvederà ad accantonare le dovute somme necessarie alla tutela.

Veneto Acque si impegna a formare un reticolato di procedure operative destinate a tutti i propri dipendenti; procedure che se disattese fraudolentemente liberano l'Ente da ogni responsabilità.



26. Controllo operativo

Veneto Acque identifica le operazioni e attività pericolose per le quali è necessario l'attuazione del controllo.

Veneto Acque deve identificare per ogni attività pericolosa la gestione del cambiamento del rischio e dell'attività.

Veneto Acque si impegna mantenere ed attuare:

- controlli operativi applicabili
- controlli alle merci, strutture, servizi, attrezzature, macchine, impianti,
- controlli legati a subappaltatori e luoghi di lavoro
- procedure documentate finalizzate al rispetto degli Obiettivi e della politica sulla sicurezza
- criteri operativi per evitare la difformità alla politica e agli obiettivi della Veneto Acque.



27. Identificazione delle attività sensibili

Attività a rischio di infortunio e malattia professionale.

Al fine di identificare le attività sensibili, ai sensi del D. Lgs 231/2001, si deve premettere che, con riferimento al D.Lgs. 81/08 (TUS) tutte le attività aziendali possono generare infortunio ai dipendenti.

Base di indagine dei rischi è contenuta nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) – REV 03 del ottobre 2012 - ove sono altresì indicate le misure di tutela atte alla loro eliminazione ovvero al loro contenimento con particolare riguardo ai luoghi di ufficio.

Il Documento di Valutazione dei Rischi è in corso di aggiornamento, in relazione a nuove ed ulteriori esigenze di prevenzione, secondo i principi di comportamento previsti dal presente Modello. Il capitolo 3 del DVR citato indica l'analisi di rischio:

- Macchine e attrezzature con riferimento ad automobili ed al loro uso
- Dispositivi di protezione individuali (DPI) per ogni dipendente
- Movimentazione di carichi superiori a 3 Kg
- Videoterminali
- Nonché altri fattori di rischio poco rilevanti.

I rischi individuabili in genere nel PSC - tipo risultano:

- Rischio incendio
- Caduta tubi in cantiere
- Scavi, franamento pareti
- Ribaltamento mezzi nello scavo
- Prosciugamento falda
- Movimentazione materiali pesanti
- Investimento terzi con i mezzi
- Caduta, caduta dall'alto all'interno di buche
- Parapetti, scale
- Malattie professionali: rumore ecc....

Veneto Acque è soggetto agli obblighi connessi ai contratti di appalto interni per l'affidamento di lavori servizi forniture ai sensi dell'art. 26 TUS (Pulizie, manutenzioni) e viene redatto apposito DUVRI.

Veneto Acque svolge attività "di cantiere" nella sola veste di committente con supervisione e sorveglianza dei lavori affidati in appalto. Il rischio infortunistico segue la responsabilità del committente di cui agli art. 88 ss. TUS.

I rischi di cantiere sono indicati e valutati nel PSC (Piano di sicurezza e di coordinamento) di ogni cantiere.



28. Rischio di reato: prevenzione

Veneto Acque provvede alla gestione del rischio a mezzo:

- 1) Valutazione dei rischi: strumento principale per identificare le situazioni che possono determinare l'accadimento di infortuni e di incidenti o l'insorgere di malattie professionali;
- 2) Nomine: attività di nomina dei soggetti aventi ruoli in materia di gestione degli aspetti della sicurezza ed individuazione chiara in capo agli stessi dei compiti rilevanti;
- 3) Sorveglianza sanitaria: attività di sorveglianza sanitaria dei lavoratori ove richiesta per legge;
- 4) Formazione: attività di formazione ed informazione dei lavoratori in materia di sicurezza;
- 5) Affidamento di lavorazioni a soggetti esterni: attività di gestione delle procedure di coordinamento atte a contenere l'entità di rischi derivanti da attività interferenti;
- 6) Acquisti: attività di acquisti di apparecchiature, attrezzature e materiali al fine di consentire la valutazione della loro adeguatezza in termini di sicurezza dei luoghi di lavoro e del loro "impatto" negli ambienti di lavoro;
- 7) Manutenzione: attività di manutenzione di macchinari, impianti, attrezzature, etc.;
- 8) Luoghi a maggiore rischio: individuazione dei luoghi di maggiore rischio, della necessaria segnaletica e degli ulteriori eventuali presidi necessari;
- 9) Emergenze: attività di definizione delle procedure atte a far fronte a condizioni di pericolo grave ed immediato; predisposizione di attrezzature, strumenti, apparecchi ed impianti atti a scongiurare o contenere gli effetti dannosi derivanti da una situazione di pericolo grave ed immediato;
- 10) Procedure e istruzioni di lavoro: predisposizione di procedure ed istruzioni con riferimento alle mansioni ed attività specifiche e/o all'utilizzo di specifici apparecchi e dispositivi, macchinari, etc.;
- 11) Protezione collettiva e individuale;
- 12) Coinvolgimento del personale.



29. Modalità di gestione delle risorse finanziarie

Il Modello prevede specifiche modalità di gestione delle risorse finanziarie in ottemperanza di quanto richiesto dal Decreto, art. 6 co.2 lett. c). Le modalità di gestione delle risorse finanziarie sono stabilite in maniera tale da assicurare la separazione e l'indipendenza tra i soggetti che

- autorizzano la spesa (potere decisionale)
- che la devono attuare (obbligo di attuazione)
- che devono controllare l'impiego di tali risorse (potere controllo).

La Società, ai fini dell'attuazione delle decisioni di impiego delle risorse finanziarie, si avvale quando possibile, di intermediari finanziari e bancari sottoposti ad una regolamentazione di trasparenza e di stabilità conforme a quella adottata negli Stati Membri dell'UE.

Tutte le operazioni che comportano utilizzazione o impegno di risorse economiche o finanziarie devono avere adeguata causale ed essere documentate e registrate, con mezzi manuali o informatici, in conformità a principi di correttezza professionale e contabile; il relativo processo decisionale deve essere verificabile.

Tutte le operazioni inerenti ad attività o prestazioni atipiche o inusuali devono essere specificamente e chiaramente motivate e comunicate all'Organismo di vigilanza.



30. Principi generali di comportamento

Tutti i Destinatari del Modello adottano regole di condotta conformi ai principi contenuti

- 1) nel Decreto Legislativo n. 81/08 s.m. e nella normativa vigente in materia di antinfortunistica, e della tutela della sicurezza, dell'igiene e della salute nei luoghi di lavoro,
- 2) nelle istruzioni e procedure organizzative in materia di sicurezza predisposte dalla Società e
- 3) nel presente Modello.

Il presente Modello non sostituisce gli obblighi e responsabilità di legge (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) e della normativa applicabile in materia di sicurezza, salute ed igiene del lavoro.

Costituisce parte integrante del presente Modello tutta la documentazione predisposta dalla Società per l'assolvimento degli obblighi imposti dalla normativa antinfortunistica quali, in via esemplificativa, il DVR, il manuale delle procedure di emergenza, le deleghe e procure, nonché la documentazione di cantiere quali Piano Operativo di Sicurezza (POS ex art. 89 TUS), Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC ex art. 100 TUS)), oppure il DUVRI (ex art. 26 comma 3 TUS) etc.

E' fatto obbligo ai Destinatari del Modello, lavoratori della società o eventuali soggetti esterni che si trovino presso i locali della Veneto Acque:

- a) di agire con osservanza di tutte le disposizioni di legge, la normativa interna e le istruzioni impartite in materia di sicurezza anche con specifico riferimento alla mansione ricoperta ed all'utilizzo di DPI;
- b) di astenersi dall'adottare comportamenti imprudenti rispetto alla salvaguardia della propria salute e della propria sicurezza;
- c) di esercitare ogni opportuno controllo ed attività idonee a salvaguardare la salute e la sicurezza dei collaboratori esterni e/o di persone estranee, eventualmente presenti sul luogo di lavoro;



31. Principi in materia di valutazione dei rischi

Veneto Acque a mezzo di attribuzione di responsabilità dei processi alle persone indicate nell'organigramma sicurezza:

- stabilisce, attua, e mantiene attive procedure per la identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi e controlli necessari.
- aggiorna la Valutazione dei Rischi tenendo conto di ogni mutamento intervenuto nei processi produttivi nell'organizzazione del lavoro e/o dei luoghi di lavoro; i dati e le informazioni - che servono alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure di tutela (es. documentazione tecnica, misure strumentali, ecc.) - devono essere chiari, completi e rappresentare in modo veritiero lo stato dell'arte della Società;
- attua ed aggiorna le misure di prevenzione e protezione dai rischi come identificati nell'attività di valutazione dei rischi;
- documenta le attività di cui sopra e registra ogni processo.



32. Principi in relazione alle nomine

- Veneto Acque nomina i soggetti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro e sono loro conferiti i poteri necessari allo svolgimento del ruolo agli stessi assegnato;
- Veneto Acque, quale datore di lavoro, conferisce deleghe, poteri di firma e di spesa nel rispetto dell'art. 16 D.Lgs. 81/2008; la conoscenza da parte dei soggetti esterni del sistema di deleghe e dei poteri di firma è garantito da strumenti di comunicazione e di pubblicità adeguati a mezzo anche di affissione in azienda, indicazione nelle visure camerali, idonea indicazione nella corrispondenza ecc....;
- Veneto acque si assicura, a mezzo di idonea verifica, che le figure incaricate di responsabilità (preposti ed altro) abbiano i requisiti di idoneità, anche legislativa, per svolgere l'incarico/mansione conferita; il possesso dei requisiti tecnico professionali richiesti dalla Legge (ad es. RSPP) devono essere verificati e documentati prima della assunzione e durante il rapporto di lavoro.
- Veneto Acque predispone l'organigramma della sicurezza, anche a mezzo RSPP, individuando (anche per categoria) ruoli, funzioni e responsabilità in materia di sicurezza in ambito aziendale.
- Veneto Acque provvedere a formalizzare le responsabilità, i compiti organizzativi ed operativi di dirigenti e preposti; rende noti a tutti i livelli i compiti e le nomine di RSPP, eventuali addetti Servizio di Prevenzione e Protezione (ASSP), Rappresentante dei Lavoratori (RLS).



33. Principi in materia di acquisti e manutenzione

Veneto Acque prevede apposite procedure per

- le attività di acquisto di attrezzature, macchinari ed impianti; attività condotte previa valutazione dei requisiti di salute e sicurezza inerenti le stesse, ove del caso sentendo l'RSPP, e comunque tenendo conto anche delle considerazioni dei lavoratori attraverso le loro rappresentanze;
- le attrezzature, i macchinari e gli impianti dovranno essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente (es. marcatura CE, possesso di dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore ecc.); se del caso, in ragione dei disposti legislativi applicabili, la loro messa in esercizio sarà subordinata a procedure di esame iniziale o di omologazione;
- prima dell'affidamento di nuove attrezzature, macchinari o impianti il lavoratore incaricato dovrà essere formato;
- tutte le attrezzature, le apparecchiature e gli impianti che possono avere impatti significativi in materia di salute e sicurezza sono assoggettati a protocolli di manutenzione programmata con tempistiche e modalità anche definite dai fabbricanti. Gli eventuali interventi specialistici saranno condotti da soggetti in possesso dei requisiti di legge che dovranno produrre le necessarie documentazioni;
- le attività di manutenzione su dispositivi di sicurezza sono oggetto di registrazione;
- in presenza di attrezzature ed impianti per i quali siano previsti, dalla legislazione vigente, periodici interventi di verifica per la cui esecuzione siano individuati specifici enti esterni (es. ARPA, ASL, Organismi Notificati, Organismi di Ispezione ecc.), si provvede a stipulare con l'ente preposto uno specifico contratto di verifica; qualora l'ente preposto non eroghi il servizio con le tempistiche previste dalla normativa si procederà come segue:
 - a) in caso di esistenza di ulteriori soggetti in possesso delle abilitazioni/autorizzazioni all'esecuzione degli interventi di verifica, si provvederà ad affidare loro l'incarico;
 - b) in caso di assenza di soggetti alternativi si provvederà, a titolo di auto diagnosi, attraverso strutture tecniche esistenti sul mercato (es. imprese di manutenzione, società di ingegneria ecc.);
- è data notizia all'RSPP - entro 3 giorni dall'acquisto e/o inserimento - dell'introduzione di eventuali nuovi macchinari, nuove apparecchiature, dello spostamento di macchine ed apparecchiature ed ogni e qualsiasi modifica nei luoghi di lavoro che possa impattare sulla valutazione dei rischi.



34. Principi in materia di emergenze

- Veneto Acque individua i percorsi di esodo e ha cura di mantenerli in efficienza e liberi da ostacoli; il personale è messo al corrente ed istruito con riferimento alle procedure di segnalazione e di gestione delle emergenze;
- tra il personale sono individuati gli addetti agli interventi di emergenza; essi saranno in numero sufficiente e formati secondo i requisiti di legge;
- sono disponibili e mantenuti in efficienza idonei sistemi per la lotta agli incendi; tali sistemi antincendio sono scelti per tipologia e numero in ragione della specifica valutazione del rischio di incendio ovvero delle indicazioni fornite dall'autorità competente; sono altresì presenti e mantenuti in efficienza idonei presidi sanitari;
- la gestione delle emergenze è attuata attraverso specifici piani, adeguati ed effettivamente attuati, che prevedono:
 - a) l'identificazione delle situazioni che possono causare una potenziale emergenza;
 - b) la definizione delle modalità per rispondere alle condizioni di emergenza e prevenire o mitigare le relative conseguenze negative in tema di salute e sicurezza;
 - c) la pianificazione della verifica dell'efficacia dei piani di gestione delle emergenze.

Veneto Acque per il rischio incendio, presso la sede unica e principale, si attiene al piano di emergenze condominiale; piano che Veneto Acque porta a conoscenza di tutti i propri dipendenti.

Veneto Acque per il rischio incendio e pronto soccorso, presso i cantieri, si affida alle squadre di emergenza delle imprese esecutrici dei lavori (POS e PSC).



35. Principi in materia di protezione collettiva e individuale

- Veneto Acque al fine della mitigazione dei rischi, individua i necessari presidi atti a tutelare il lavoratore mediante specifiche misure di protezione
 - a) di tipo collettivo (es. luoghi di lavoro, attrezzature e macchinari);
 - b) di tipo individuale (es. identificazione delle attività per le quali prevedere l'impiego di DPI, definizione dei criteri di scelta dei DPI, definizione delle modalità di consegna ed eventualmente di conservazione dei DPI, definizione di un eventuale scadenziario per garantire il mantenimento dei requisiti di protezione).
- è predisposta adeguata segnaletica nei luoghi di lavoro e sono garantiti adeguati mezzi di protezione individuale ai dipendenti;
- la consegna dei dispositivi di protezione individuale ai dipendenti è comprovata dall'apposizione di una firma per ricevuta da parte dei dipendenti.



36. Adozione ed effettività del modello ex Art. 30 D.Lgs. 81/2008 (TUS)

Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici elencati nell'art. 30 citato.

Tale modello organizzativo e gestionale deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività.



37. Art. 30 comma 5 TUS

Veneto Acque non è dotata di sistema di gestione OHSAS 18001:2007 o Linee Guida UNI - Inail 2001 e dunque non è applicabile la procedura che presume conformità come prevista dalla Circolare del Ministero del lavoro del 11.7.2011.

La previsione dell'art. 30 comma 5 non è dunque applicabile ("5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6.").



38. Art. 30 comma 1 lett. a) - h) TUS e modello organizzativo

In materia di Sicurezza il legislatore ha precisato il contenuto del Modello 231 idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità. L'art. 30 costituisce perno per la valutazione della idoneità del modello che deve essere:

- 1) adottato
- 2) efficacemente attuato
- 3) adempiere a tutti gli obblighi giuridici relativi:
 - a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
 - b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
 - c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
 - d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
 - e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
 - f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
 - g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
 - h) alle verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Il modello organizzativo e gestionale deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività.

Il modello organizzativo deve prevedere - per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta:

- 1) articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio,
- 2) sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
- 3) idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate.
- 4) Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.



Veneto Acque intende assicurare il rispetto degli obblighi di cui all'art. 30 lett. a) e b) tramite:

- rispetto della Politica della salute e della sicurezza, corretta identificazione dei rischi e dei pericoli , rispetto delle prescrizioni legali, degli obiettivi e dei controlli sopra indicati.
- valutazione , anche tramite sopralluogo, sull'andamento attività aziendale sulla base delle segnalazioni anche a mezzo report degli eventi, incidenti, mancati incidenti, guasti, rotture, relazioni di vigilanza provenienti dai preposti.
- aggiornamento del DVR in presenza di variazioni significative
 1. di norme di legge,
 2. del rischio
 3. nel caso di introduzione di nuovi macchinari o attrezzature e altro a cura dell'RSPP e Datore di Lavoro con coinvolgimento del RLS e, ove necessario, del Medico Competente;
- esame della Direzione Generale con il coinvolgimento dell'RSPP e RLS, per gli acquisti/uso/installazione di nuove tipologie di attrezzature o macchinari al fine di verificarne preventivamente l'idoneità e la conformità agli standard tecnico strutturali di legge;
- tempestiva comunicazione da parte della Direzione Generale a □□RSPP Competente e RLS della previsione concreta ed attuale di nuovi investimenti produttivi e variazioni dell'attività aziendale che possono avere un riflesso sulla adeguatezza della valutazione dei rischi e della predisposizione delle relative misure di prevenzione e protezione;
- documentazione: Veneto Acque si impegna a fornire adeguata documentazione di tutti i processi che permettano il rispetto della politica sopra descritta nonché degli obiettivi.

Si impegna altresì a valutare ogni anno la conformità alle prescrizioni legali applicabili e a conservare le registrazioni delle valutazioni.

Con riferimento all'art. 30 comma 1 lettera c) Veneto Acque intende assicurare tale obbligo mediante la pianificazione di rischi che ben si esprime attraverso il rispetto delle procedure di:

- Politica finalizzata alla sicurezza identificazione dei rischi
- conseguimento degli Obiettivi e programmi
- rispetto dei requisiti\ legali ed altro.

Veneto Acque acquisisce inoltre il POS redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, ai sensi dell'articolo 17 del TUS in riferimento al singolo cantiere interessato; Il POS indica i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato (cfr. allegato XV);

Emergenze

- identificare le potenziali situazione di emergenze e rispondere alle stesse.
- Prevedere/conoscere apposita procedura per le emergenze



- esercitazione periodica/formazione
- Revisione ed aggiornamento quando necessario, del Piano delle Emergenze e pronto soccorso, verbalizzata dall'RSPP con il coinvolgimento del RLS;

Gestione Appalti

Veneto Acque deve prevedere apposito protocollo per la gestione degli appalti sia ai sensi dell'art. 88 che dell'art. 26. Si rimanda a quanto descritto in merito alla attività di Veneto Acque a pagina.14.

Riunioni periodiche di sicurezza

Le riunioni devono essere esperite ogni anno o secondo necessità. Deve essere previsto sistema di comunicazione pieno, come avanti riferito, ovvero comunicazione, partecipazione e consultazione.

Consultazione dei RLS

Deve essere prevista la completa forma di comunicazione partecipazione e consultazione. La riunione e consultazione dei RLS deve adempiere all'impegno di definizione dei ruoli e responsabilità già sopra riferite.

Con riferimento agli obblighi di cui all'art. 30 lett. d) (alle attività di sorveglianza sanitaria) Veneto Acque osserva le norme di cui agli articoli 38 ss. TUS con riferimento all'art. 25 TUS.

Veneto Acque intende assicurare tali obblighi mediante il rispetto della Politica salute e sicurezza sopra indicata nonché a mezzo del controllo operativo e dunque:

- la verifica dell'idoneità è attuata dal medico competente che, in ragione delle indicazioni fornite dal datore di lavoro e sulla base della propria conoscenza dei luoghi di lavoro e delle lavorazioni, verifica l'idoneità sanitaria del lavoratore rilasciando giudizi di idoneità totale o parziale ovvero di inidoneità alla mansione;
- prima della attribuzione di qualsiasi mansione al lavoratore, il medico competente verifica i requisiti sanitari;
- il Medico competente comunica al datore di lavoro e all'RSPP il Protocollo Sanitario e l'organizzazione delle visite mediche al personale;
- Tenuta da parte del medico competente di uno scadenziario degli adempimenti periodici di sorveglianza sanitaria, con verifica su matrice informatizzata della idoneità dei singoli lavoratori;
- Avvio di ogni nuovo assunto a visita medica preventiva presso il medico Competente, su segnalazione dell'Area Amministrazione, in conformità del Protocollo "assunzione nuovo personale" - Archiviazione e custodia in ciascuna cartella individuale degli esiti di idoneità /inidoneità delle visite mediche effettuate dal Medico Competente; in caso di non idoneità, la direzione provvede secondo legge anche ad una eventuale ricollocazione lavorativa.

Ai sensi dell'art. 42 TUS il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione ai giudizi di cui all'articolo 41, comma 6, attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un'inidoneità alla mansione



specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.

Con riferimento all'obbligo di cui all'art. 30 lett. e) (alle attività di informazione e formazione dei lavoratori) Veneto Acque intende assicurare tale obbligo mediante il rispetto della Politica Sicurezza e Salute nonché nel rispetto della competenza, formazione e sensibilizzazione ed in particolare:

- Compilazione, conservazione ed archiviazione da parte della Funzione Amministrazione di:
 - a) dichiarazione firmata dal lavoratore di aver ricevuto istruzioni specifiche in merito al DVR ed ai piani di sicurezza (PSC e POS imprese) dei cantieri nel caso di collaboratori per la Direzione Lavori;
 - b) scheda individuale per ciascun lavoratore nella quale viene riportato, con le relative sottoscrizioni, la consegna dei materiali informativi, dei DPI, l'effettuazione dell'affiancamento in fase di inserimento da parte di personale esperto, se prevista, la partecipazione a corsi di formazione specifica e periodica;
- Compilazione a cura dell'RSPP; conservazione ed archiviazione da parte della Funzione Personale, dei verbali di piano di addestramento / formazione del personale per ogni corso formativo rivolto al personale;
- Su segnalazione dell'RSPP, la Funzione Personale organizza i corsi specifici di formazione per gli addetti a macchinari trasporto e movimentazione carichi e altro inerente le attività di Veneto Acque conservando ed archiviando la relativa verbalizzazione; l'RSPP effettua test di verifica dell'apprendimento a campione e la relativa verbalizzazione viene conservata ed archiviata a cura della Funzione Personale.

Con riferimento all'obbligo di cui all'art. 30 lett. f) (alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori) Veneto Acque intende assicurare tale obbligo nel rispetto della

- Politica Salute e Sicurezza
- Controllo operativo

L'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 30 lett. F) richiede particolare attenzione e adozione di particolare cautele quali:

- Misura e monitoraggio delle prestazioni;
- Sopralluoghi periodici ed a sorpresa da parte dell'ODV sui luoghi di lavoro e, ove necessario, dal
- Datore di lavoro o suo rappresentante, dei quali viene redatto apposito verbale sottoscritto dall'RSPP. Ove siano riscontrate inadempienze, violazione di procedure e di istruzioni, l'RSPP trasmette il verbale all'Organismo di Vigilanza che segnala al Datore di lavoro gli opportuni provvedimenti nonché cura le necessarie azioni correttive;
- Nell'ambito della procedura infortuni e incidenti, avvenuti o mancati, l'RSPP verifica il rispetto delle procedure ed istruzioni del lavoro in sicurezza e, ove ne accerti la violazione, trasmette apposita comunicazione all'Organismo di Vigilanza per l'avvio degli opportuni



provvedimenti di carattere disciplinare nonché cura le necessarie azioni correttive; (RSPP >> ODV)

- Comunicazioni scritte, ogni anno o secondo l'occorrenza, ai Dirigenti e Preposti aziendali, nelle quali viene evidenziata la situazione infortunistica complessiva e dell'area di competenza, rammentando gli obblighi generali e specifici di verifica e vigilanza del rispetto delle procedure e delle istruzioni del lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori.

Con riferimento all'obbligo di cui all'art. 30 lett. g) (alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge) Veneto Acque intende assicurare tale obbligo:

- Controllo dei documenti: i documenti devono essere controllati e registrati.

Veneto Acque deve attuare e mantenere procedure per

- a. approvare i documenti ai fini di valutare la loro adeguatezza prima della emissione
- b. riesaminare, aggiornare, riapprovare i documenti
- c. assicurare che le modifiche per la revisione siano identificabili (ad esempio Rev.1, Rev.2)
- d. rendere disponibili nei luoghi di utilizzo i documenti
- e. i documenti devono essere leggibili e identificabili
- f. i documenti di provenienza esterna alla Veneto Acque devono essere identificati e riconoscibili
- g. prevenire ed evitare l'uso di documenti obsoleti

Veneto Acque pertanto provvede:

- Elaborazione da parte dell'RSPP di apposita check list che evidenzia tutte le documentazioni e certificazioni obbligatorie previste dalla legge anche in relazione alla specifica attività aziendale; tale check list consente la verifica continuativa, della quale viene data verbalizzazione con cadenza almeno annuale da parte dell'RSPP stesso, della conformità delle acquisizioni documentali e certificatorie di legge. In caso di scadenze, difformità o carenze, l'RSPP sollecita le funzioni aziendali competenti a provvedere alle opportune regolarizzazioni, dandone informazione all'Organismo di Vigilanza (RSPP>>ODV)

Con riferimento all'obbligo di cui all'art. 30 lett. h) (alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate)

Veneto Acque intende assicurare tale obbligo mediante:

Veneto Acque assicura audit pianificati svolti dal Responsabile Audit anche con la collaborazione dell'ODV e al fine di verificare se il modello 231

- 1) è conforme a quanto pianificato per la riduzione dei rischi da reato;
- 2) se il modello è stato correttamente attuato e mantenuto attivo;
- 3) efficacia del modello nel soddisfare la politica e finalità del D.Lgs. 231/2001;
- 4) fornire informazioni sui risultati degli audit all'alta direzione e all'ODV.

ODV. Deve essere tenuta idonea verbalizzazione in apposito Registro dei verbali dell'Organismo di Vigilanza, con pagine numerate progressive, delle verifiche effettuate, nonché delle informazioni



ricevute da parte dell'Organismo di Vigilanza medesimo. Laddove l'Organismo di Vigilanza riscontri situazioni di

- 1) non applicazione delle procedure adottate mediante il Modello,
- 2) situazioni di inefficacia delle procedure adottate

lo comunica all'Organo direttivo per l'avvio degli eventuali procedimenti disciplinari nonché verifica le cause che hanno determinato la non applicazione e definisce gli adeguati interventi correttivi (ODV >> Organo direttivo)

L'ODV provvede alla Relazione periodica scritta, puntuale ed esaustiva, almeno semestrale (ogni 6 mesi) dell'Organismo di Vigilanza all'Organo Amministrativo, relativa alle verifiche effettuate ed allo stato dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure e dei protocolli adottati nell'ambito del Modello 231 (ODV >> CDA)



39. Flussi Informativi e attività del ODV

Al fine di consentire all'ODV di monitorare le misure di prevenzione e protezione poste in atto dalla Società allo scopo di prevenire gli infortuni sul lavoro, evitando al contempo inutili sovrapposizioni con l'attività di controllo già delegata alle strutture aziendali competenti, si prevede pervengano al ODV (ODV <<) in relazione alle attività svolte dalla Società, i seguenti documenti e relazioni:

- Relazione scritta periodica del RSPP al Datore di Lavoro, contenente la descrizione della situazione delle aree operative per quanto riguarda lo stato del sistema di prevenzione e protezione implementato in azienda, prevenzione incendi, infortuni ecc.
- Budget annuale di spesa/investimento predisposto al fine di effettuare gli interventi migliorativi necessari e/o opportuni in ambito di sicurezza e permettere anche interventi di emergenza e necessari.
- Notifica tempestiva degli infortuni e incidenti anche mancati, con particolare riguardo a quelli con prognosi maggiore o uguale a 20 gg.

L'ODV in tali casi potrà acquisire dal Datore di lavoro o suo delegato, dall'RSPP e dal RLS:

- o Le informazioni necessarie per verificare le cause dell'infortunio stesso
- o Relazione, con riferimento ad ogni infortunio, nel quale siano indicate le ragioni per le quali le misure di prevenzione e sicurezza non hanno, in tutto o in parte, funzionato
- o Relazione in cui vengano indicate le misure correttive che si intendono adottare per evitare la ripetizione delle condizioni che hanno consentito l'infortunio
- o Relazione sui successivi riscontri circa la effettiva adozione delle misure correttive.
- Eventuali azioni preventive proposte per mitigare la presenza di rischi al di sopra dei livelli di accettabilità.
- L'esito delle verifiche ispettive effettuate da organi di controllo con relativa relazione accompagnatoria
- Copia di verbali emessi dalle Autorità competenti per inadempimenti in materia di sicurezza e relazione accompagnatoria del responsabile del Sistema
- Esito delle verifiche interne
- Messa a disposizione del documento di valutazione del rischio di cui all'articolo 28 del T.U. in materia di Sicurezza (D.Lgs. 81/08) ed ogni altro documento di sicurezza (PSC ecc.)
- segnalazione tempestiva, da parte del medico competente, delle situazioni anomale riscontrate nell'ambito delle visite programmate o a sorpresa. Tali segnalazioni, nel rispetto delle norme sulla privacy, saranno riferite al tipo di mansione, alle sostanze utilizzate ed alla lavorazione che il medico competente ritiene possa avere incidenza sulla salute del lavoratore;
- segnalazione tempestiva, da parte dei Preposti, di situazioni di pericolo o di rischio che possano pregiudicare la salute o l'integrità fisica delle persone che operano in azienda o che possono comunque essere danneggiate a seguito di attività svolte dall'azienda;
- segnalazione, da parte del RSPP, della effettuazione degli interventi formativi in materia di sicurezza, prevenzione ed igiene del lavoro, ovvero segnalazione della mancata effettuazione di quelli programmati, indicandone le ragioni;



L'ODV potrà

- a. assistere alle riunioni convocate sulla sicurezza.
- b. sulla base delle informazioni pervenutegli, chiedere al RSPP o agli altri Destinatari della presente Parte Speciale gli ulteriori approfondimenti che riterrà opportuni.

ODV >> RSPP >> CDA

In ogni caso, delle verifiche svolte a seguito delle segnalazioni, notifiche e comunicazioni di cui sopra, l'ODV provvederà a dare riscontro scritto nel verbale di sua competenza e nell'informativa all'Organo Amministrativo, indicando anche le eventuali ulteriori segnalazioni ai fini di prevenzione che ritenesse di annotare.

Nell'ambito delle proprie competenze, L'ODV potrà effettuare verifiche a campione, in merito al rispetto delle norme in materia di prevenzione infortuni, sicurezza ed igiene del lavoro, dandone atto nel verbale di propria competenza e nella relazione all'organo amministrativo.

Ove riscontri inadempienze, ne darà tempestiva segnalazione all'Organo Amministrativo per i necessari interventi correttivi e sanzionatori.



40. Flussi, Formazione, Informazione Artt. 36,37 TUS

Tutti devono essere informati e formati anche attraverso Corsi, comunicazioni, mail, circolari, affissioni dei reati presupposto di interesse dell'azienda e delle conseguenti responsabilità.

Ai fini del Modello 231 è necessario pertanto coordinare la formazione in materia di sicurezza (formazione idonea a prevenire il rischio della commissione dei reati presupposto) con la conoscenza delle finalità del modello 231.

FORMAZIONE

La formazione deve riguardare non solo i corsi di aggiornamento sulla normativa sicurezza (previsti per legge) ma anche la formazione e conoscenza sui meccanismi di responsabilità del Modello 231.

Tutta la formazione DEVE ESSERE registrata mediante verbale da inserire in ciascuna cartella personale e conservata, anche su sistemi informatici, a cura della Direzione del Personale.

L'informazione e la formazione relativa al Modello Organizzativo ed reati presupposti di interesse dell'azienda saranno tenuti almeno con cadenza annuale da Consulenti anche esterni.

Tale formazione sarà tenuta ogni qualvolta si renda necessario e/o opportuno aggiornare i Destinatari in merito ad eventuali modifiche normative e/o organizzative della Società ovvero nel caso risulti modificato il novero dei Destinatari.

L'omessa formazione ed informazione sui reati presupposto e sulle dinamiche del modello 231 si riflette sulla effettività del modello.

Con riferimento alle attività formative in materia di sicurezza sono stabilite le seguenti regole:

- a. il RSPP e il Medico Competente, debbono partecipare alla stesura del piano di formazione;
- b. la formazione erogata deve prevedere questionari di valutazione dell'apprendimento;
- c. la formazione deve essere adeguata ai rischi della mansione cui il Lavoratore è in concreto assegnato;
- d. i Lavoratori che cambiano mansione e quelli trasferiti devono fruire di formazione specifica, preventiva e/o aggiuntiva, ove necessario, per il nuovo incarico;
- e. ciascun Lavoratore deve essere sottoposto a tutte quelle azioni formative rese obbligatorie dalla legge, tra le quali, solo a titolo di esempio:
 - uso delle attrezzature di lavoro;
 - uso dei dispositivi di protezione individuale - DPI;
 - movimentazione manuale carichi;
 - uso dei videoterminali;
- f. gli addetti a specifici compiti in materia di emergenza devono ricevere specifica formazione;
- g. i dirigenti e i preposti ricevono a cura del Datore di Lavoro, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di SSL; i contenuti di tale formazione comprendono:



- principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
 - definizione e individuazione dei fattori di rischio;
 - valutazione dei rischi;
 - individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
- h. la Società deve effettuare esercitazioni di emergenza di cui deve essere data evidenza (attraverso, ad esempio, la verbalizzazione dell'avvenuta esercitazione con riferimento alle modalità di svolgimento e alle risultanze);
- i. i neo assunti non possono essere adibiti in autonomia ad attività operativa ritenuta più a rischio infortuni se non dopo l'accertamento del possesso di un grado di professionalità idoneo allo svolgimento della stessa mediante adeguata formazione, per il periodo necessario rispetto alla qualifica assunta, salvo periodi più ampi per l'acquisizione di qualifiche specifiche.
- j. Di tutta l'attività di formazione sopra descritta deve essere data evidenza su base documentale, eventualmente anche mediante apposita verbalizzazione.

FLUSSI

La comunicazione interna prevede due differenti tipologie di flussi informativi:

- a. dal basso verso l'alto.

La Società mette a disposizione apposite schede di segnalazione attraverso la cui compilazione ciascun Lavoratore deve portare a conoscenza - a mezzo report/mail diretta - all' ODV e al proprio preposto le osservazioni, proposte ed esigenze di miglioramento relative alla gestione della salute e sicurezza in ambito aziendale.

- b. dall'alto verso il basso.

La Società garantisce a tutti gli esponenti aziendali un'adeguata e costante formazione ed informazione attraverso la predisposizione di comunicati e l'organizzazione di incontri periodici, cui l'Organismo di Vigilanza ha la facoltà di partecipare, che abbiano ad oggetto:

- nuovi rischi in materia di salute e sicurezza dei Lavoratori;
- modifiche nella struttura organizzativa per la gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- predisposizione di nuove procedure o aggiornamento in merito a quelle esistenti per la gestione della salute e sicurezza sul lavoro;
- ogni altro aspetto inerente la salute e sicurezza dei Lavoratori

In particolare:

In base al sistema di prevenzione e protezione adottato dalla Società e ai sensi di quanto previsto dagli articoli 36 e 37 T.U. in materia di sicurezza (D.Lgs. 81/08), tra i compiti dei Datore di Lavoro, dei Dirigenti e dei Preposti, ciascuno per quanto di sua competenza, rientrano anche i seguenti:

- 1) Provvedere affinché tutti i lavoratori, che prestano servizio subordinato o imprese terze, prestatori d'opera o autonomo, ricevano un'adeguata informazione:
 - a. sui rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'unità locale in generale
 - b. sui rischi specifici cui gli stessi lavoratori siano esposti in relazione all'attività svolta nei rispettivi posti di lavoro,



c. nonché circa le misure e le attività di protezione e prevenzione aziendali adottate,

A tal fine dovranno essere rese note le norme essenziali di prevenzione, sicurezza ed igiene mediante affissione, negli ambienti di lavoro, di estratti delle stesse o comunque con ogni altro mezzo idoneo a renderne più utile ed immediata la conoscenza, secondo le regole di cui all'articolo 36 del T.U. in materia di sicurezza (D.Lgs. 81/08), anche mediante appositi corsi di formazione in aula;

- 2) provvedere affinché tutti i lavoratori, che prestino servizio subordinato o imprese terze, prestatori d'opera o autonomo, ricevano una formazione sufficiente e adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni, secondo le regole di cui all'articolo 37 del T.U. in materia di sicurezza (D.Lgs. 81/08);
- 3) disporre, controllare ed esigere, anche in applicazione di norme disciplinari, che i lavoratori tutti osservino le norme di legge e le disposizioni interne in materia di sicurezza e igiene del lavoro, prevenzione incendi e tutela dell'ambiente, in particolare utilizzando i mezzi di protezione collettivi messi a loro disposizione e i dispositivi di protezione individuali da fornire loro, sentito il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.



41. Sanzioni Disciplinari

Il sistema disciplinare è declinato dal CNLL settore Gas Acqua del 10.2.2011 art. 21 anche nelle procedure di attuazione.

L'irrogazione delle sanzioni è di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione salvi i casi la cui urgenza richieda una maggiore tempestività con conseguente responsabilità al Direttore Generale della Società. Il procedimento sanzionatorio, dal momento della sua attivazione, come già previsto dalla normativa in materia di contratti di lavoro, avviene nel rispetto dei principi del contraddittorio e del diritto di difesa.

Nei confronti di tutti coloro che operano in qualità di collaboratori, consulenti o Partner si provvederà al recesso per giusta causa o alla risoluzione del relativo contratto ai sensi dell'art. 1454 e segg. c.c., nell'ipotesi in cui i medesimi abbiano posto in essere comportamenti in contrasto con le disposizioni previste dal Modello relativamente all'attività e/o all'incarico affidato loro e ciò concretizzi un grave inadempimento.

Resta salva, in ogni caso, ovviamente, l'eventuale richiesta di risarcimento di danni

Comportamenti sanzionati

- 1) Il dipendente che violi le procedure interne previste e/o richiamate dal presente modello o adotti nell'espletamento delle Attività sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del modello, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la non esecuzione degli ordini impartiti dall'azienda sia in forma scritta che verbale.

La sanzione sarà commisurata alla gravità della violazione ed alla reiterazione della stessa nel rispetto nel

CNL di riferimento e sarà articolata a seconda della gravità in:

- rimprovero verbale
 - rimprovero scritto
 - multa fino ad un massimo di 4 ore di retribuzione
 - sospensione dall'attività lavorativa fino a 5 giorni
- 2) Il dipendente che adotti nell'espletamento delle attività sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento un atto tale da fare venire meno radicalmente la fiducia dell'azienda nei confronti del lavoratore.
 - Licenziamento con preavviso
 - 3) Il dipendente che adotti nell'espletamento delle Attività sensibili un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del Modello, tale da determinare la completa applicazione a carico della società di misure previste dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento un atto tale da provocare grave nocumento morale e/o materiale all'azienda, nonché costituire delitto in termini di legge.
 - Licenziamento senza preavviso



4) Sanzioni e misure applicabili agli amministratori ed altri organi sociali

A carico di amministratori, sindaci e legali rappresentanti, sono previste sanzioni in relazione alla gravità del fatto compiuto, nelle seguenti forme:

- sanzione pecuniaria da un minimo di euro 500 ad un massimo di 2 volte il compenso per il proprio incarico;
- revoca o esclusione per giusta causa.

5) Nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, qualora non adempia con la dovuta diligenza ai propri compiti istituzionali, è prevista l'irrogazione di una sanzione pecuniaria da un minimo di euro 1.500 ad un massimo di euro 3.000 a seconda della gravità del fatto. L'irrogazione della sanzione, nel caso sia relativa ai soggetti individuati in questo paragrafo, spetta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione e ad una sua delibera.

6) Sanzioni e misure applicabili ai collaboratori esterni e fornitori

A carico dei collaboratori esterni e dei fornitori, qualora si verificano violazioni alle prescrizioni operative concernenti tali rapporti, sono previste, secondo la gravità delle violazioni:

- la risoluzione del contratto;
- il risarcimento di eventuali danni. La violazione, una volta informato l'ODV e da questo opportunamente vagliata e verificata, sarà riportata al Consiglio di Amministrazione quale organo sociale deputato all'adozione dei provvedimenti più opportuni in materia.

Costituisce illecito disciplinare in capo al soggetto destinatario della procedura operativa:

- la mancata, incompleta o non veritiera documentazione dell'attività svolta prescritta per i processi sensibili;
- l'ostacolo ai controlli, l'impedimento ingiustificato all'accesso alle informazioni ed alla documentazione opposto ai soggetti preposti ai controlli delle procedure e delle decisioni, incluso l'Organismo di vigilanza, o altre condotte idonee alla violazione o elusione del sistema di controllo;
- l'omissione o la violazione di qualsiasi prescrizione finalizzata a garantire la sicurezza e la salute sul posto di lavoro, ovvero a prevenire inquinamento o danno ambientale;
- le violazioni ingiustificate e reiterate delle altre prescrizioni del Modello, tra cui l'omessa informativa all'ODV.

Ogni violazione deve essere comunicata all'ODV non appena avuta notizia.

Il dovere di segnalazione è in capo a tutti i soggetti destinatari del Modello, siano essi interni od esterni alla Società. L'ODV segnala al datore di lavoro, nella figura del Presidente della Società, le violazioni commesse dal personale dipendente dell'impresa, proponendo l'adozione di un'adeguata sanzione disciplinare. Nel rispetto del principio di riservatezza in materia di informazioni inerenti il proprio incarico, all'ODV è fatto assoluto divieto di comunicare qualsiasi informazione da cui si possa risalire alla fonte dell'informazione ricevuta. Tutti i trattamenti delle informazioni



avvengono con modalità tali da assicurare confidenzialità e segretezza. La sanzione e/o gli altri provvedimenti disciplinari, graduati in ragione della gravità della violazione, sono applicati, esclusivamente e sotto la propria responsabilità, dal datore di lavoro o da altra funzione a ciò competente, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di contratto. I contratti di collaborazione stipulati dalla Società con lavoratori parasubordinati, consulenti, agenti, rappresentanti e assimilati devono contenere una clausola di risoluzione del rapporto per gli inadempimenti alle prescrizioni del Modello loro riferite ed espressamente indicate.



42. Procedure Operative/Protocolli

Il Modello è un sistema di procedure, regole comportamentali, protocolli, disposizioni e strutture organizzative che pervadono tutta l'attività dell'Ente.

Veneto Acque provvede a redigere apposite procedure e protocolli specifici; per quanto concerne le sanzioni si fa riferimento al capitolo specifico riportato in precedenza.

Costituisce rischio prevalente per la Veneto Acque la commissione di reati nell'ambito dei cantieri ai sensi del titolo IV del TUS (D.Lgs. n. 81/2008).

Veneto Acque dunque adotta protocolli specifici anche nel rispetto degli allegati da XIV a XX del TUS.

Sono previsti specifici protocolli (vedi elenco allegati) per:

1. Pianificazione, esecuzione e registrazione formazione ed informazione del personale (procedura 01.01.03 della sezione Amministrazione – Personale);
2. Pianificazione, attivazione ed esecuzione di appalti per lavori, servizi e forniture (procedura Tecnico – Appalti cantieri 02.01.01);
3. Gestione affidamento servizi per attività tecniche (progettazioni, prove, rilievi, direzioni lavori, sicurezza) (procedura Tecnico – Appalti cantieri 02.01.02);
4. Gestione affidamento lavori (procedura Tecnico – Appalti cantieri 02.01.03);
5. Gestione della sicurezza presso la sede aziendale di via Torino (procedura Tecnico – Sicurezza 02.02.01), con particolare riferimento a:
 - Definizione e nomina dei soggetti (Datore di Lavoro, RSPP, RLS, personale addetto alle emergenze)
 - Formazione / informazione dei soggetti in relazione ai requisiti di legge (formazione RSPP, dirigenti, RLS, lavoratori, personale addetto alle emergenze incendi e primo soccorso)
 - Organizzazione e Gestione delle Emergenze (verifica e controllo Piano di Emergenza, estintori, segnaletica di emergenza)
 - Redazione, verifica ed aggiornamenti DVR;
 - Attività periodiche di riunione e visita;
 - Gestione autovetture aziendali.
6. Gestione della sicurezza nei cantieri soggetti al Titolo IV del TUS, con particolare riferimento a:
 - Nomina dei soggetti di garanzia (Responsabile dei lavori / Resp. di Commessa, CSP, CSE, DL);
 - Fase progettuale dell'opera: redazione dei piani di sicurezza e coordinamento, inserimento negli elaborati contrattuali di specifiche prescrizioni volte a garantire un elevato grado di sicurezza in cantiere;
 - Fase di affidamento e di scelta del contraente: verifica idoneità tecnica dei concorrenti e dell'aggiudicatario e verifica delle coperture assicurative;
 - Fase esecutiva: gestione attività del CSE, del DL e del Responsabile dei lavori (procedura Tecnico – Sicurezza 02.02.02) in merito a:



- Formazione / informazione del personale addetto alla sorveglianza tecnica del cantiere;
 - Gestione DPI in dotazione al personale addetto alla sorveglianza tecnica del cantiere;
 - Verifica e gestione del Piano di Sicurezza e Coordinamento e dei Piani Operativi (POS) delle imprese;
 - Verifica idoneità tecnica delle imprese;
 - Attività di sopralluogo in cantiere e relativa verbalizzazione;
 - Rilascio di prescrizioni e/o provvedimenti a carico delle imprese o dei soggetti inadempienti in materia di sicurezza.
7. Gestione delle attività di manutentive di pre-gestione (procedura Tecnico - Sicurezza 02.02.03), con particolare riferimento a:
- Nomina dei soggetti di garanzia (Responsabile dei lavori / Resp. di Commessa);
 - Acquisizione e verifica Piano di Manutenzione e Fascicolo Tecnico dell'opera;
 - Verifica ed eventuale adeguamento DVR e redazione DUVRI;
 - Scelta dell'impresa esecutrice delle manutenzioni e relative verifiche (idoneità tecnica, verifica Piani Operativi);
 - Attività di sopralluogo in cantiere e relativa verbalizzazione;
 - Rilascio di prescrizioni e/o provvedimenti a carico delle imprese o dei soggetti inadempienti in materia di sicurezza.
8. Gestione delle registrazioni (tipologie di registrazioni, modalità, ubicazione, periodicità)

Le procedure interne individuate dai protocolli, assicurano la separazione e l'indipendenza gerarchica tra chi elabora la decisione, chi la attua e chi è tenuto a svolgere i controlli. Nel caso in cui siano previste modalità di rappresentanza congiunta, è assicurato il principio di indipendenza gerarchica tra coloro che sono titolari del potere di rappresentanza in forma congiunta.

Deroga ai protocolli previsti nel Modello è ammessa in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione degli stessi. La deroga, con l'espressa indicazione della sua ragione, è immediatamente comunicata all'Organismo di Vigilanza.



PARTE SPECIALE
SEZIONE D

REATI AMBIENTALI
(Art. 25 undecies del D.Lgs. 231/2001)



43. Veneto Acque S.p.A - Quadro di riferimento

In forza di quanto previsto dall'art. 2 dello Statuto Sociale, da ultimo aggiornato in seguito a deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci del 20.05.2020, la società ha per oggetto:

- p) progettazione, esecuzione e gestione degli interventi diretti alla realizzazione del Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto, (Mo.S.A.V.) di cui all'art. 6 della L.R. 27 aprile 2012 n. 27 e ss.mm.ii.;
- q) progettazione, realizzazione, gestione di reti/strutture ed ogni altra opera connessa, attinenti al servizio idrico integrato, nonché attività di supporto e coordinamento, di committenza e di approvvigionamento a favore di Enti e di Gestori del Servizio Idrico Integrato;
- r) progettazione, realizzazione e gestione di interventi e opere volte alla protezione ed al monitoraggio dei corpi idrici superficiali e sotterranei;
- s) attività in materia di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati di competenza pubblica. Attività di progettazione ed esecuzione di interventi sperimentali di bonifica e/o detossificazione, di studio in materia di bonifica; attività "in campo" quali indagini ambientali, piani di caratterizzazione, analisi di rischio, piani di monitoraggio e quant'altro in materia di bonifica, nonché attività di pronto intervento necessarie per evitare contaminazioni ambientali, il tutto anche all'interno dei siti di interesse nazionale ricadenti nel territorio della Regione Veneto;
- t) servizi relativi alla gestione dei rifiuti speciali (pericolosi e non pericolosi), ivi incluse le attività di trasporto, trattamento e stoccaggio ed eliminazione dei rifiuti mediante operazioni di recupero o smaltimento rientranti in qualsiasi categoria di rifiuti speciali prevista dalla normativa vigente, nonché la costruzione, gestione, monitoraggio e dismissione dei relativi impianti;
- u) attività di gestione di fanghi da depurazione, dall'escavo di canali portuali, terre e rocce da scavo, ivi compresa la progettazione, costruzione, gestione, monitoraggio e dismissione dei relativi impianti;
- v) attività di studio, ricerca e sperimentazione, realizzazione e gestione di processi, tecnologie e impianti innovativi in campo ambientale, rilevanti sotto il profilo del risparmio energetico, dell'economia circolare e della green economy, ivi compresi servizi e
- w) opere per la produzione di energia da fonti rinnovabili e dismissione dei relativi impianti;
- x) servizi di manutenzione urbana connessi all'igiene e alla tutela del territorio, nonché attività di riqualificazione paesaggistica e ambientale;
- y) progettazione, realizzazione e gestione di opere per la salvaguardia idrogeologica del territorio, ivi compresi interventi urgenti di protezione civile e di messa in sicurezza di strade, vie di comunicazioni ed infrastrutture viarie in genere;
- z) progettazione ed esecuzione delle opere idrauliche di qualsiasi natura e classifica e degli interventi di difesa delle coste e degli ambienti costieri di cui all'art. 84 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11;
- aa) gestione di attività per l'assegnazione di contratti pubblici di qualsiasi natura ai sensi delle vigenti disposizioni normative e per l'esecuzione degli stessi, ivi comprese le attività di progettazione, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza di collaudo e del responsabile del procedimento;
- bb) attività di partecipazione e supporto tecnico-amministrativo a commissioni, comitati e strutture della Regione del Veneto e di altri soggetti pubblici;



- cc) funzioni amministrative, tecniche ed esecutive in materia di demanio idrico di competenza regionale, compresa l'applicazione e l'esazione dei canoni demaniali, e servizi connessi, relativamente ai beni del demanio idrico;
- dd) svolgimento di ogni altra attività connessa o collegata ai punti precedentemente indicati, inclusa l'attività di consulenza, studio e ricerca, purché a carattere non prevalente, il tutto nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ad iscritti a collegi, ordini ed albi professionali.

➤ Realizzazione del modello strutturale degli acquedotti del Veneto, schema Veneto centrale

Il Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto (MO.S.A.V) - art. 14 LRV 27.3.1998 n. 5 approvato con DGRV 1688/2000 - individua gli schemi delle principali strutture acquedottistiche necessarie ad assicurare l'approvvigionamento idropotabile nell'intero territorio regionale, nonché i criteri e i metodi per la salvaguardia delle risorse idriche, la protezione e la ricarica delle falde. Il dettato della legge n. 5/1998 offre occasione di razionalizzare i sistemi idro-sanitari (acquedotti e depurazioni) Veneti con chiari obiettivi di funzionalità e di economia, ma anche di sicurezza dei relativi servizi.

L'obiettivo prioritario del MOSAV è:

- 1) la rimozione degli inconvenienti causati dall'eccessiva frammentazione delle attuali strutture acquedottistiche, mediante l'accorpamento massiccio dei piccoli e medi acquedotti, così da ridurre le attuali fonti di approvvigionamento con un risparmio di risorse idropotabili non inferiore al 15%.
- 2) interconnessione delle grandi e medie condotte di adduzione esistenti.

Con questa operazione il sistema acquedottistico Veneto si pone l'obiettivo di "passare" dalla tecnica classica dell'acquedotto "ad albero" a quella dell'acquedotto "a rete".

Condizione fondamentale per raggiungere tali obiettivi è la gestione unitaria degli acquedotti, delle fognature e degli impianti di depurazione corrispettivi, considerandoli momenti successivi di un unico percorso di uso dell'acqua, percorso chiamato appunto "ciclo integrale dell'acqua".

Una particolare applicazione del Modello strutturale è stata attuata per la zona del Veneto Centrale comprendente le province di Vicenza, Padova, Venezia e Rovigo e rappresenta nel contesto generale del MOSAV, lo Schema Acquedottistico del Veneto Centrale (S.A.VE.C).

Il Modello Strutturale individua tre grandi schemi idrici di interesse regionale:

- lo schema del "Veneto Centrale";
- il segmento "Acquedotto del Garda";
- il segmento "Acquedotto pedemontano".

I tre schemi sono tra loro interconnessi lungo le rispettive frontiere. In particolare il SAVEC prevede l'unione di due macro anelli acquedottistici: il primo prevede il collegamento del centro acquedottistico di Mestre e Venezia con quello Padovano e più a sud con i centri di Cavarzere e Chioggia mentre il secondo anello consiste nell'allargamento verso ovest del primo anello con il collegamento dei centri Padovani con il territorio Rodigino. Entrambi gli anelli sono alimentati dalle opere di attingimento previste a Carmignano di Brenta oltre che dagli esuberi acquedottistici che i centri di Padova e Venezia sono in grado di ridistribuire nel territorio regionale. Lo schema di interconnessione prevede la possibilità di utilizzare quattro delle principali centrali di potabilizzazione esistenti sui fiumi Adige e Po (Boara Polesine, Badia Polesine e Cavarzere dall'Adige, Corbola dal Po), che presentano caratteristiche di funzionamento ancora accettabili, con potenzialità complessiva pari a circa il 30 % del fabbisogno idropotabile richiesto dal Polesine.



➤ Attività in materia di bonifica di siti inquinati di competenza pubblica

Veneto Acque per conto della Regione del Veneto partecipa ad interventi di bonifica di siti contaminati attraverso attività di indagine e caratterizzazione, opere di messa in sicurezza permanente e smaltimento di rifiuti pericolosi.

Le iniziative sono condotte dalla Regione Veneto la quale agisce in via sostitutiva dei responsabili dell'inquinamento e/o responsabili dello stato di abbandono di rifiuti.

Tale attività viene affidata dalla Regione a Veneto Acque S.p.a. con apposite Convenzioni nelle quali vengono regolati di volta in volta i rapporti tra l'Amministrazione regionale e la Società, sulla scorta degli obiettivi da raggiungere e delle risorse finanziarie disponibili per tale fine.

Tra le prime attività pilota eseguite da questa Società nel triennio 2013-2015 si evidenziano quelle relative all'allontanamento dei rifiuti pericolosi presenti nell'area industriale della Ex Nuova Esa di Marcon (VE) e nell'impianto industriale di Porto Marghera di Vinyls Italia S.p.a. in fallimento in corso di decommissioning.

Sono state inoltre affidate a Veneto Acque le attività di messa in sicurezza del sito contaminato della ex discarica di S. Elena di Robegano a Salzano (VE), facente parte di quei siti inquinati per i quali la Comunità europea ha avviato una procedura di infrazione e pertanto la loro messa in sicurezza costituisce obiettivo di primaria importanza.

Trattasi di siti che contengono al loro interno delle sorgenti di pericolo (sostanze inquinanti) il cui rischio di disperdersi nell'ambiente circostanze è tale da prevedere la loro messa in sicurezza mediante la realizzazione di apposite opere in grado di annullare tale rischio.

➤ Attività in materia di rimozione di rifiuti speciali e dismissione di impianti

Sulla scorta di appositi incarichi in house da parte della Regione del Veneto o nel quadro di Accordi o Convenzioni con altri soggetti pubblici, la Società commissiona la progettazione di interventi di rimozione di rifiuti speciali abbandonati in aree di competenza pubblica ai sensi del d.lgs. n. 152/2006, nonché i successivi servizi di rimozione, trasporto e destinazione allo smaltimento o recupero.

Il tutto avviene con il monitoraggio dell'Amministrazione affidataria e degli organi di controllo quali ARPAV e, laddove previsto NOE.

➤ Attività in materia di salvaguardia idrogeologica e riqualificazione paesaggistica

Sulla scorta di appositi incarichi in house da parte della Regione del Veneto o nel quadro di Accordi o Convenzioni con altri soggetti pubblici, la Società commissiona la progettazione e realizzazione di interventi di salvaguardia idrogeologica specie in aree montane esposte a rischi idraulici, geologici e valanghivi; interviene anche in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, nel rispetto delle prescrizioni delle competenti amministrazioni quali soprintendenza, genio civile, autorità di bacino.



44. Responsabilità del Committente

Prima di procedere alla disamina dei singoli reati è opportuno valutare la posizione di Veneto Acque la quale:

- redige i necessari elaborati di progetto per l'affidamento di lavori, servizi e forniture e svolge il ruolo;
- svolge il ruolo di committente dei lavori

Di seguito le fasi che interessano Veneto Acque:

- La Regione Veneto fornisce le linee guida di intervento per la realizzazione di nuove opere sia acquedottistiche (fornitura e posa in opera di tubazioni, opere di captazione, volumi di stoccaggio) che di bonifica di siti inquinati, attraverso l'approvazione del progetto preliminare delle opere e/o attraverso conferenze di servizi/tavoli tecnici istituzionali;
- Veneto Acque completa le fasi progettuali finalizzate alla realizzazione delle opere mediante le proprie strutture interne e/o attraverso l'affidamento a terzi di lavori, servizi e forniture;
- In questa fase progettuale vengono redatte le Relazioni Ambientali utili per valutare lo stato delle aree e dei terreni interessati dalle lavorazioni o per valutare il grado di pericolosità dei rifiuti oggetto di smaltimento o messa in sicurezza;
- Approvato il progetto definitivo/esecutivo si procede ad appalto ed il bando relativo richiede l'ottemperanza delle prescrizioni ambientali.
- In fase di esecuzione dell'opera e/o dell'attività di smaltimento, Veneto Acque individua, all'interno dell'Ufficio della Direzione Lavori, la figura incaricata al controllo e alla verifica degli adempimenti ambientali da parte della impresa esecutrice.
- La prima caratterizzazione (a campione) dei terreni/rifiuti è eseguita in fase di progettazione definitiva; salvo eventuali ulteriori analisi da parte del progettista esecutivo e/o della Società Appaltatrice.
- La posa di condotta, che presuppone lo scavo ed il rinterro, avvengono in genere senza asportazione di materiale dal cantiere; le terre vengono trattate come sottoprodotto, laddove esistono i requisiti, mentre altro materiale di risulta viene smaltito.
- L'impresa esecutrice si onera degli adempimenti ambientali relativi allo smaltimento del materiale di risulta, stipulando appositi contratti con i soggetti autorizzati.
- Veneto Acque, quale committente, mantiene il controllo dei lavori, provvede alla caratterizzazione dei luoghi (anche se a campione e prima dell'affidamento dei lavori), provvede alla gara e stipula i contratti con l'appaltatore.
- Veneto Acque assume anche la Direzione Lavori, con il controllo e la vigilanza delle prescrizioni ambientali imposte dalla Regione e provvede al controllo dei lavori, dei materiali ecc...; all'appaltatore non sono consentite varianti rispetto al progetto se non con approvazione della DL.
- Per quanto attiene allo smaltimento di rifiuti, l'appaltatore affidatario dei servizi si configura a tutti gli effetti come Produttore/Detentore di tutti i rifiuti e dovrà adempiere a quanto richiesto dalla normativa vigente in materia di campionamento, classificazione e caratterizzazione; si configura inoltre come responsabile di tutti gli adempimenti ambientali conseguenti relativi allo stoccaggio, trasporto e smaltimento rifiuti (formulari, registrazione SISTRI, registri C/S,..) nonché alle conseguenti, comunicazioni ambientali (MUD etc.).

In questo quadro di riferimento, Veneto Acque (quale committente) non è esclusa dalla responsabilità amministrativa/ambientale.



Alcuni principi in materia di responsabilità del committente, già noti in materia di Sicurezza (art. 90 ss. D.Lgs. 81/2008) possono essere utilizzati anche in materia ambientale.

Si può quindi affermare che:

- al committente non può essere richiesto un controllo, pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei "lavori" ovvero degli adempimenti ambientali delle imprese esecutrici e/o appaltatrici.
- il committente mantiene un ruolo di vigilanza generale, cosiddetta "alta vigilanza", agli adempimenti ambientali (ad esempio, per riprendere il tema sicurezza, il committente vigila che in cantiere siano presenti le cinture di sicurezza ma non è tenuto a vigilare sull'effettivo utilizzo.)

In particolare, con riferimento alla materia ambientale, si ricorda che la questione relativa alla responsabilità del committente dei lavori assegnati in appalto a terzi si snoda attorno alla nozione di "produttore". Nel tempo la giurisprudenza ha alternato decisioni non univoche attribuendo la esclusiva responsabilità:

- 1) all'appaltatore (colui che esegue è colui che produce i rifiuti) oppure
- 2) al committente (nel cui interesse viene svolta l'attività da cui traggono origine i rifiuti - anche se non vi partecipa materialmente) e ciò anche in applicazione del principio di corresponsabilità.

La questione giuridica è ancora dibattuta e non si può escludere che in capo al committente:

- 1) sussista l'obbligo giuridico di vigilanza e controllo
- 2) sussista responsabilità per culpa in eligendo, ovvero per aver affidato, ad esempio, l'esecuzione dell'opera ad una ditta non in regola con norme in materia ambientale o priva della dovuta professionalità.
- 3) sussista responsabilità penale personale, qualora abbia concorso a vario titolo nell'illecito (si pensi all'illecita gestione dei rifiuti commessa dall'appaltatore) ingerendosi nella gestione, o per aver omesso di verificare le autorizzazioni necessarie all'espletamento del servizio (ad esempio, di smaltimento/recupero dei rifiuti o i requisiti anche di affidabilità di Veneto Acque).

A proposito del materiale da scavo, quale rifiuto, e agli altri adempimenti ambientali, Veneto Acque, invece lascia all'appaltatore l'onere

- 1) del rispetto della normativa ambientale quale, ad esempio, l'obbligo di conferire in discarica autorizzata, di smaltire i materiali di risulta dei lavori eseguiti (fanghi di perforazione ecc....).
- 2) della stipula da parte dell'appaltatore dei singoli contratti di trasporto, di smaltimento con le imprese interessate.

In ogni caso dovendo ragionare in termini di prevenzione dei reati (questa la finalità del presente Modello) è opportuno tenere in considerazione l'orientamento che

- 1) considera quale produttore proprio il committente;
- 2) il principio di corresponsabilità che non esime dal controllo sugli adempimenti e sui soggetti appaltatori e subcontraenti;
- 3) la valutazione di una culpa in eligendo ovvero l'obbligo di scegliere idoneo appaltatore e dunque il dovere di controllo anche sulla attività ambientale dell'appaltatore.

Il committente dovrà prevedere contrattualmente la corretta gestione ambientale da parte dell'appaltatore, e sarà tenuto ad obbligo di controllo (anche in eligendo) per la verifica della esistenza di tutte le autorizzazioni idonee al trasporto e smaltimento/recupero dei rifiuti prodotti



nonché al rispetto degli adempimenti ambientali (ad esempio, copia dei formulari di identificazione rifiuti, rispetto normativa SISTRI).

Il Committente mantiene obblighi nella selezione e nel controllo sull'operato degli appaltatori; impone regole operative volte alla verifica dell'effettivo rispetto delle norme di prevenzione stabilite nei capitolati speciali in materia ambientale. Il committente per essere esentato da responsabilità amministrativa dovrà garantire che il proprio sistema di gestione ambiente sia adeguato alla natura delle problematiche dell'appalto per prevenire errori del vertice nella scelta del contraente ed omissioni nel coordinamento e controllo sulle attività appaltate. Il modello organizzativo dovrà assicurare l'inderogabilità del sistema di gestione ambiente lasciando all' ODV la verifica sulla effettiva attuazione da parte del committente.



45. Reati Ambientali ex art. 25 undecies D.Lgs. 231/2001

Come illustrato nella parte generale del presente Modello, il legislatore italiano, fin dal 2001 ha introdotto nel sistema giuridico italiano la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica con il D.Lgs. 8 giugno 2001 n.231.

Con il D.Lgs. n. 121 del 07/07/2011, in attuazione alle direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE, sono stati introdotti nel novero dei reati presupposti, i reati ambientali, rubricati all'art. 25 undecies del D.Lgs. 231/2001.

Ai sensi di tale norma, la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche viene estesa ad una pluralità di fattispecie sanzionate in tema di tutela dell'ambiente, a salvaguardia delle diverse matrici ambientali (acque, rifiuti, aria).

Successivamente la Legge 22 maggio 2015 n.68, recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente" (G.U. Serie Generale n.122 del 28-5-2015), oltre ad aver modificato in maniera significativa il D.Lgs.152/2006 (ad esempio integrandovi un'intera sezione dedicata alla Disciplina sanzionatoria), ha introdotto all'interno del codice penale un lungo elenco di reati ambientali (collocati nel nuovo Titolo VI-bis intitolato "Dei delitti contro l'ambiente"), una buona parte dei quali è configurato dalla Legge stessa come reato-presupposto atto a far scattare la responsabilità amministrativa dell'impresa, con conseguente modificazione e integrazione dell'articolo 25-undecies del decreto legislativo 8 giugno 2001 n.231.

Veneto Acque dovrà fare riferimento alle singole disposizioni ambientali di settore Comunitarie, Nazionali e Regionali.

Di seguito si fornisce una breve descrizione dei reati, gli ultimi dei quali, inseriti con Legge 22 maggio 2015 n.68, sono in vigore dal 29/05/2015.

a) Codice penale – artt. 727 bis e 733bis c.p. – reati a tutela di animali e vegetali o habitat protetto

1) Art.727-bis codice penale - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette

La fattispecie, prevista dall'articolo in esame, si verifica quando chiunque, salvo che il fatto costituisca più grave reato, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta, fuori dai casi consentiti. Il codice penale prevede l'arresto (da uno a sei mesi) o l'ammenda (fino a 4.000 euro), salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

La legge punisce con ammenda (fino a 4.000 euro), chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. n. 121/2011, ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.

Nell'ipotesi di commissione di questo reato il D.Lgs...121/2011 prevede l'applicazione della sanzione pecuniaria all'ente fino ad un massimo di duecentocinquanta (250) quote.



2) Art.733-bis codice penale - Distruzione o deterioramento di un habitat all'interno di un sito protetto

La fattispecie prevista si verifica nel caso di distruzione, fuori dai casi consentiti, di un habitat all'interno di un sito protetto o comunque di deterioramento dello stesso con la compromissione dello stato di conservazione.

Le sanzioni previste dalla norma sono l'arresto e l'ammenda.

Ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. n. 121/2011, ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale, per habitat all'interno di un sito protetto si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

Nell'ipotesi di commissione di questo reato il D.Lgs...121/2011 prevede l'applicazione della sanzione pecuniaria all'ente da centocinquanta (150) a duecentocinquanta (250) quote

b) Norme in materia di tutela delle acque - art. 137 D.Lgs. 152/2006 acque industriali

L'art. 25 undecies comma 2 lettera a) n. 1 considera le seguenti fattispecie di reato relative alle acque reflue industriali:

Il primo blocco di reati prevede:

1) Scarico senza autorizzazione - art. 137 comma 3:

"Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

2) Superamento valore limite - Art. 137 comma 5, primo periodo:

Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'allegato 5 alla Parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'allegato 5 alla Parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle Regioni o dalle Province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro.

3) Scarico nelle acque del mare - Art. 137 comma 13:

Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi o aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente



Sanzione:

La violazione delle sopra indicate disposizioni prevede la sanzione per l'Ente da 150 a 200 quote.

Il secondo blocco di reati è previsto dall'art. 25 undecies D.Lgs. 231/2001 comma 2 lettera a) n. 2 e si distingue per un maggiore rigore sanzionatorio laddove prevede:

1) Scarico senza autorizzazione acque pericolose - art. 137 comma 2:

Quando le condotte descritte al comma 1 (ovvero 1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata...), riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.

2) Art. 137 comma 5 secondo periodo:

Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro

3) Art. 137 comma 11:

Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 (Scarichi sul suolo) e 104 (Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee) è punito con l'arresto sino a tre anni.

Sanzione:

Sanzione prevista per l'ente è da 200 a 300 quote e sanzioni interdittive descritte dall'art. 9 comma 2 D.Lgs. 231/2001 per una durata non superiore a 6 mesi -

c) Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati

I rifiuti prodotti da attività di cantiere compresi i fanghi di perforazione, sono smaltiti secondo normativa.

1) Art. 256 D. Lgs. 152/2006: attività di gestione dei rifiuti non autorizzata

Le condotte previste da tale articolo e rilevanti ai fini del D.Lgs... 231/01 sono le seguenti:

- comma 1, lett.. a) e b): chiunque effettui attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli artt. 208 (autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti), 209 (rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale), 210 (abrogato dall'art. 39 D. Lgs. 205/2010), 211 (autorizzazione di impianti di ricerca e sperimentazione), 212 (albo nazionale gestori ambientali),



214 (determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate),
215 (auto smaltimento) e
216 (operazioni di recupero), sia nell'ipotesi di rifiuti non pericolosi (a) che pericolosi (B).

- comma 3, primo periodo: chiunque realizzi o gestisca una discarica non autorizzata;
- comma 3, secondo periodo: chiunque realizzi o gestisca una discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi;
- comma 4: per effetto del rinvio ai commi 1, 2 e 3 deve ritenersi che le condotte sanzionate consistano nelle attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti (comma 1), nonché di realizzazione ovvero di gestione di discarica (comma 3) con inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti o delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni. Il presupposto costituito dall'esistenza dell'autorizzazione o dell'avvenuta effettuazione delle iscrizioni o comunicazioni permette di individuare i soggetti attivi del reato nei soggetti individuati dai relativi atti e provvedimenti amministrativi. Anche in questo caso si tratta di contravvenzione e il reato può essere commesso con dolo o con colpa.
- comma 5: chiunque, in violazione del divieto di cui all'art. 187 (divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi), effettui attività non consentite di miscelazione di rifiuti.
- comma 6, primo periodo: chiunque effettui il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'art. 227, comma 1, lett. b).

Sanzione:

Per la violazione dei commi 1, lett. a) e 6, primo periodo è prevista la sanzione pecuniaria fino a 250 quote. Per la violazione dei commi 1, lett. b), 3, primo periodo, e 5 è prevista la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.

Per la violazione del comma 3, secondo periodo è prevista la sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote e la sanzione interdittiva prevista dall'art. 9 comma 2 D.Lgs. 231/2001 per una durata non superiore a 6 mesi.

Per la violazione del comma 4, che rinvia alle condotte di cui ai commi 1 e 3, le pene sono ridotte alla metà (art. 25 undecies comma 6 D.Lgs. 231/2001).

2) Art. 257 D. Lgs. 152/2006: bonifica dei siti

Le condotte rilevanti ai fini dell'applicazione della responsabilità ai sensi del D. Lgs. 231/01 sono previste dai commi 1 e 2.

Tali condotte sono integrate qualora venga cagionato, da parte di chiunque, l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, a meno che non si provveda alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'Autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli artt. 242 e ss. E' punita altresì la mancata effettuazione della comunicazione di cui al predetto art. 242. (comma 1).

La pena è aumentata nell'ipotesi in cui l'inquinamento sia provocato da sostanze pericolose (comma 2).



Per il reato di contaminazione ambientale, l'evento rilevante è il danno consistente nell'inquinamento (e non nel pericolo dell'inquinamento) con il superamento delle soglie di rischio (indicate negli artt. 240 e 242 in relazione all'Allegato 5 alla parte IV del D. Lgs. 152/06).

Per quanto riguarda la fattispecie della mancata effettuazione della comunicazione di cui all'art. 242, si tratta di un reato tipo omissivo proprio, posto a tutela dell'interesse della pubblica amministrazione di essere messa a conoscenza dei fatti che possono risultare potenzialmente offensivi per l'ambiente.

Il soggetto attivo del reato è il responsabile dell'evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito.

Sanzione:

Per la violazione del comma 1, è prevista la sanzione pecuniaria fino a 250 quote.

Per la violazione del comma 2, è prevista la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.

Sono applicabili le sanzioni interdittive di cui all'art. 9 comma 2 D.Lgs. 231/2001 per una durata non superiore a 6 mesi (interdizione attività, sospensione revoca autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione illecito; divieto di contratto con la P.A. ecc....)

3) Art. 258 comma 4 D. Lgs. 152/2006: Certificato analisi rifiuti

Normativa di riferimento: art. 258 prima e dopo novella D.Lgs. 205/2010 (vigente dal 25.12.2010); **normativa Sistri**

Tale fattispecie di reato è divenuta rilevante ai fini del D. Lgs. 231/01 limitatamente al comma 4, secondo periodo che prevede la pena di cui all'art. 483 c.p. (2 anni di reclusione) a chi nella predisposizione di certificato di analisi di rifiuti,

- fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti
- colui che fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

La norma in esame (post novella D.Lgs. 205/2010) ha come soggetti attivi le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'art. 212, 8° comma che non aderiscono su base volontaria al SISTRI: "I produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti,

Tale ipotesi ha natura delittuosa, per cui le condotte di falsificazione del certificato di analisi e l'uso del medesimo sono perseguibili solo a titolo di dolo.

Per tale violazione, è prevista la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.

4) Art. 259 D. Lgs. 152/2006: traffico illecito di rifiuti

La condotta rilevante ai fini dell'applicazione del D. Lgs. 231/01 è quella prevista al comma 1, ossia l'effettuazione, da parte di chiunque, di una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993. n. 259 (e successive modifiche e integrazioni, tra cui il Regolamento della Commissione CE 2557 del 2001 il Regolamento CE 1013/2006), o di rifiuti elencati dell'Allegato II del citato Regolamento (a titolo esemplificativo: rifiuti di oro o altri metalli preziosi come argento, rifiuti e rottami ferrosi, di alluminio, di rame, altri rifiuti derivanti dalla fonderia, di plastiche solide ecc.) in violazione dell'art. 1, comma 3, lett. a), b), c) e d), o di rifiuti pericolosi.



Pur trattandosi di una contravvenzione per la quale dovrebbero valere i criteri di imputazione generali, costituiti sia da dolo che da colpa, la struttura della fattispecie stessa sembra orientare per una configurazione della contravvenzione dolosa.

Per tale violazione, è prevista la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.

5) Art. 260 D. Lgs. 152/2006: attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

Il D.Lgs. 231/2001 prevede responsabilità dell'Ente per la commissione di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti di cui al comma 1 e 2:

- 1) Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.
- 2) Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Tale reato è l'unica ipotesi di delitto prevista dal legislatore.

Trattasi di reato comune, in quanto non si può escludere l'ipotesi che a realizzare il fatto tipico sia un soggetto che non riveste la qualifica formale o sostanziale di titolare di impresa.

Il reato si caratterizza da attività plurime e continuative; pluralità di operazioni; organizzazione professionale per la illecita gestione dei rifiuti il cui quantitativo deve essere ingente.

Il reato è punito a titolo di dolo specifico e l'ingiusto profitto non deve necessariamente assumere natura di ricavo patrimoniale, ben potendo lo stesso essere integrato dal mero risparmio di costi o dal perseguimento di vantaggi di altra natura.

Non è inoltre necessario, ai fini della configurazione del reato, l'effettivo conseguimento di tale vantaggio.

Per la violazione del comma 1, è prevista la sanzione pecuniaria da 300 a 500 quote.

Per la violazione del comma 2, è prevista la sanzione pecuniaria da 400 a 800 quote.

Se l'ente o sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'art. 260 D.Lgs. 152/2006 si applica la sanzione della interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16 comma 3 D.Lgs. 231/2001

6) Art. 260 bis D.Lgs. 152/2006: SISTRI - sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti.

Le condotte rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01 sono quelle previste dai seguenti commi quando:

- certificato analisi rifiuti: colui che, nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, nella predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (comma 6);



- il trasportatore omette di accompagnare il trasporto con la copia cartacea della scheda SISTRI- AREA MOVIMENTAZIONE e ove richiesto dalla normativa vigente con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti, nell'ipotesi in cui si tratta di rifiuti pericolosi (comma 7, secondo periodo);
- oppure qualora durante il trasporto si faccia uso di un certificato di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati (comma 7, terzo periodo);
- il trasportatore accompagna il trasporto dei rifiuti (primo periodo), anche pericolosi (secondo periodo), con una copia cartacea della scheda SISTRI-AREA MOVIMENTAZIONE fraudolentemente alterata (comma 8).

Per la violazione dei commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, periodo, è prevista la sanzione pecuniaria da 150 a 200 quote.

Per la violazione del comma 8, secondo periodo, è prevista la sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote.

d) Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera - art. 279 D.Lgs. 152/2006: sanzioni – art. 25 undecies comma 2 lett. f).

La fattispecie rilevante ai sensi del D.Lgs... 231/01 è integrata qualora, nell'esercizio di uno stabilimento, il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori di qualità dell'aria previsti dalla normativa vigente (comma 5).

I valori limite di emissione sono quelli richiamati dal comma 2, ossia i limiti di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del D. Lgs.152/2006, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'art. 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

Per la violazione di tale reato, è prevista la sanzione pecuniaria fino a 250 quote

e) Norme sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione – art. 25 undecies comma 3 – L. 150/1992

1) Articoli 1 comma 1 e 2 e art. 2 commi 1 e 2 della L. 150/1992

Prevedono molteplici condotte e sanzioni che colpiscono il commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione indicati negli allegati A, B, C della Legge.

L'art. 1 colpisce i comportamenti che riguardano l'allegato A.

L'art. 2 colpisce i comportamenti che riguardano l'allegato B e C con pene più lievi.

Entrambe le condotte, se esercitate nell'esercizio di attività di impresa, subiscono aggravamento della pena.

Si indicano in via riassuntiva le condotte di cui agli articoli 1 e 2 L. 150/92:



- violazione del Regolamento (CE) n. 338/97 per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A (oppure B/C) del Regolamento:
 - a) importa, esporta o riesporta esemplari, ...senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97
 - b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio e del Regolamento (CE) n. 939/97
 - c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
 - d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 e del Regolamento (CE) n. 939/97..;
 - e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione;
 - f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione (limitatamente alle specie di cui all'allegato B per le ipotesi di cui all'art. 2).

2) Articolo 3-bis legge 7 febbraio 1992, n. 150

Falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati.

La norma in esame prevede le pene di cui al libro II (Dei delitti in particolare), titolo VII (Dei delitti contro la fede pubblica), capo III (Della falsità in atti) del codice penale alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati.

Art. 16 Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 sanziona in sintesi

- a) falsa dichiarazione oppure comunicazione di informazioni scientemente false al fine di conseguire una licenza o un certificato;
- b) uso di una licenza o certificato falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza autorizzazione, come mezzo per conseguire una licenza o un certificato comunitario ovvero per qualsiasi altro scopo rilevante ai sensi del presente regolamento e omessa o falsa notifica all'importazione;
- c) falsificazione o alterazione di qualsiasi licenza o certificato rilasciati in conformità del presente regolamento.



Le sanzioni pecuniarie previste variano fino ad un massimo di 500 quote a seconda delle pene previste.

3) Articolo 6 legge 7 febbraio 1992, n. 150 - Divieto di detenzione di esemplari costituenti pericolo per la salute e l'incolumità pubblica

La norma prevede l'arresto o l'ammenda per chiunque contravviene al divieto, fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), di detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

In sintesi

L 150/1992	Reato	Sanzione ex D.Lgs. 231/2001 art. 25 undecies comma 5
Art. 1 co. 1	Commercio internazionale animali e vegetali allegato A	Fino a 250 quote
Art. 2 co. 1 e 2	Commercio internazionale e animali e vegetali allegato B e C	
Art. 6 co. 4	Detenzione esemplari protetti	
Art. 1 comma 2	Aggravante attività impresa	Da 150 a 250
Art. 3 bis	Falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato	Quote variano a seconda della pena prevista per il reato

f) Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente - Art. 3 Legge 549/1993: cessazione e riduzione dell'impiego di sostanza lesive -art. 25 undecies comma 4 D.Lgs. 231/2001

La condotta rilevante ai fini del D. Lgs. 231/01 è quella prevista dal comma 6 dell'art. 3 L. 549/1993 che è integrata qualora, da parte di chiunque, vengano violate le disposizioni inerenti alla produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive, indicate nelle Tabelle A-B (ossia a titolo esemplificativo: idrocarburi contenenti fluoro o cloro, bromuro di metile, tetra coluro di carbonio ecc.).

Per tale violazione, è prevista la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.

g) Inquinamento doloso e colposo provocato dalle navi alla qualità delle acque (art. 25 undecies comma 5 D.Lgs. 231/2001) - D.Lgs. n. 202/2007



Si tratta di reati già previsto dal D.Lgs... 6 novembre 2007, n.202 che il legislatore, con il D.Lgs... 121/2011, ha inserito fra i reati presupposto ex D.Lgs... 231/01.

L'art. 8 del D.Lgs... 202/2007 disciplina la fattispecie dell'inquinamento doloso provocato dalle navi e le conseguenti sanzioni.

I soggetti che possono commettere i reati sono: il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave.

L'art.9 del D.Lgs... 202/2007 disciplina invece la fattispecie dell'inquinamento colposo provocato dalle navi e le conseguenti sanzioni. La norma, strutturata analogamente all'articolo precedente, commina una pena più lieve.

D.Lgs. n. 202/2007	Reato	Sanzione ex D.Lgs. 231/2001 art. 25 undecies comma 5	Sanzioni interdittive
Art. 9 comma 1	Inquinamento colposo	Fino a 250 quote	-
Art. 8 comma 1	Inquinamento doloso	Da 150 a 250 quote	Sanzioni interdittive ex art. 9 comma 2 D.Lgs. 231/2001 non più di 6 mesi
Art. 9 comma 2	Inquinamento colposo con danno grave	Da 150 a 250 quote	
Art. 8 comma 2	Inquinamento colposo con danno grave	Da 200 a 300 quote	

h) Inquinamento ambientale (art. 452-bis del codice penale; art. 25-undecies c.1 lett.a) D.Lgs. 231/2001)

Commette tale reato (delitto) chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Il reato prevede un'aggravante per la persona fisica nel caso in cui l'inquinamento sia prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

In caso di responsabilità amministrativa della persona giuridica, la sanzione pecuniaria per l'azienda va da 250 a 600 quote.

E' prevista espressamente l'applicazione delle sanzioni interdittive elencate nell'art. 9 del D.Lgs.231/01 per l'azienda, per un periodo non superiore ad un anno.

i) Disastro ambientale (art. 452-quater del codice penale; art. 25-undecies c.1 lett.b) D.Lgs. 231/2001)



Commette tale reato (delitto) chiunque, fuori dai casi previsti dall'articolo 434 c.p., abusivamente cagiona un disastro ambientale.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

La sanzione pecuniaria per l'azienda va da 400 a 800 quote.

E' prevista espressamente l'applicazione delle sanzioni interdittive elencate nell'art. 9 del D.Lgs.231/01 per l'azienda.

j) Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies del codice penale; art. 25-undecies c.1 lett.c) D.Lgs. 231/2001)

La fattispecie dei delitti colposi contro l'ambiente, che sono reati-presupposto (al pari dei precedenti) per la responsabilità amministrativa dell'ente, prevede che se taluno dei fatti di cui ai reati di "inquinamento ambientale" e "disastro ambientale" (rispettivamente artt.452-bis e 452-quater c.p.) è commesso per colpa, le pene per le persone fisiche sono diminuite.

Se dalla commissione dei fatti indicati sopra deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale, le pene sono ulteriormente diminuite.

In caso di responsabilità amministrativa dell'Ente, la sanzione pecuniaria per l'azienda va da 200 a 500 quote.

k) Delitti associativi aggravati (art. 452-octies del codice penale; art. 25-undecies c.1 lett.d) D.Lgs. 231/2001)

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 c.p. è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

La sanzione pecuniaria per l'azienda va da 300 a 1000 quote.



I) Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies del codice penale; art. 25-undecies c.1 lett.e) D.Lgs. 231/2001)

Il reato punisce chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. La norma prevede alcune fattispecie aggravate.

La sanzione pecuniaria per l'azienda va da 250 a 600 quote.



46. Livelli di rischio - Monitoraggio

Per la classificazione dei livelli di rischio, si sono utilizzate le seguenti scale di probabilità e gravità degli eventi:

SCALA DI PROBABILITA' "P" DI ACCADIMENTO DI UN EVENTO:

VALORE	LIVELLO	DEFINIZIONI/CRITERI
1	Improbabile	La mancanza rilevata può provocare un danno per concomitanza di più eventi poco probabili indipendenti; Non sono noti episodi già verificatisi;
2	Poco probabile	La mancanza rilevata può provocare un danno al contemporaneo verificarsi di particolari condizioni; Sono noti solo rari episodi già verificatisi;
3	Probabile	La mancanza rilevata può provocare un danno, anche se non in modo automatico o diretto; E' noto qualche episodio in cui alla mancanza rilevata ha fatto seguito in danno;
4	Altamente probabile	Esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata ed il verificarsi del danno; Si sono già verificati danni per la stessa mancanza;

SCALA DELLA GRAVITA' "G" DELL' EVENTO:

VALORE	LIVELLO	DEFINIZIONI/CRITERI
1	Lieve	Danno ambientale di piccola entità; Effetti rapidamente reversibili;
2	Medio	Danno ambientale di media entità; Effetti reversibili;
3	Grave	Danno ambientale di media o grande entità; Effetti solo parzialmente reversibili;
4	Gravissimo	Danno ambientale di media o grande entità; Effetti irreversibili;

Definiti la gravità e la probabilità, il rischio viene automaticamente determinato mediante la formula:

$$R = P \times G.$$

- Se $R > 8$: Rischio Alto;
- Se $4 \leq R \leq 8$: Rischio Medio;
- Se $2 \leq R \leq 3$: Rischio Basso;
- Se $R = 1$: Rischio Nullo.

Considerata l'attività prevalente di Veneto Acque, a seguito di monitoraggio dell'attività della stessa, previa intervista degli addetti, valutata la documentazione e con riferimento ai reati ambientali si propone la seguente classificazione dei livelli di rischio:

- Livello di rischio BASSO/NULLO per le ipotesi di gestione di scarichi idrici limitatamente alle ipotesi di acque da trivellazione o lavaggio.
- Livello di rischio BASSO per l'ipotesi di cui all'art. 727bis e 733bis C.P.
- Livello di rischio MEDIO per le ipotesi di reato in materia di gestione dei rifiuti.



47. Valutazione aree di rischio / singoli reati - indicazione di protocollo generale

Attraverso la documentazione fornita, l'analisi dell'attività, le interviste, l'analisi degli accadimenti pregressi esistono attività alle quali è connesso il rischio di commissione reato; rischio basso/medio.

Con riferimento alle fattispecie di reato, si indicano alcune attività preventive che dovranno essere meglio esplicitate nei protocolli specifici, sempre tenendo presente la posizione di Committente di Veneto Acque.

Per ogni reato sotto indicato dovrà essere redatto apposito protocollo.

a) Reato art.733 bis C.P.

Valutazione di rischio: Veneto Acque può trovarsi, nella posa dei tubi e nella scelta dei tracciati, nonché negli interventi di riqualificazione paesaggistica, ad attraversare zone protette e importanti aree naturalistiche. In genere viene elaborato un tracciato che cerca di mantenere esternamente all'area protetta la rete idrica (Rispetto e aggiramento delle aree SIC – ZPS4).

Qualora necessario, il progetto è soggetto a Valutazione di Incidenza Ambientale di piani e progetti ex DPR 357/97 s.m.i. (in attuazione della Direttiva 92/43/CEE).

La V.Inc.A. (Valutazione Incidenza Ambientale) quale sistema preventivo - assicura di per se' la tutela dell'Habitat, pur non essendo finalizzata alla prevenzione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001.

La V.Inc.A. può concludersi negativamente quando si esclude che il progetto sia sottoponibile alla Valutazione ovvero che possa avere effetti negativi sull'habitat (con ragionevole certezza) e pertanto si conclude nella fase di screening.

Il rischio peraltro si presenta estremamente basso per quei tratti interessati laddove le emissioni acustiche dei lavori di cantiere e la presenza antropica non paiono integrare la fattispecie di reato sopra descritta. Pur essendo minimo il rischio devono essere redatti appositi protocolli idonei a prevenire i reati tanto più laddove il tracciato passi attraverso aree protette (non essendo possibile fare diversamente).

Veneto Acque si impegna a formare i propri operatori anche per questo rischio di reato e a redigere appositi protocolli.

b) Reati scarico di acque reflue industriali art.137 D.Lgs. 152/2006

L'appaltatore provvede all'allontanamento dell'acqua dagli scavi tramite appositi sistemi di drenaggio (ad esempio, impianto wellpoint) con scarico delle acque in corpo idrico superficiale. Le acque di perforazione vengono scaricate in corpo idrico superficiale previa sedimentazione in vasche adeguatamente allestite. Il reato ex art. 137 riguarda solo le acque reflue industriali e pertanto può interessare Veneto Acque laddove le acque dello scavo rientrino in questa categoria.

Le condotte riferibili alle ipotesi di cui all'art. 137 commi 2,3,5 (per le acque industriali pericolose) si riferiscono:

- 1) autorizzazione



- 2) prescrizioni
- 3) violazioni tabellari

Il rischio è rilevante in quanto si verificano "violazioni tabellari" (valori che superano i limiti previsti dalle normative nazionali e dalle norme tecniche di attuazione del P.T.A) a seguito di eventi atmosferici non favorevoli (guasti, comportamenti o altro).

Con riferimento ai reati relativi alla tutela delle acque, Veneto Acque, quale committente, si impegna (e trasferisce nei protocolli specifici) secondo quanto indicato al punto 10 del presente documento a:

- 1) controllare che in ogni ambito di attività sia nominato un soggetto che attua le disposizioni al fine di evitare la violazione nonché soggetto che controlla e verifica l'attuazione;
- 2) Laddove il soggetto incaricato alla vigilanza ambientale in cantiere sia il Direttore dei lavori, Veneto Acque si impegna a precisare i compiti e le mansioni dello stesso;
- 3) Nominare un "ispettore di cantiere" (laddove il direttore dei lavori non abbia incarico) per ogni cantiere con incarico di vigilare sugli aspetti ambientali e che dovrà riferire ogni problematica ambientale al Direttore dei lavori e al Referente Ambientale/Direttore Generale (quale Delegato Ambientale) cfr. punto 10 e 11 del presente documento;
- 4) Controllare che in sede di cantiere (ad esempio) sia visibile apposita tabella con la indicazione delle sostanze e dei relativi valori limite da non superare;
- 5) Deve essere previsto sistema di auto campionamento interno al fine di verificare lo scarico per tutte le sostanze pericolose (a seconda del cantiere);
- 6) Prevedere sistema di auto campionamento interno al fine di verificare lo scarico per tutte le sostanze pericolose (a seconda del cantiere);
- 7) In caso di superamento dei limiti previsti occorre verificare l'attivazione della procedura di segnalazione alle autorità amministrative competenti e una procedura per la bonifica.

c) Gestione rifiuti/terre e rocce da scavo

Riferimenti normativi DM 161/2012, L. 98/2013 art. 41 bis, art. 184 bis D.Lgs. 152/2006.

Veneto Acque è interessata dallo scavo di terre per la posa dei tubi.

L'art. 41 e 41bis della L. 98/2013 (vigente dal 21.8.2013) detta la disciplina delle terre e rocce da scavo per i piccoli cantieri ex art. 266 comma 7 D.Lgs. 152/2006; piccoli cantieri che comprendono tutte le opere non soggetta ad AIA e VIA (a prescindere dal limite di 6000mc) e le opere soggette a VIA ed AIA ma inferiori al movimento di 6000 mc.

La movimentazione di terre e rocce da scavo comporta vigilanza del committente su

- 1) riutilizzo, reimpiego delle terre nell'ambito del cantiere
- 2) deposito delle stesse in cantiere, tempi e modalità
- 3) previsione del riutilizzo delle terre nel capitolato d'appalto



Le terre che hanno le caratteristiche proprie dei sottoprodotti (ex art. 41 bis L. 98/2013) non integrano i reati presupposto ex D.Lgs. n. 231/2001 in materia di rifiuti.

Vero è che deve essere verificata da Veneto Acque (sempre quale committente) l'effettiva qualifica di sottoprodotto; e ciò costituisce protocollo da definire.

Tutto ciò che non rientra nel sottoprodotto, si pensi ad esempio al caso in cui si debba scavare su pavimentazioni stradali e comunque venga generato un rifiuto, deve essere sottoposto alle regole della normativa sui rifiuti.

Può generarsi percentuale residua dall'escavazione che non rientra nella nozione di sottoprodotto e dunque Veneto Acque (quale committente e nel senso sopra precisato) è esposta al rischio di violazione dei reati relativi ai rifiuti di cui sopra.

Veneto Acque inoltre provvede alla prima caratterizzazione delle terre a mezzo di campionamento ed analisi e pertanto è esposta ai reati presupposto.

In genere la Relazione ambientale del progetto definitivo descrive le attività di posa che avviene:

- Scavo a cielo aperto;
- Rimozione di terre (escavo) o di pavimentazioni stradali;
- Esecuzione scavo e posa;
- Rinterro e ripristino.

La terra escavata è posta a margine del cantiere per il suo riutilizzo in fase di ripristino e rinterro. Il deposito del materiale è gestito avendo cura di evitare miscelazione con lo strato umico.

Le terre e rocce da scavo sono considerate sottoprodotti e gestiti ex art. 184 bis D.Lgs. n. 152/2006 solo in presenza di determinate condizioni, in particolare si richiama l'art. 41 bis citato:

"1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 266, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, in deroga a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, i materiali da scavo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del citato regolamento, prodotti nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti, sono sottoposti al regime di cui all' articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, se il produttore dimostra:

a) che è certa la destinazione all'utilizzo direttamente presso uno o più siti o cicli produttivi determinati;

b) che, in caso di destinazione a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, non sono superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 , con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione e i materiali non costituiscono fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale;

c) che, in caso di destinazione ad un successivo ciclo di produzione, l'utilizzo non determina rischi per la salute né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo delle materie prime;

d) che ai fini di cui alle lettere b) e c) non è necessario sottoporre i materiali da scavo ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere.

2. Il proponente o il produttore attesta il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 tramite dichiarazione resa all'Agenzia regionale per la protezione ambientale ai sensi e per gli effetti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , precisando le quantità destinate all'utilizzo, il sito di deposito e i tempi previsti per l'utilizzo, che non possono comunque superare un anno dalla data di produzione, salvo il caso in cui l'opera nella quale il materiale è destinato ad essere utilizzato preveda un termine di esecuzione superiore. Le attività di scavo e di utilizzo devono essere autorizzate in conformità alla vigente disciplina urbanistica e igienico-sanitaria. La modifica dei requisiti e delle condizioni



indicati nella dichiarazione di cui al primo periodo è comunicata entro trenta giorni al comune del luogo di produzione.

3. Il produttore deve, in ogni caso, confermare alle autorità di cui al comma 2, territorialmente competenti con riferimento al luogo di produzione e di utilizzo, che i materiali da scavo sono stati completamente utilizzati secondo le previsioni comunicate.

4. L'utilizzo dei materiali da scavo come sottoprodotto resta assoggettato al regime proprio dei beni e dei prodotti. A tal fine il trasporto di tali materiali è accompagnato, qualora previsto, dal documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta o dalla scheda di trasporto di cui agli articoli 6 e 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni.

5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano anche ai materiali da scavo derivanti da attività e opere non rientranti nel campo di applicazione del comma 2-bis dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dal comma 2 dell'articolo 41 del presente decreto.

6. L'articolo 8-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è abrogato.

7. L'articolo 15 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo, nel definire al comma 1, lettera b), i materiali da scavo integra, a tutti gli effetti, le corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152."

Con riferimento a tutto ciò che non è sottoprodotto i reati indicati dal D.Lgs. n.231/2001 (artt. 256,257,258,259,260*,260 bis D.Lgs. n.152/2006) costituiscono tutti aree di potenziale rischio di commissione, eccetto il reato previsto dall'art. 260 (traffico illecito di rifiuti) con riferimento all'attività di Veneto Acque.

Veneto Acque si impegna a regolamentare a mezzo di specifici protocolli ed istruzioni operative i comportamenti potenzialmente lesivi.

In particolare si impegna per ogni reato ed in via generale, nell'ambito di ogni cantiere (sempre nei limiti della sua posizione di Committente) a:

- 1) Nominare un "Ispettore Ambientale "per ogni cantiere con incarico di vigilare sugli aspetti ambientali e dovrà riferire per ogni problematica ambientale al Direttore dei lavori e al Direttore Generale (quale delegato Ambientale) (cfr. anche punto 10 del presente documento);
- 2) Individuare i soggetti responsabili del controllo e dell'attuazione dei protocolli;
- 3) Predisporre apposito organigramma che evidenzi le funzioni e mansioni;
- 4) Redigere protocollo di controllo e monitoraggio, a campione, del sistema SISTRI (L. 125/2013);
- 5) Predisporre sistema di reportistica delle attività compiute e provvedere ad un sistema di archiviazione delle stesse; reportistica finalizzata ai reati presupposto in materia di gestione rifiuti;
- 6) L'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio deve essere svolta con le necessarie autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni e in conformità delle prescrizioni ivi contenute;
- 7) Nel caso in cui si utilizzino soggetti terzi per lo svolgimento delle predette attività, occorre controllare e verificare, anche a mezzo di apposito registro o scadenziario, che gli stessi siano dotati delle necessarie autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni e che tali documenti non siano scaduti; nonché verificano che il titolo abilitativo non sia palesemente contraffatto o irregolare;
- 8) Deve essere garantita la tracciabilità e l'archiviazione delle autorizzazioni, della documentazione e dei controlli svolti sugli operatori di trasporto e smaltimento dei rifiuti,



delle copie dei formulari ricevuti ed in caso di esportazione della documentazione internazionale prevista;

9) Predisporre procedure per la immediata bonifica nel caso di contaminazione

d) Emissioni in atmosfera (art. 279 D.Lgs. n. 152/2006)

In fase di cantiere sono possibili delle emissioni (formazione particolato sospeso, emissioni di gas incombusti, ossi e fumi legati alle macchine operatrici ecc....).

E' opportuno precisare il motivo per il quale Veneto Acque ritiene che il rischio di commissione del reato relativo alle emissioni in atmosfera sia nullo.

La ragione esiste non tanto per la esclusione dei cantieri dalla nozione di "stabilimento" (esclusione non certa) quanto per l'alta probabilità di non violare il limite di "qualità".

In particolare.

Con riferimento alla qualità dell'aria si precisa che il reato - violazione dei limiti - richiede il duplice superamento dei limiti (art. 268 lett. q) ovvero

- 1) Violazione limiti di emissione prescritti
- 2) Violazione limite di qualità dell'aria

La qualità dell'aria trova definizione nel D.Lgs. n. 155/2010 come "valore limite: livello fissato in base alle conoscenze scientifiche al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso, che deve essere raggiunto entro un termine prestabilito e in seguito non deve essere superato.

E' il limite, oltrepassato il quale si presume che l'emissione sia non tanto pericolosa ma dannoso per la salute umana o per l'ambiente nel suo complesso.

Con riferimento alla nozione di stabilimento di cui all'art. 268 lett. h) D.Lgs. n. 152/2006 si argomenta che il cantiere dei lavori è per sua natura temporaneo e dunque manca l'elemento della stabilità proprio dello "stabilimento. Tuttavia la lettura della nozione di stabilimento lascia apertura di applicazione anche ai cantieri laddove si riferisce ad attività che producono emissioni attraverso dispositivi mobili.

La Valutazione di Incidenza peraltro prevede già embrione di protocollo che deve essere adattato per la prevenzione del reato.



48. Principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale ha funzione di fornire protocollo generale o linea guida per la redazione dei protocolli specifici.

I Protocolli specifici sono finalizzati a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni.

VENETO ACQUE S.p.A. si impegna a regolamentare mediante specifici protocolli strutturati secondo i principi che ispirano il modello 231:

- 1) trasparenza dei processi decisionali,
- 2) tracciabilità e
- 3) separazione delle funzioni

Divieti

Il Modello Ambientale impone, in via generale, l'espresso divieto a carico di tutto il personale aziendale, in via diretta, ed a carico dei collaboratori esterni, tramite adeguata pubblicità del Modello, di:

- a) Porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra dettagliate;
- b) Violare le prescrizioni contenute nel Codice Etico di Veneto Acque;
- c) Porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti fra quelle considerate, possano potenzialmente diventarlo;

Obblighi

Il Modello esprime l'obbligo per tutti i dipendenti di Veneto Acque (e CDA) di adeguarsi alle linee di condotta che verranno poi specificate nei singoli protocolli e che devono imporre:

- a) Correttezza di comportamento;
- b) Rispetto delle norme di legge, delle procedure interne e dei regolamenti;
- c) Registrazione della documentazione obbligatoria (ad esempi registri e formulari) e dalle comunicazioni previste dalla legge (ad esempio, caratterizzazione, verifica sottoprodotto);
- d) Tempestività, correttezza e completezza delle comunicazioni previste dalla normativa in materia ambientale;
- e) Ricostruzione temporale delle operazioni effettuate;
- f) Tracciabilità del processo di autorizzazione, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate. Ciò richiede che tutte le attività operative siano formalmente documentate e che i documenti siano archiviati e conservati, con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva, se non con opportuna evidenza;
- g) Consentire l'accesso ai documenti, di cui al punto precedente, solo ai soggetti competenti in base alle regole interne, o a suoi delegati, al Collegio Sindacale o organo equivalente, Società di revisione, all'Organismo di Vigilanza;
- h) Gli incarichi a Consulenti devono rispondere alle reali esigenze aziendali;
- i) Corresponsione di compensi o provvigioni deve essere congrua rispetto alle prestazioni rese da Veneto Acque e in linea con l'incarico conferito. Veneto Acque deve privilegiare la



qualità e la competenza delle prestazioni rispetto al costo/corrispettivo offerto. La congruità dovrà essere determinata in base a criteri di ragionevolezza e in riferimento alle tariffe e/o condizioni o prassi di mercato;

- j) Eventuali sistemi di promozione e incentivazione ai dipendenti o collaboratori devono rispondere a obiettivi realistici e coerenti con le mansioni, l'attività svolta e con le responsabilità affidate;
- k) Nella gestione delle risorse finanziarie, e più in generale per le decisioni di impiego, Veneto Acque si avvarrà di istituzioni bancarie e intermediari finanziari sottoposti a una regolamentazione di trasparenza e di correttezza conforme alla disciplina internazionale in materia;
- l) Veneto Acque dovrà prevedere sistemi "disciplinari" per le violazioni delle procedure previste;
- m) Ai Partners commerciali, fornitori, deve essere resa nota l'adozione del presente Modello, la cui conoscenza ed il cui rispetto costituirà obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

Documenti di riferimento

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole del presente Modello, tutti gli operatori aziendali sono tenuti, in generale, a rispettare le regole e i principi contenuti nella seguente documentazione.

- a) Organigramma aziendale e schemi organizzativi
- b) Mansionari delle competenze
- c) Progetti delle opere e documenti connessi (V.Inc.A. ecc....)

VENETO ACQUE SPA si impegna a:

- Ricercare soluzioni per minimizzare gli eventuali aspetti ambientali delle sue attività, anche in maniera più stringente di quanto stabilito dalle disposizioni di legge e dalle prescrizioni ed accordi contrattuali con Veneto Acque e le controllanti e imprese esecutrici;
- Utilizzare laboratori accreditati per la predisposizione dei piani di analisi sulle acque e sulle terre o rifiuti, fanghi prodotti da impianti di escavazione, ed emissioni in atmosfera;
- Adottare approccio preventivo, ascoltando il punto di vista delle principali associazioni ambientaliste e le esigenze espresse dalla popolazione presente sul territorio ove vengono gestiti i cantieri;
- Garantire attenzione alle segnalazioni di impatti negativi dei cantieri, rendendosi disponibile per accertamenti e valutazioni per l'adozione di eventuali misure di mitigazione;
- Favorire la comunicazione e la circolazione delle informazioni pubblicando sul sito internet i risultati delle analisi effettuate;
- Scegliere soluzioni tecniche che garantiscano maggiore sicurezza e livelli di protezione adeguati per il personale che opera sul sito al fine di ridurre ai livelli minimi il rischio ambientale;
- Istruire e formare il proprio personale che opera presso i cantieri (DL, direttore operativo, responsabile commessa o ispettore e referenti "ambientali") al fine di ridurre i rischi di comportamenti che possano creare potenziali presupposti di reato;



- Garantire flussi informativi adeguati verso l'esterno e verso l'interno, (Bilancio, Reporting, etc.);

Con riferimento alle attività di trattamento dei rifiuti, Veneto Acque si impegna:

- Rispetto della normativa di settore anche Comunitaria (Nazionale, Regionale ecc....);
- Smaltimento orientato al recupero ed alla riduzione dell'impatto ambientale del rifiuto;
- Rispetto del Principio di precauzione, prevenzione, sostenibilità, proporzionalità, responsabilizzazione e cooperazione con tutti i soggetti coinvolti nella filiera dei rifiuti;
- Gestione dei rifiuti secondo i criteri di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, e nel rispetto delle normative e dei documenti autorizzativi;
- Controllo procedure riguardanti la analisi del rifiuto;
- Controllo sui tempi e modi di deposito dei rifiuti individuando responsabile dello stesso;
- Controllo sull'affidamento delle attività di gestione rifiuti ad operatori interni ed a ditte esterne specializzate in tale attività;
- Controllo periodico sull'autenticità dei documenti (ad esempio autorizzazioni);
- Segnala alle funzioni competenti e all'organismo di vigilanza le eventuali anomalie e l'esito dei controlli effettuati;
- Vigila sulla corretta gestione dei rifiuti segnalando eventuali anomalie alle Direzioni Competenti al fine di porre in essere azioni di tipo amministrativo e contrattuale oltre che eventuali azioni e/o comunicazioni alle competenti autorità;
- Gestisce gli incidenti nel rispetto delle prescrizioni operative definite e ne fornisce una relazione documentata all'organismo di vigilanza.



49. Certificazioni ambientali

Veneto Acque, non è munita di certificazioni ambientali (ad esempio ISO 14001).

Si rileva che il Sistema di Gestione Ambientale ha lo scopo di portare miglioramento continuo a Veneto Acque mentre il modello 231 è finalizzato alla prevenzione dei reati: non sono sistemi sovrapponibili. Tuttavia il SGA può fornire supporto alla prevenzione dei reati.

Il legislatore non ha previsto in materia ambientale la valutazione di conformità del SGA (ex art. 30 D.Lgs. n. 81/2008).

Il presente modello tiene conto della struttura proposta dal metodo di certificazione ed in ossequio, Veneto Acque nell'ambito del proprio "organigramma" indicherà con precisione le responsabilità/incarichi "ambientali" dei soggetti coinvolti in modo da creare una struttura di controllo delle prescrizioni ambientali.



50. Politica Ambientale/Programma Ambientale

Veneto Acque attua politica ambientale nel rispetto di:

- a) Conformità normativa con particolare attenzione alla prevenzione dei reati;
- b) Miglioramento dell'organizzazione e abbassamento della soglia di rischio di commissione del reato;
- c) Prevenzione dei rischi d'inquinamento;
- d) Comunicazione e trasparenza.

Veneto Acque si impegna

- Al rispetto della legislazione, regolamenti e norme anche Regionali applicabili, con attenzione all'aggiornamento continuo della normativa
- Alla prevenzione di ogni forma d'illecito in materia ambientale.
- Al miglioramento continuo delle prestazioni al fine di migliorare le caratteristiche ambientali dei servizi resi e di ridurre gli impatti ambientali diretti ed indiretti e i RISCHI per l'ambiente connessi all'esercizio delle attività.
- Alla diffusione della cultura e della sensibilità verso la tutela ambientale
- Alla diffusione della responsabilità e del rispetto della normativa e della legalità in materia ambientale nei confronti di tutti i soggetti.

In linea con tali principi Veneto Acque si propone quali obiettivi:

- Prevenire situazioni che possono causare danni all'ambiente e alla salute delle persone nell'ambito delle attività proprie e di tutti coloro che operano con l'azienda (in via diretta o indiretta compresi fornitori, appaltatori ecc....)
- Promuovere sistematica riduzione dei propri consumi energetici
- Minimizzare la produzione di rifiuti e ottimizzare il riciclaggio ed il recupero degli stessi
- Monitorare e sorvegliare gli aspetti ambientali connessi alle attività svolte e monitorare nel tempo le condizioni di conformità e la prevenzione degli eventuali rischi di illeciti.
- Promuovere e sensibilizzare e coinvolgere i propri lavoratori affinché condividano e attuino la presente politica ambientale e adottino comportamenti conformi ai principi in essa espressi e formalizzati.
- Ridurre gli impatti sull'ambiente e i rischi connaturati alle attività.
- Attuare e controllare procedure corrette
- Adottare tutte le misure e risorse economiche, tecniche e umane per il perseguimento di questi obiettivi e verifica periodica DEL GRADO DI ATTUAZIONE RAGGIUNTO.

Per la realizzazione della Politica Ambientale, Veneto Acque potrà attuare un Programma ambientale (o contabilità ambientale) prevedendo lo stanziamento di risorse economiche per l'attuazione delle misure utili al miglioramento, controllo, aggiornamento:

- a) Degli impianti, macchinari e altro bene, manufatto necessario all'attività di Veneto Acque;



- b) Dei servizi resi (interventi, manutenzione ecc....);
- c) Della formazione/comunicazione (ai dipendenti ma anche agli esterni che entrino in comunicazione con Veneto Acque).

L'ODV è il soggetto tenuto a segnalare al CDA, anche su indicazione del Delegato ambientale, le necessità d'intervento e di spesa.

Al fine di attuare il programma ambientale Veneto Acque, anche per mezzo del delegato Ambientale, può:

- a) Prevedere processi di budget (con il bilancio previsionale) per mezzo di piani finanziari;
- b) Attribuire a soggetti delegati in materia ambientale (o chi per loro) risorse economiche al fine dell'adozione di misure e prevedere sistemi snelli di approvazione ed erogazione dei budget;
- c) Prevedere la fattibilità economica ex ante dell'investimento;

In tal caso dovrà:

- d) Verificare lo stato di avanzamento e di spesa;
- e) Adattare il programma di spesa alle richieste che emergono in corso d'opera nella gestione ambientale ordinaria tra i quali interventi destinati a prevenire o a risolvere le situazioni di rischio rilevanti;
- f) Prevedere procedure di budget per interventi di emergenza e urgenza (guasti, rotture);
- g) Fare il rendiconto dei flussi di investimento e variabili di spesa.



51. Controllo Modello 231

Il Modello 231 deve essere periodicamente aggiornato al fine di mantenere adeguatezza ed efficacia al sistema e per attuare la politica e i programmi ambientali nonché per attuare il miglioramento.

L'alta direzione, deve sovrintendere ed assicurare il funzionamento del modello 231 nell'ottica della prevenzione dei reati e dunque provvederà:

- Alla verifica di conformità alla legislazione ambientale a seguito delle segnalazioni o accadimenti (ed esempio denunce, verbali di accertamento, inquinamento ecc....)
- Verifica aggiornamento rispetto alle condizioni ambientali
- Verifica del raggiungimento degli obiettivi o del livello/grado raggiunto (ad esempio costruzione vasca)
- Valutazione degli audit interni (criticità)
- Valutazione delle eventuali Non Conformità rilevate
- Adozione delle Azioni Correttive
- Attuazione delle Azioni Preventive
- Valutazione delle comunicazioni e dei reclami provenienti da parti interessate
- Risultati degli organi di controllo o organi certificatori (se esistenti)

L'Alta direzione a seguito della valutazione e delle informazioni ricevute è tenuta a:

- Decisioni programmatiche o d'investimento che garantiscano la conformità alla normativa ambientale
- Decisioni di modifica dell'assetto organizzativo dell'azienda
- Ridefinizione delle responsabilità e dei ruoli con rilevanza ai fini della commissione dei reati
- Nuovi programmi e obiettivi al fine di conseguire la riduzione del rischio di reato.

L'alta direzione (CDA o Presidente o consigliere) si riunisce ogni 12 mesi con Direttore Generale (anche Delegato Ambientale) e con i dirigenti dei singoli settori.

Della riunione è redatto apposito verbale che deve essere protocollato.



52. Assetto organizzativo

I reati ambientali, a differenza di altri illeciti previsti dal D.Lgs. n. 231/2001, coinvolgono e interessano anche i livelli più operativi della organizzazione (nell'organigramma aziendale) ovvero anche i tecnici.

Tale peculiarità comporta necessità alla separazione di ruoli e responsabilità e maggiore controllo delle attività compiute.

Veneto Acque è strutturata:

Amministratore Unico a cui sono subordinati il Responsabile Tecnico (RT) ed il Responsabile Amministrativo e legale (RLA).

- 1) L'Ufficio tecnico è composto da 3 Ingegneri ed 1 geologo;
- 2) L'Ufficio amministrativo composto da n. 3 dipendenti

Alla luce di quanto sopra l'organigramma aziendale prevede

- 1) L'individuazione del **Delegato Ambientale** nella persona del dell'Amministratore Unico o del RUP al quale saranno conferiti i poteri decisionali; nonché attribuzione di adeguato budget di intervento;
- 2) Nomina di un **Referente Ambientale** scelto tra i componenti dell'Ufficio Tecnico (Ingegneri) con compito di riferire e vigilare in merito agli aspetti ambientali e adempimenti utili e necessari direttamente all'AU;
- 3) Nomina di un **Ispettore Ambientale** per ogni singolo cantiere laddove si configura un rischio ambientale; figura che potrà coincidere con il Direttore Lavori o anche essere scelto esternamente all'azienda; tale figura avrà il compito di segnalare al referente Ambientale aziendale e al RT ogni criticità ambientale, ogni problematica e questione da risolvere in seno ai cantieri nonché ogni necessità di spesa.

Veneto Acque dunque provvederà a:

- Precisare ed assegnare le responsabilità in materia ambientale;
- Esplicitare i compiti della DL o del direttore operativo (o altro incaricato), ovvero Referente/Ispettore Ambientale, nominato con riferimento al controllo degli adempimenti e prescrizioni ambientali da parte dell'appaltatore;
- Distinguere il processo decisionale individuando i soggetti da cui proviene la decisione da quelli tenuti al processo attuativo;
- Distinguere le responsabilità di ATTUAZIONE da quelle di CONTROLLO e VIGILANZA;
- Precisare tramite documento (forma scritta) il soggetto che esprime la decisione (processo decisionale: "chi interviene per ...");
- Precisare tramite documento il processo attuativo della decisione (ad esempio "...su indicazione del preposto X, il tecnico provvede a ...");
- REGISTRAZIONI: prevedere la tracciabilità dei processi decisionali;
- Prevedere la possibilità di derogare con elasticità ai processi o procedure al fine di adattare il sistema alla emergenza e conseguire comunque l'obiettivo;
- Adottare MANSIONARIO che descrive il ruolo "ambientale" dei singoli soggetti.



- Indicare chiara definizione dei compiti per la corretta distribuzione delle responsabilità onde evitare sovrapposizioni funzionali che concentrino le attività critiche su un unico soggetto;
- Indicare chiara e formalizzata assegnazione di poteri e responsabilità, con espressa indicazione dei limiti di esercizio, in coerenza con le mansioni attribuite e le posizioni ricoperte nell'ambito della struttura organizzativa;
- definire regole comportamentali idonee a garantire l'esercizio delle attività aziendali nel rispetto delle leggi e dei regolamenti e l'integrità del patrimonio aziendale;
- prevedere adeguata separazione dei ruoli ad evitare conflitto d'interessi.

Devono essere sviluppate:

Le attività formative e informative previste per i ruoli assegnati.

Devono essere formalizzati per iscritto gli incarichi attribuiti e/o nomine specifiche anche per i responsabili Ambientali e Ispettori Ambientali (non muniti di delega).



53. Deleghe di funzioni

L'AU è titolare dell'obbligo di vigilanza in materia di sicurezza e ambiente.

Le deleghe in materia ambientale seguono le regole proprie del trasferimento di responsabilità.

Ciò che si trasferisce è la posizione, gli obblighi e le responsabilità del datore di lavoro. Il delegato assume posizione di garanzia.

La delega idonea trasferisce la responsabilità in capo al delegato (salvo valutazione del caso particolare ovvero concorso).

L'AU può nominare, per mezzo di apposita procura/delega e/o delibera, un "delegato ambientale", (quale ad esempio il RUP) al quale vengono attribuiti i compiti di controllo e verifica del rispetto delle "prescrizioni/adempimenti ambientali e della normativa" (nei limiti della propria posizione di committente).

L'AU è consapevole che qualora, in campo ambientale, adotti formali e idonee deleghe non può beneficiare di presunzione favorevole, in relazione alla culpa in vigilando, anche se dimostra di aver predisposto e adottato un modello organizzativo (come accade in materia di sicurezza ex art. 30 D.Lgs. n. 81/2008).

La delega ambientale, a soggetti apicali non esenta l'AU dal controllo sul concreto esercizio dei poteri delegati.

In sintesi:

Delegante mantiene → potere di controllo → obbligo di vigilanza → Delegato

Veneto Acque nel conferire delega ambientale s'impegna ad attenersi alle seguenti linee:

- 1) la delega dovrà essere scritta,
- 2) la delega dovrà essere conferita a soggetti apicali, quale il Direttore Generale
- 3) le deleghe devono essere aggiornate in conseguenza ad eventuali mutamenti organizzativi o societari;
- 4) ogni delega deve definire in modo specifico e dettagliato i compiti ed i poteri del soggetto delegato;
- 5) il delegato deve possedere adeguata competenza tecnico-professionale e deve poter disporre di poteri e autonomia di spesa adeguati alla funzione e ai poteri conferitogli
- 6) la delega deve essere accettata per iscritto dal soggetto delegato.

L'OdV dovrà verificare, il sistema di deleghe/procure e la loro coerenza e adeguatezza con l'organizzazione aziendale, sollecitando eventuali modifiche nell'ipotesi in cui non corrispondessero ai poteri conferiti o vi fossero altre anomalie.



54. Procedure / Controllo Operativo

Il Controllo operativo nel Modello 231 è finalizzato alla prevenzione dei reati e si concreta nell'adozione di procedure e istruzioni che devono tenere conto di:

- 1) rispetto della politica ambientale e segnalazione delle difformità
- 2) criteri sulla base dei quali devono operare i diversi soggetti
- 3) comunicazione ai fornitori e agli appaltatori delle procedure

Sono adottate altresì procedure e istruzioni operative che devono riguardare non solo le attività ordinarie, ma anche quelle manutentive e di emergenza.

I protocolli devono contenere indicazioni specifiche e nominali dei soggetti responsabili nel processo decisionale e di quello attuativo.

Gli adempimenti devono essere registrati tramite appositi reports complementari ai protocolli specifici.

Eventuali deleghe devono essere indicate e rese note ai lavoratori tutti.



55. Formazione

La formazione si articola:

- Piano di Formazione
- Procedure / protocolli specifici relativi alla formazione
- Moduli di registrazione della formazione effettuata.

La formazione ha la finalità di creare consapevolezza del proprio RUOLO (formazione al ruolo); permette di responsabilizzare i livelli dirigenziali; permette la conoscenza delle sanzioni conseguenti alle violazioni anche disciplinari.

La formazione deve essere finalizzata non solo a seguire le procedure operative (saper fare) ma soprattutto a saper gestire il rischio di reato ambientale e, dunque, riconoscerlo e modificare il proprio comportamento a fronte del rischio di non conformità o di reato.

Non tutti i comportamenti che possono portare alla commissione di reato sono riconoscibili e possono essere descritti in procedure operative.

La materia ambientale presenta larghe maglie d'interpretazioni e accadimenti non normati con precisione. Non è possibile prevedere in procedure tutte le possibili casistiche.

Ne discende che la formazione è efficace laddove permette di riconoscere le situazioni e di agire nel rispetto della consapevolezza del ruolo assegnato.

La formazione deve precisare anche le responsabilità dei comportamenti in relazione al ruolo.

Con riferimento alle attività formative in materia di ambiente e prevenzione dei reati ambientali, Veneto Acque è tenuta al controllo di adempimento anche della Società Appaltatrice e sono stabilite le seguenti regole, in via esemplificativa:

- a) il "Referente Ambientale" può partecipare alla stesura del piano di formazione che deve essere però avallato dal delegato Ambientale (Direttore Generale);
- b) la formazione erogata prevede questionari di valutazione dell'apprendimento;
- c) la formazione deve essere adeguata ai rischi della mansione cui il Lavoratore è in concreto assegnato;
- d) i Lavoratori che cambiano mansione e quelli trasferiti devono fruire di formazione specifica, preventiva e/o aggiuntiva, ove necessario, per il nuovo incarico;
- e) ciascun Lavoratore deve essere sottoposto a tutte quelle azioni formative rese obbligatorie dalla legge
- f) ogni lavoratore deve essere a conoscenza dei reati ambientali e delle sanzioni conseguenti ai sensi del D.Lgs. n.152/2006 e del D.Lgs. n. 231/2001.
- g) gli addetti a compiti in materia di emergenza devono ricevere specifica formazione;
- h) i dirigenti e i responsabili devono ricevere aggiornamento circa le novità in materia di normative ambientale e relativi obblighi e prescrizioni.
- i) neo assunti non possono essere adibiti in autonomia ad attività operativa ritenuta a rischio di reato ambientale se non dopo l'accertamento del possesso del grado di professionalità idoneo e mediante adeguata formazione.

L'attività di formazione deve essere documentata e verbalizzata.



La presenza ai corsi di formazione deve essere registrata in ingresso ed in uscita e deve essere conservata presso Veneto Acque la documentazione (anche cartacea) che attesti la presenza ai corsi ed il programma trattato.



56. Flussi informativi

VENETO ACQUE assicura flussi informativi:

a) dal basso verso l'alto.

Ogni Lavoratore può comunicare, a mezzo di segnalazione scritta, al superiore gerarchico le proprie osservazioni, proposte ed esigenze di miglioramento relative alla gestione in materia ambientale. Ogni Lavoratore deve altresì segnalare eventuali criticità, problematiche o malfunzionamenti che possano agevolare la commissione di reati.

b) dall'alto verso il basso.

Veneto Acque garantisce idonea comunicazione (mail, incontri, circolari, avvisi ecc.) anche alla Società Appaltatrice e a tutti i lavoratori delle attività formative, delle criticità, dei lavori per il miglioramento dei beni aziendali, novità normative ecc....



57. ODV

Si richiama quanto indicato in merito ai poteri e alla funzione dell'ODV come indicato nella parte Generale.

L'ODV deve essere destinatario di tutti i flussi informativi.

- 1) le informazioni assunte permettono all'ODV di monitorare, controllare e correggere il Sistema e di fornire indicazioni per interventi con carattere di urgenza, con riferimento al rischio di commissione di reati ambientali
- 2) Singolo dipendente → ODV: il sistema deve garantire la comunicazione del singolo dipendente con l'ODV
- 3) Veneto Acque e i suoi dipendenti e la DL e/o il direttore operativo e/o il delegato ambientale o Referente/Ispettore Ambientale >> ODV: il Sistema deve garantire il flusso di informazioni all'ODV



58. Monitoraggio dell'Organismo di Vigilanza

Deve essere istituito un efficace sistema di reporting, in altre parole, canale di comunicazione che garantisca un flusso costante di informazioni all'ODV.

Ogni lavoratore deve poter segnalare all'ODV, in forma anonima e senza ritorsioni, eventuali criticità, irregolarità, fatti o accadimenti di cui abbia avuto conoscenza al fine di prevenire reati ambientali.

L'ODV dovrà comunque ricevere:

- a. Comunicazione di modifiche e aggiornamenti della politica ambientale e della pianificazione
- b. Esiti delle attività di audit (se previste)
- c. Verifica periodica della conformità legislativa
- d. Resoconto delle attività correttive/preventive
- e. Resoconto dell'attività ispettiva

In ogni caso devono pervenire all'Organismo di Vigilanza, con le scadenze predefinite i seguenti documenti elencati non in modo esaustivo:

- Relazione scritta della DL (o direttore operativo, Ispettore/Referente ambientale) per ogni cantiere con la descrizione della situazione per quanto riguarda eventi potenzialmente inquinanti (ad esempio derivanti da guasti) o eventi accidentali e necessità di interventi correttivi o migliorativi;
- Resoconto scritto dell'Ispettore o Referente Ambientale o DL (o direttore operativo) delle analisi effettuate per la caratterizzazione, con relative spiegazioni e commenti;
- Notifica tempestiva degli incidenti e delle emergenze. La notifica deve essere accompagnata da dettagliata descrizione dell'evento, delle cause e azioni attuate nell'immediato per contenerne gli effetti negativi. Alla relazione devono essere allegate copia delle comunicazioni alle autorità competenti;
- Eventuali azioni preventive proposte per mitigare la presenza di rischi ambientali;
- L'esito delle verifiche ispettive ambientali compiute da organi di controllo con relativa relazione accompagnatoria;
- Copia di verbali emessi dalle autorità competenti per illeciti /violazioni in materia di ambiente;
- L'esito di verifiche ispettive interne e delle verifiche condotte dagli Enti di certificazione (se previste);
- Messa a disposizione del documento di analisi ambientali e dei successivi controlli;
- Segnalazione tempestiva, da parte della DL o ispettore ambientale, delle situazioni anomale riscontrate in cantiere (quando tali situazioni possano creare il presupposto per un reato ambientale);
- Segnalazione, da parte di Ispettore/Referente Ambientale, DL o Direttore operativo della necessità d'interventi formativi in materia di ambiente, in altre parole dell'omessa effettuazione di quelli programmati, indicandone le ragioni;



I compiti di vigilanza dell'OdV sull'osservanza del Modello sono i seguenti:

- a) Svolgere periodiche verifiche sul rispetto dei protocolli generali e speciali finalizzati a prevenire i reati di cui all'art.25 undecies del Decreto;
- b) Controllare il funzionamento del sistema preventivo adottato;
- c) Proporre al Consiglio di Amministrazione azioni migliorative e preventive nel caso in cui si siano verificate violazioni in materia ambientale, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione o aumento dei rischi di reato;
- d) Proporre e collaborare alla predisposizione delle istruzioni (protocolli) relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio individuate nella presente parte speciale e/o nella documentazione cui si fa espresso rinvio. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- e) Esaminare segnalazioni di presunte violazioni del Modello e compiere gli accertamenti ritenuti necessari/opportuni sulle segnalazioni ricevute.



59. Fornitori

Il reato ambientale può essere commesso anche da soggetti terzi, fornitori/appaltatori operanti con l'impresa. Veneto Acque s'impegna a vigilare sull'impresa Società Appaltatrice, nei limiti della sua posizione di committente, anche sui rapporti contrattuali (ad esempio smaltimento di rifiuti) stipulati da quest'ultima.

I Fornitori/appaltatori devono essere informati:

- 1) Politica ambientale di Veneto Acque;
- 2) Organigramma delle competenze e mansioni e responsabilità ambientali di Veneto Acque: deve essere conoscibile dal fornitore il soggetto che decide e il soggetto che attua la decisione anche in materia ambientale.

Veneto Acque

- 1) Vigila che il fornitore selezionato abbia la competenza necessaria per svolgere il proprio compito (formazione, istruzione, esperienza...);
- 2) Vigila che il fornitore conosca la normativa ambientale applicabile all'attività (può essere sufficiente ad esempio registrare l'iscrizione all'albo ambientale...);
- 3) Controlla ogni sei mesi l'esistenza dei requisiti in capo ai fornitori.

Veneto Acque può controllare la contrattualistica dell'appaltatore per ogni fornitore, corredata dalla documentazione utile a valutare la professionalità, gli adempimenti normativi (autorizzazione ecc....), la formazione degli operatori.

Deve essere previsto l'obbligo per la Società Appaltatrice di comunicare a Veneto Acque ogni mutamento societario, di vertice o operativo anche dei fornitori ovvero (a titolo esemplificativo)

- Qualsiasi modifica, cambiamento o aggiornamento riguardante le autorizzazioni e/o ai permessi, iscrizioni fornendo copia della nuova documentazione rilasciata dalle autorità competenti;
- Avvenuti controlli e ispezioni ambientali effettuate dalle autorità;
- Qualsiasi incidente, emergenza;
- Eventuali certificazioni ISO 14001 o Emas;
- Copia polizze assicurative (RC inquinamento, ad esempio).



60. Sanzioni disciplinari

Per quanto riguarda il sistema disciplinare, l'art. 21 del vigente CCNL Gas Acqua (Accordo di rinnovo del 18.05.2017) prevede la sanzione della **sospensione da 1 a 10 giorni** per chi viola in modo non grave le procedure interne previste nel modello di organizzazione e gestione adottato ai sensi del D. Lgs. n. 231/01 o pone in essere un comportamento non conforme alle prescrizioni del modello.

Il medesimo art. 21 del CCNL prevede invece la sanzione del **licenziamento con preavviso** se il dipendente, nel violare le regole procedurali o di comportamento previste nel modello di organizzazione e gestione adottato ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, reca un danno all'azienda o pone in essere un comportamento diretto in modo univoco al compimento di un reato.

Infine, la stessa fonte legittima la sanzione del **licenziamento senza preavviso** al dipendente che, nel violare le regole procedurali o di comportamento previste nel modello di organizzazione e gestione adottato ai sensi del D. Lgs. n. 231/01, pone in essere un comportamento diretto in modo univoco ad arrecare danno all'azienda o a compiere un reato, tale da determinare a carico della stessa l'applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs. n. 231/2001.

Stante il particolare rapporto di committente Veneto Acque non può sanzionare i dipendenti della Società Appaltatrice se non nei limiti della risoluzione contrattuale con Veneto Acque.

La violazione delle regole di cui al Modello 231 incide sulla Società Appaltatrice nei limiti in cui il comportamento dell'altrui dipendente abbia violato la normativa ambientale presupposta per i reati eludendo anche il controllo di Veneto Acque.

Tuttavia Veneto Acque, quale committente è tenuta al rispetto del modello anche per mezzo dei propri dipendenti.

L'irrogazione delle sanzioni è di competenza esclusiva dell'AU Il procedimento sanzionatorio, dal momento della sua attivazione, come già previsto dalla normativa in materia di contratti di lavoro, avviene nel rispetto dei principi del contraddittorio e del diritto di difesa.

Nei confronti di tutti coloro che operano in qualità di collaboratori, consulenti o Partner si provvederà al recesso per giusta causa o alla risoluzione del relativo contratto ai sensi dell'art. 1454 e segg. c.c., nell'ipotesi in cui i medesimi abbiano attuato comportamenti in contrasto con le disposizioni previste dal Modello sull'attività e/o all'incarico affidato loro e ciò concreti un grave inadempimento.

Resta salva, in ogni caso, ovviamente, l'eventuale richiesta di risarcimento di danni

1) Sanzioni e misure applicabili agli amministratori ed altri organi sociali

A carico di amministratori, sindaci e legali rappresentanti, sono previste sanzioni sulla gravità del fatto compiuto, nelle seguenti forme:

- Revoca o esclusione per giusta causa.

2) Sanzioni e misure applicabili ai collaboratori esterni e fornitori

A carico dei collaboratori esterni e dei fornitori, qualora avvengano violazioni alle prescrizioni operative concernenti tali rapporti, sono previste, secondo la gravità della violazione:

- la risoluzione del contratto;
- il risarcimento di eventuali danni. La violazione, una volta informato l'ODV e da questo opportunamente vagliata e verificata, sarà riportata al Consiglio di Amministrazione quale organo sociale deputato all'adozione dei provvedimenti più opportuni in materia.

Costituisce illecito disciplinare in capo al soggetto destinatario della procedura operativa:



- I mancata, incompleta o non veritiera documentazione dell'attività svolta prescritta per i processi sensibili;
- l'ostacolo ai controlli, l'impedimento ingiustificato all'accesso alle informazioni e alla documentazione opposto ai soggetti preposti ai controlli delle procedure e delle decisioni, incluso l'Organismo di vigilanza, o altre condotte idonee alla violazione o elusione del sistema di controllo;
- l'omissione o la violazione di qualsiasi prescrizione finalizzata a garantire la sicurezza e la salute sul posto di lavoro, in altre parole a prevenire inquinamento o danno ambientale;
- le violazioni ingiustificate e reiterate delle altre prescrizioni del Modello, tra cui l'omessa informativa all'ODV.

Ogni violazione deve essere comunicata all'ODV non appena avuta notizia.

Il dovere di segnalazione è in capo a tutti i soggetti destinatari del Modello, siano essi interni o esterni a Veneto Acque. L'ODV segnala al datore di lavoro, le violazioni commesse dal personale dipendente dell'impresa, proponendo l'adozione di un'adeguata sanzione disciplinare. Nel rispetto del principio di riservatezza in materia d'informazioni inerenti al proprio incarico, all'ODV è fatto assoluto divieto di comunicare qualsiasi informazione da cui si possa risalire alla fonte dell'informazione ricevuta. Tutti i trattamenti delle informazioni avvengono con modalità tali da assicurare confidenzialità e segretezza. La sanzione e/o gli altri provvedimenti disciplinari, graduati in ragione della gravità della violazione, sono applicati, esclusivamente e sotto la propria responsabilità, dal datore di lavoro o da altra funzione a ciò competente, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di contratto. I contratti di collaborazione stipulati da Veneto Acque con lavoratori parasubordinati, consulenti, agenti, rappresentanti e assimilati devono contenere una clausola di risoluzione del rapporto per gli inadempimenti alle prescrizioni del Modello loro riferite ed espressamente indicate.



61. Procedure Operative/Protocolli

Veneto Acque provvede a redigere apposite procedure e protocolli specifici che includono anche le relative sanzioni disciplinari per la loro violazione

Costituisce rischio per Veneto Acque, come committente, l'omesso controllo e vigilanza sul rispetto della normativa ambientale da parte dell'appaltatore (smaltimento rifiuti).

Veneto Acque adotta protocolli specifici nel rispetto del D.Lgs. n. 152/2006 in combinato disposto con l'art. 25 undecies D.Lgs. n. 231/2001.

Il parere 3613/2009 reso dalla CTRA quale allegato A al Decreto 32/2010, per la realizzazione delle opere di captazione in aree sensibili, hanno indicato alcune azioni precauzionali per il rispetto degli adempimenti ambientali con particolare riferimento alla protezione "habitat". Tali prescrizioni, seppur non finalizzate ad evitare i reati presupposto, costituiscono utile decalogo utilizzabile anche ai fini della redazione dei protocolli specifici del modello 231.

Sono previsti specifici protocolli, a titolo esemplificativo:

- 1) Protocollo per la formazione e informazione degli operatori e apicali in materia ambientale
- 2) Protocollo verifica idoneità ambientale delle imprese affidatarie dei lavori sia in fase di lavori sia in corso d'opera.
- 3) Protocollo di gestione da parte dell'affidataria delle terre e rocce da scavo
- 4) Protocollo della gestione da parte dell'affidataria degli scarichi in acque in corpo idrico superficiale
- 5) Protocollo dell'incidenza del cantiere sull'" habitat" e il rispetto delle prescrizioni rilasciate dall'ente competente all'approvazione V.Inc.A.
- 6) Organizzazione e Gestione delle Emergenze: Veneto Acque provvede, per ogni cantiere a predisporre, in collaborazione con l'appaltatore le misure necessarie per la gestione delle emergenze ambientali (sversamenti accidentali, bonifiche ecc.)
- 7) Protocollo di definizione dei compiti e mansioni per l'ambiente e deleghe: protocollo che individua compiti funzioni dei " Referenti ambientali", e Ispettori ambientali e Delegato ambientale
- 8) Le procedure interne individuate dai protocolli, assicurano la separazione e l'indipendenza gerarchica tra chi elabora la decisione, chi la attua e chi è tenuto a svolgere i controlli. Nel caso in cui siano previste modalità di rappresentanza congiunta, è assicurato il principio di indipendenza gerarchica.

Deroga ai protocolli previsti nel Modello è ammessa in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione degli stessi. La deroga, con indicata motivazione, è immediatamente comunicata all'Organismo di Vigilanza.



PARTE SPECIALE
SEZIONE E

**REATI INFORMATICI, TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI E
VIOLAZIONI DEL DIRITTO D'AUTORE**
(Artt. 24bis e 25 novies del D.Lgs. 231/2001)



62. Introduzione

La presente Sezione di Parte Speciale del MOG tratta dei:

- Delitti informatici e trattamento illecito di dati di cui all'art. 24-bis del Decreto;
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore di cui all'art. 25-novies del Decreto.



63. Reati rilevanti per la Società

Alla luce dell'analisi di Risk Self Assessment svolta ai fini della predisposizione del presente Modello, nell'ambito dei reati presupposto di cui all'articolo ex **art. 24-bis** del Decreto (**reati informatici e trattamento illecito di dati**), sono state individuate le seguenti fattispecie rilevanti per la società:

- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.) – che punisce chi abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo;
- Detenzione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.) – che punisce chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo;
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.) – che punisce chi, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici;
- Falsità in documenti informatici (art. 491-bis c.p.) – che punisce chi confeziona un falso documento informatico pubblico avente efficacia probatoria;
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater) – che punisce chi fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe;
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.) – che punisce chi fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi;
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.) – che punisce chi distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui;
- Danneggiamento di informazioni, dati programmi informatici utilizzati dallo stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.) – che punisce chi commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità;
- Danneggiamenti di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.) – che punisce chi mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento;



- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.). - che punisce chi, commette il fatto di cui all'art. 635-quater in maniera diretta a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento;
- Reato di cui all'art. 1, comma 11 del D.L. n. 105 del 2019, convertito con L.n. 133 del 2019 (Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica).

Nell'ambito dei reati presupposto di cui all'articolo ex **art. 25-novies** del Decreto (**Delitti in materia di violazione del diritto d'autore**), sono state individuate le seguenti fattispecie rilevanti per la società:

- Messa a disposizione in un sistema di reti telematiche di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, comma 1, lett. a-bis e terzo comma della Legge 22 aprile 1941, n. 633);
- Duplicazione di programmi per elaboratori, importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (art. 171-bis della Legge 22 aprile 1941, n. 633);
- Riproduzione o duplicazione abusiva di un'opera dell'ingegno (art. 171-ter della Legge 22 aprile 1941, n. 633).



64. Identificazione delle attività sensibili

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, nell'ambito delle attività che implicano rapporti con pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio sono individuate, attraverso il processo di Risk Self Assessment condotto dalla Società, le seguenti attività sensibili in relazione ai reati di cui agli articoli 24 e 25 del Decreto.

6. Utilizzo dei sistemi informatici aziendali, della posta elettronica e di internet.



65. Principi generali di comportamento e di prevenzione

Tutti i destinatari del Modello, nello svolgimento o nell'esecuzione delle operazioni afferenti alle attività sensibili indicate nel precedente paragrafo, adottano regole di comportamento conformi ai principi generali di comportamento di seguito elencati al fine di prevenire il verificarsi dei reati contro la Pubblica Amministrazione rilevanti per la Società e previsti dal Decreto.

E' fatto divieto a tutti coloro che, a vario titolo, agiscono per la società Veneto Acque S.p.A. di utilizzare le strumentazioni informatiche per scopi difformi da quelli per i quali le stesse sono state assegnate, secondo quanto previsto dal **Regolamento per l'utilizzo del sistema informatico**, approvato con determina dell'AU n. 60 del 28.11.2019.

Il predetto Regolamento è sottoposto ad una valutazione in termini di eventuale necessità di aggiornamento con cadenza almeno annuale, con il supporto dell'amministratore dei sistemi informatici, del consulente in materia di sicurezza dei sistemi informatici e del Data Protection Officer.



66. Procedure di gestione e controllo

4. Operazioni di **Utilizzo dei sistemi informatici aziendali, della posta elettronica e di internet**

Soggetti coinvolti:

- Responsabile Uff. Amministrativo (RLA)
- Responsabile Uff. Tecnico (RT);
- Direttore Generale e/o Amministratore Unico (DG/AU);
- Dipendenti della Società;
- Amministratore dei sistemi informatici
- Data Protection Officer (DPO)
- Consulente tecnico in materia di sicurezza dei sistemi informatici

Procedure di gestione e controllo:

- L'AU nomina un DPO in conformità alle previsioni del Reg. UE 2016/679;
- Il RLA assegna formalmente la responsabilità in materia di gestione dei servizi informatici ad un amministratore dei sistemi informatici, individuato tra aziende dotate della necessaria professionalità;
- Il RLA attribuisce un incarico ad un consulente in materia informatica dotato della necessaria professionalità e diverso dall'amministratore dei sistemi informatici, che effettua almeno con cadenza annuale un test di verifica su eventuali vulnerabilità dei sistemi informatici;
- Gli utilizzatori dei sistemi informatici si conformano alle disposizioni tecniche del **Regolamento per l'utilizzo del sistema informatico**;
- Gli utilizzatori dei sistemi informatici non acquisiscono, possiedono o utilizzano strumenti software e/o hardware (se non per casi debitamente autorizzati, ovvero in ipotesi in cui tali software e/o hardware siano utilizzati per il monitoraggio della sicurezza dei sistemi informativi aziendali) che potrebbero essere adoperati abusivamente per valutare o compromettere la sicurezza di sistemi informatici o telematici (sistemi per individuare le credenziali, identificare le vulnerabilità, decifrare i file criptati, intercettare il traffico in transito, etc.).



PARTE SPECIALE
SEZIONE F

REATI TRIBUTARI E AUTORICICLAGGIO
(Artt. 25octies e 25quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001)



67. Introduzione

La presente Sezione di Parte Speciale del MOG tratta dei:

- Reati tributari di cui all'art. 25quiquiesdecies del Decreto;
- Autoriciclaggio di cui all'art. 25octies del Decreto.



68. Reati rilevanti per la Società

Alla luce dell'analisi di Risk Self Assessment svolta ai fini della predisposizione del presente Modello, nell'ambito dei reati presupposto di cui all'articolo ex **art. 25-quiuesdecies** del Decreto (**reati tributari**), sono state individuate le seguenti fattispecie rilevanti per la società:

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, comma 1, del D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74) che punisce chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo (art. 3, del D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74) che punisce chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi oltre i limiti indicati dallo stesso articolo.
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, comma 1 e 2, del D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74) che punisce chi, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 del D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74) che punisce chi al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 del D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74) che punisce chi al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

Nell'ambito dei reati presupposto di cui all'articolo ex **art. 25-octies** del Decreto (**Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio**), sono state individuate le seguenti fattispecie rilevanti per la società:

- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (648ter C.P.) che punisce chi, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648bis C.P., impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto;
- Autoriciclaggio (648ter.1 C.P.) che punisce chi, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.



69. Identificazione delle attività sensibili

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, nell'ambito delle attività che implicano rapporti con pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio sono individuate, attraverso il processo di Risk Self Assessment condotto dalla Società, le seguenti attività sensibili in relazione ai reati di cui agli articoli 24 e 25 del Decreto.

7. Rilevazione, registrazione e rappresentazione delle attività d'impresa nelle scritture contabili, nelle valutazioni e stime di bilancio, nelle relazioni ed in altri documenti contabili, anche attraverso i consulenti contabili esterni
8. Aggiornamento del piano dei conti, anche attraverso il consulente esterno
9. Gestione degli aspetti fiscali, anche attraverso i consulenti contabili esterni
10. Gestione, documentazione, archiviazione e conservazione delle informazioni relative all'attività d'impresa anche attraverso i consulenti contabili esterni
11. Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e il soggetto incaricato della Revisione Legale



70. Principi generali di comportamento

Tutti i Destinatari del Modello, nello svolgimento o nell'esecuzione delle operazioni afferenti alle attività sensibili, indicate nel precedente paragrafo, adottano regole di comportamento conformi ai principi generali di comportamento di seguito elencati al fine di prevenire il verificarsi dei reati societari rilevanti per la Società e previsti dal Decreto.

In particolare:

- è fatto obbligo di tenere comportamenti trasparenti e corretti, nel pieno rispetto delle norme di legge, dello Statuto e dei principi del presente Modello, ponendo la massima attenzione ed accuratezza nell'acquisizione, elaborazione ed illustrazione dei dati e delle informazioni che rappresentano l'attività di impresa. Pertanto è fatto divieto, in via esemplificativa: (i) di alterare i dati e le informazioni destinati alla predisposizione del bilancio (es. aggiornamento del piano dei conti, anche attraverso i consulenti esterni); (ii) di illustrare i dati e le informazioni in modo da fornire una rappresentazione non corrispondente all'effettivo giudizio maturato sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società sull'evoluzione della sua attività;
- è fatto obbligo di assicurare sempre il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge e dallo Statuto;
- è fatto divieto di porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che, in altro modo, ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo da parte del Collegio Sindacale, del Revisore Legale, dell'OdV e degli altri organi di controllo della Società;
- è fatto obbligo di assicurare la regolare formazione, tenuta e conservazione di tutta la rilevante documentazione societaria, contabile e fiscale;
- è fatto obbligo di osservare scrupolosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, anche nell'ambito dell'effettuazione di operazioni straordinarie, agendo sempre nel pieno rispetto delle procedure aziendali, al fine di non ledere le garanzie per i creditori o i terzi in generale.



71.Principi generali di prevenzione

Nell'ambito di tutte le operazioni che concernono le attività sensibili individuate nel paragrafo 2 di questa Sezione, devono essere osservati i seguenti principi:

- la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società rispondono ai principi e alle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge, nello Statuto della Società e nel presente Modello;
- le fasi di formazione e i livelli autorizzativi degli atti della Società sono sempre documentati e ricostruibili;
- il sistema di deleghe di poteri e di procure è coerente con le responsabilità assegnate e con la rilevanza e/o la criticità delle sottostanti operazioni economiche;
- la conoscenza da parte dei soggetti esterni del sistema di deleghe di poteri e procure è garantito da strumenti di comunicazione e di pubblicità adeguati;
- non vi è identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che ne devono dare evidenza contabile e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dai principi del presente Modello;
- la scelta di consulenti esterni avviene sulla base di requisiti di professionalità, indipendenza e competenza;
- i sistemi di remunerazione premianti ai dipendenti e collaboratori risponde a obiettivi realistici e coerenti con le mansioni e l'attività svolta e con le responsabilità affidate;
- l'accesso alle banche dati della Società è conforme al Regolamento UE 2016/679 e alle disposizioni applicabili del D. Lgs. n. 196 del 2003 e successive modifiche e integrazioni.

Inoltre, per tutte le operazioni a rischio afferenti alle attività sensibili individuate nel paragrafo 2 di questa Sezione, viene considerato quale responsabile interno per l'attuazione dell'operazione ai fini del Modello, salvo diversa indicazione, il responsabile per la gestione dell'operazione a rischio considerata, cui compete il monitoraggio delle attività dei consulenti esterni contrattualmente incaricato.

Il responsabile interno, secondo le modalità previste dalla Procedura per la gestione dei flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza ex d.lgs. n. 231/2001:

- informa periodicamente l'Organismo di Vigilanza dei fatti rilevanti relativi alle operazioni a rischio;
- informa tempestivamente l'Organismo di Vigilanza di qualunque criticità o conflitto di interessi sorto nell'ambito delle operazioni a rischio di cui alla presente Sezione B;
- interpella l'Organismo di Vigilanza in tutti i casi di inefficacia, inadeguatezza o difficoltà di attuazione dei principi di prevenzione al fine di ottenere chiarimenti in merito agli obiettivi e alle modalità di prevenzione previste dal Modello.



72. Procedure di gestione e controllo

G) Operazioni di **rilevazione, registrazione e rappresentazione delle attività d'impresa nelle scritture contabili, nelle valutazioni e stime di bilancio, nelle relazioni ed in altri documenti contabili, nonché per l'aggiornamento del piano dei conti**

Soggetti coinvolti:

- Responsabile Uff. Amministrativo (RLA)
- Responsabile Uff. Tecnico (RT);
- Direttore Generale e/o Amministratore Unico (DG/AU);
- Dipendenti della Società
- Consulenti

Procedure di gestione e controllo:

- o i soggetti incaricati delle operazioni e delle registrazioni contabili provvedono alle operazioni di competenza con tempestività e nel rispetto delle procedure interne, con il supporto dei consulenti esterni, riferendo al RLA;
- o tutte le operazioni di rivelazione e registrazione delle attività di impresa devono essere effettuate con correttezza e nel rispetto dei principi di veridicità chiarezza e completezza;
- o la rilevazione, la trasmissione e l'aggregazione delle informazioni contabili finalizzate alla predisposizione delle comunicazioni sociali deve avvenire in modo che sia sempre garantita la tracciabilità dei singoli passaggi del processo di formazione dei dati e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- o chiunque ne sia a conoscenza deve segnalare eventuali situazioni anomale all'Organismo di Vigilanza;
- o eventuali modifiche alle poste di bilancio o ai criteri di contabilizzazione delle stesse devono essere autorizzate dall'AU/DG e segnalate al Collegio Sindacale;
- o la bozza di bilancio e degli altri documenti contabili vanno messi a disposizione dell'AU e del Collegio Sindacale con ragionevole anticipo rispetto alla riunione ove ne è prevista l'approvazione.

H) Operazioni di **gestione, documentazione, archiviazione e conservazione delle informazioni relative all'attività d'impresa**

Soggetti coinvolti:

- Responsabile Uff. Amministrativo (RLA)
- Responsabile Uff. Tecnico (RT);
- Direttore Generale e/o Amministratore Unico (DG/AU);
- Dipendenti della Società
- Consulenti



Procedure di gestione e controllo:

- o i documenti riguardanti la formazione delle decisioni che governano le operazioni delle attività sensibili sopra indicate, nonché quelli che danno attuazione alle decisioni devono essere archiviati e conservati a cura della funzione competente per ciascuna operazione;
- o l'accesso ai documenti già archiviati deve essere consentito solo alle persone autorizzate, al Collegio Sindacale, al Revisore Legale e all'Organismo di Vigilanza;
- o chi fornisce o riceve informazioni sulla Società o sulle sue attività è tenuto a garantirne la sicurezza e la completezza;
- o la funzione alla quale sia legittimamente richiesta un'informazione, la fornisce in tempi ragionevoli, attestando, ove possibile, la completezza e la veridicità delle informazioni rese o indicando i soggetti che possono fornire tale attestazione;
- o la trasmissione delle informazioni nell'ambito della Società ed a soggetti terzi, quali consulenti esterni, deve avvenire solo attraverso mezzi che garantiscano la sicurezza della trasmissione e il rispetto del principio di riservatezza delle informazioni.

I) Operazioni relative alla gestione degli aspetti fiscali.

Soggetti coinvolti:

- Responsabile Uff. Amministrativo (RLA)
- Responsabile Uff. Tecnico (RT);
- Direttore Generale e/o Amministratore Unico (DG/AU);
- Dipendenti della Società
- Consulenti

Procedure di gestione e controllo:

- o la trasmissione di dati della Società all'Amministrazione finanziaria deve sempre essere autorizzata dall'AU/DG;
- o le dichiarazioni fiscali sono effettuate con il supporto di consulenti dotati della necessaria professionalità;
- o ogni adempimento fiscale che possa contemplare margini di incertezza deve essere approfondito con il supporto di consulenti dotati della necessaria professionalità e/o ricorrendo ad appositi interpellati laddove non si dispongano di interpretazioni sufficientemente consolidate.

J) Operazioni di gestione delle consulenze, anche con specifico riguardo alle consulenze nell'ambito delle materie di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3:

Soggetti coinvolti:

- Responsabile Uff. Amministrativo (RLA)
- Direttore Generale e/o Amministratore Unico (DG/AU); - Dipendenti della Società

Procedure di gestione e controllo:

- o i consulenti esterni devono essere scelti in base ai requisiti di professionalità, indipendenza e competenza;



- o l'incarico a consulenti esterni deve essere conferito per iscritto con indicazione del compenso pattuito o dei criteri per determinarlo e del contenuto della prestazione;
- o i contratti che regolano i rapporti con consulenti devono prevedere apposite clausole che richiama gli adempimenti e le responsabilità derivanti dal Decreto, richiedano il rispetto del presente Modello ed indichino le conseguenze di eventuali violazioni allo stesso;
- o al momento della stipula di contratti o di accordi con terze parti, la Società comunica ai suoi interlocutori il proprio Modello o un suo estratto;
- o non devono essere corrisposti compensi, provvigioni o commissioni a consulenti in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società o non conformi all'incarico conferito, alle condizioni o alle prassi esistenti sul mercato.

K) Operazioni relative alla gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e con il Revisore Legale.

Soggetti coinvolti:

- Responsabile Uff. Amministrativo (RLA)
- Direttore Generale e/o Amministratore Unico (DG/AU);
- Dipendenti della Società

Procedure di gestione e controllo:

- o il responsabile della funzione a cui è richiesta un'informazione da parte del Collegio Sindacale/Revisore Legale deve provvedere con tempestività e verificare la completezza, inerenza e correttezza della documentazione trasmessa;
- o le richieste e le trasmissioni di dati e informazioni, nonché ogni rilievo, comunicazione o valutazione espressa dal Collegio Sindacale, devono essere documentate e conservate a cura del responsabile di funzione;
- o tutti i documenti relativi ad operazioni all'ordine del giorno delle riunioni dell'assemblea o relativi ad operazioni sulle quali il Collegio Sindacale debba esprimere parere devono essere messi a disposizione di detti organi con ragionevole anticipo rispetto alla data della riunione o alla data entro cui il parere del Collegio Sindacale deve essere rilasciato.

Nei casi di particolare urgenza nella formazione o nell'attuazione della decisione o in caso di impossibilità temporanea, sono ammesse eventuali deroghe al rispetto delle prescrizioni contenute nella presente Sezione, purché di tale deroga sia data immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza verifica che nello svolgimento delle attività aziendali sia data piena attuazione ai principi e alle prescrizioni contenute nella presente Sezione. La presente Sezione e i principi che ne danno attuazione sono costantemente aggiornati, anche su proposta o segnalazione dell'Organismo di Vigilanza, al fine di garantire il raggiungimento delle finalità del presente Modello.